REGOLA
DEL S.MO P. BENEDETTO
CON LE CONSTITVTIONI,

Quali si debbano osseruare nel Monasterio delle Monache, & Collegio delle Zitelle di San Bernardo in S. Susanna di Roma.

Con la Tauola de' i Capitoli della Regola, & delle Constitutioni.

In ROMA, appresso gli Stampatori Camerali. 1594.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

ALLE REVERENDE
MADRE ABBADESSA ET MONACHE
Del Ven. Monasterio di S. Bernardo in S. Susanna di Roma dell'Ordine Cistercienſe.

Giouanni Daddei, & Pietro Fuluio Viſitatori.

OPOI che al R. P. M. Anibale Sanmanio, & à noi fu data la cura del voſtro Monaſterio, & Collegio per tre anni nell'Frettione, dalla fel. mem. di Papa Siſto V. & dall'Illuſtriſſ. & Reuerendiſſ. S. Card. Aleſſandrino Protettore, ſiamo in quella ſtati confirmati, & di nuouo eletti aſſieme con il R. S. Ludouico Riualdi per altri tre anni à dì 15. di Luglio 1590. Habbiamo procurato, come hauete viſto nelle noſtre viſite, con ogni diligenza ordinare quelle coſe, che conſigliati dal tempo, & dall'occaſione, ci ſono parſe conueniente per beneſitio dell'anime voſtre, & buon gouerno del voſtro Monaſterio & Collegio ſecondo la qualità loro, con hauer hauuto ſempre con noi alcun Religioſo del voſtro Ordine. Habbiamo poi finalmente giudicato che quãto s'era fatto riuſciua di poco frutto, non hauendo voi intiera notitia della Regola, la quale

 per

per mancamento de libri poteuate facilmente trasgredire; & però desiderando tanto il vostro profitto, ci siamo risoluti di farla stampare tradotta in lingua volgare, con le Constitutioni fatte dal detto Illustriss. S. Card. Protettore, Offitiali della nostra Compagnia di S. Bernardo, & da Noi, & ci sonno i Capitoli che non fanno per voi Monache, dall'osseruanza de i quali sete dispensate, segnati con vna Croce nel principio, acciò che l'habbiate tutta intiera, per sodisfare alla diuota curiosità d'alcuna, che voglia sapere tutto quello, che in essa è disposto. In fine habbiamo anco aggionto li Capitoli del Sacro Concilio Tridentino, alcune Bolle de Sommi Pontefici, & molte altre cose pertinente à voi Monache notate in fine della seguente tauola, perche con questo solo libro ognuna possa con poca fatica, & senza ammaestramẽto d'altri sapere da se la legge, sotto la quale ha da viuere, & quel che se li conuiene di fare à fine che in tutte sia vna conformità ne i costumi, & nelle cerimonie. V'essortiamo Sorelle, & preghiamo con ogni affetto, che accettiate questo nostro dono, & ve ne sappiate valere conforme al zelo, con il qual noi desideramo la salute dell'anime vostre, & il felice progresso di questo santo Monasterio che così operando à gloria de Dio, potette sicuramente prometterui da Sua Diuina Maestà premio eterno.

TAVO-

TAVOLA DE I CAPITOLI DELLA REGOLA.

Del

IL FINE.

NEL

NEL NOME DEL N. S. GIESV CHRISTO.

Prologo

DELLA REGOLA DEL SANTISS. PADRE BENEDETTO.

SCOLTA Figliola i Precetti del Maestro, & inchina l'orecchie del cuor tuo, & volentieri accetta l'ammonitione del pietoso Padre, & efficacemẽte mettila in opra, accioche per la fatica dell'obedienza, ritorni à colui, dal qual per pigritia d'inobedienza t'eri partita. A te dunque è indrizzato il parlar mio, chiunque tu sij, la quale rinuntiando alle proprie volontà, prendi le fortissime, & lucidissime armi dell'obedienza per seruire al Sig. GIESV CHRISTO vero Rè. Primieramente fa che tu domandi con instantissima Oratione à Dio, che da lui si cõduca à perfettione tutto quel che di bene incominci à fare, che esso, il quale s'è degnato ponerci nel numero de suoi figlioli, non s'habbia giamai à contristare per le nostre male operationi. Perche in tal modo deuemo sempre obedirli per li suoi benefitij cõcessoci, che nõ solamẽte, come adirato Padre, mai priui dell'heredità noi suoi figliuoli, ma ne anco come terribile Signore prouocato da i nostri mali, ci dia, come pessimi serui alla perpetua pena, nõ l'hauendo noi voluto seguitare alla gloria.

Diuisione I. LEVIAMOCI su dunque finalmente, destandoci la Scrittura con dire: E hoggimai hora, che ci leuiamo dal sonno, & aperti gl'occhi nostri al lume di Dio, attentamente odiamo, di che ci auertisca la Diuina Voce, la quale ogni giorno ci chiama, dicendo: Se voi hoggi vdirete la voce sua, non vogliate indurare i vostri cuori. Et in altro luogo. Chi ha orecchie da vdire oda quello, che dica lo spirito alle Chiese, Et che dice? Venite figlioli, Vdite me, che v'insegnerò il timore del Signore; Correte mentre hauete il lume della vita, accioche le tenebre della morte non vi comprendano. Et altroue cercando il Signore fra la moltitudine del Popolo il suo operario, li parla dicendo. Chi è quello che vuole hauer vita, & desidera vedere i giorni buoni? Il che se tu vdendo risponderai: Io son quella; ti soggionge il Signor Iddio: Se tu vuoi hauer vera, & perpetua vita; Raffrena la lingua tua dal male, & opera il bene, cerca la pace, & seguita quella, & quando queste cose fatto hauerete, gli occhi miei saranno sopra di voi, & l'orecchie mie intente à vostri prieghi, & prima, che m'inuochiate, dirò, Eccomi à voi presente. Qual cosa adunque sorelle carissime, ci può esser più dolce di questa voce del Signore, che à tanto bene c'inuita? Ecco che esso per sua pietà ci mostra la via della vita.

Rom. 13. Psalm. 93. Apocalyp. 2. Psal. 33. Ioan. 12. Psal. 33. Psal. 33. Isa. 65.

Diuisione II. SVCCINTI dunque di fede, & d'osseruãza, di buone opere i nostri lombi, & calzati i piedi nella preparatione dell'Euangelio della pace, caminiamo in modo per le sue vie, che meritiamo veder colui, che ci ha chiamati nel suo Regno. Nel Tabernacolo del cui Regno, se vogliamo habitare, è da sapere, che non vi si peruiene, se non per via delle buone operationi. Ma dimandiamo al Signore dicendoli col Profeta: Signore, chi habitarà nel Tabernacolo tuo, ouero chi riposerà nel tuo santo monte? Doppò la quale interrogatione, vdiamo sorelle il Signore, che risponde, & ci mostra la via d'esso Tabernacolo, dicẽdo: Chi camina senza macchia, & opera la giustitia, chi parla la verità nel suo cuore, ne fece inganno con la sua lingua, chi mai non fece male al prossimo suo, & non l'ha ingiuriato di parole: quello, che discacciando da gl'occhi del suo cuore il maligno Demonio cõ ogni sua cattiua persuasione, che li suadeua, lo ridusse à niente, & prese, & percosse li principij delle male cogitationi in Christo. Quegli ancora, che temendo il Signore, non si leuano in superbia d'alcuna buona opera, che facciano, ma pensando i beni, che in se sono, non poter esser da loro, ma dal Signore, magnificano lui che ciò opera, dicẽdo col Profeta. Non à uoi Signore, non à noi,

Ephes. 6. Psal. 14. Psalm. 136. Psalm. 133.

ma

ma dà la gloria al tuo nome. Si come anco San Paolo Apostolo niuna cosa di sua predicatione attribuiua à se; ma diceua; Per gratia di Dio; sono quello che io sono. Et altroue il medesimo dice; chi si gloria, si glorij nel Signore. Onde anco il Signore stesso nell'Euãgelio dice. Chi ode queste mie parole, & le mette in opera, sarà da me assimigliato all'huomo saggio, che edificò la sua casa sopra la ferma pietra, vennero i fiumi, soffiorno i venti, & died ero con impeto in quella casa, & non cadde, perche era fondata sopra la pietra. Et cosi queste cose operando il Signore ogni giorno aspetta, che noi con fatti buoni rispondiamo à queste sue sante ammonitioni. Et non per altro ci sono prolongati i giorni della presente vita per tregua, se nõ perche ci emendiamo de mali; dicendo l'Apostolo. Hor nõ sai tu, che la patientia di Dio t'inuita, & t'aspetta à penitenza? Onde il pietoso Signor dice: Io non voglio la morte del peccatore, ma che si conuerta, & viua.

1. Cor. 15. 2 Corint. 10. Matth. 7. Rom. 2. Exe. 18. Ier. 8.

Diuisione III.

HAVENDO noi dunque sorelle carissime, domandato al Signore, chi sarà habitatore del suo Tabernacolo: habbiamo vdito, che precetti seruare si debbano per poterui andare ad habitare. Però se adempiremo l'offitio di si fatto habitatore, saremo heredi del Regno de Cieli. Debbiamo per tanto preparare i cuori, & corpi nostri à militare alla santa obedienza de commandamenti, & quello, che per noi stessi naturalmente non possiamo, preghiamo il Signore, che faccia ci sia amministrato dall'aiuto della sua gratia. Et se vogliamo fuggire le pene infernali, & peruenire alla perpetua vita, hora mentre ce n'è tempo conceduto, & siamo in questo corpo, & habbiamo commodità di fare tutte queste cose, mediante questa vita della luce, che è da far altro, che correre, & operare cosa, la quale ci habbia da essere vtile in perpetuo?

Habbiamo dūq; à cõstituire la Schola del seruitio del Signore, nel che fare, speriamo non hauere ad ordinare cosa alcuna, aspera, ne graue. Ma se pure dettãdo ciò la ragione, & il volere dell'equità, in alcuna cosa si procedesse alquanto più strettamẽte per emendatione de vitij, & conseruatione della charità, nõ ti sgomentare, & non ti perder d'animo, per questo, ne voler fuggire (spauentata dalla paura) la via della salute, la quale non si deue altrimente, che con stretto principio incominciare. Ma nel processo del viuere spirituale, & della fede, dilatato che s'è il cuore, con ineffabile dolcezza d'amore, si corre per la via de commandamenti di Dio, & cosi perseuerando nella sua dottrina, senza mai partirsi dal magisterio suo ne i Monasterij insino alla morte, participia-

Matth. 7.

1. Corint. 1.

mo delle paſſioni di Chriſto, mediante la patientia, accioche meritiamo eſſer conſorti del ſuo ſanto Regno.

DE I GENERI, ET VITA DE Monaci. Capitolo I.

COSA manifeſta che ſi ritrouano quattro ſorte de Monaci. La prima delle quali è quella de Cenobiti, cioè la Monaſteriale, la quale milita ſotto Regola, ouero Abbate. La ſeconda è quella de gli Anachoriti, cioè de gli Heremiti, i quali non per feruore di conuerſatione nouitiale, ma per lunga proua, prima fatta nel Monaſterio hanno imparato (ammaeſtrati dall'aiuto de molti) à combattere contra il demonio, & come già bene inſtrutti nella moltitudine de Frati ſono ſuffitienti alla ſingular pugnà dell'heremo ſenza conſolatione, ò aiuto de altrui con la ſola mano, ouero braccio proprio & l'aiuto de Dio cõbattere contra i vitij della carne, & delle cogitationi. La terza generatione de Monaci oſcuriſſima ſi è quella de Sarabaiti, i quali non eſſendo approuati da Regola alcuna, ne dall'eſperienza, maeſtra di tutte le coſe, come oro nella fornace, ma mollificati ſecondo la natura, & ſimilitudine del piombo, & anco ſeruando con l'opere fede al ſecolo, ſono manifeſtamente conoſciuti per huomini, che mediante la tonſura mentono a Dio; i quali Sarabaiti à due à due, à tre à tre, ouero anchora ſoli, ſenza paſtore ſtandoſi ferrati non ne gli Ouili del Signore, ma ne i loro proprij, hanno per legge il piacere de i loro deſiderij, dicendo tutto quello, che ſi hãno penſato, ò eletto, eſſer ſanto, & quello non eſſer lecito, che à loro nõ piace. La quarta generatione de Monaci, è quella de Girouagi, i quali tutta la vita loro vanno per diuerſe prouincie, albergando tre, ò quattro giorni per le celle di diuerſi, & ſempre ſono vagabondi, & inſtabili, & ſeruendo à i proprij deſiderij, & dilettationi della gola ſono in tutto, & per tutto peggiori de i Sarabaiti. Della miſera conditione de quali tutti meglio è tacere, che parlare. Laſciando dunque tutti queſti adietro con l'aiuto del Signore veniamo ad ordinare il fortiſſimo genere de Cenobiti.

Cap. ſi cupis. 16. q. 1.

Quale

Quale debbia essere l'Abbadessa. Cap. II.

L'ABBADESSA, che è degna d'esser preposta al Monasterio, sempre si deue ricordare, com'è nominata, & con fatti adempire il nome della Maggiore: percioche si crede, ch'essa tenga nel Monasterio il luogo di Christo, poiche co'l prenome di lui è chiamata, dicendo l'Apostolo. Voi hauete riceuuto lo spirito di adottione di figlioli, nel quale noi chiamiamo Dio Abba Pater. Per tanto l'Abbadessa nõ deue ne insegnare, ne ordinare, ne commandare alcuna cosa, la quale sia fuori del commandamento del Signore, ma il suo commandare, & il suo insegnare sparga sempre nelle menti delle sue discepole fermento di diuina giustitia. Ricordisi sempre l'Abbadessa, che dinanzi al tremendo giuditio di Dio si farà essamine della dottrina sua, & della obedienza delle discepole, & sappia che è imputato à difetto, & colpa del pastore quel manco d'vtile, che il padre di famiglia potrà nelle sue pecorelle ritrouare. Et all'hora solamente sarà libero, quando hauerà posto ogni diligenza d'intorno all'inquieto, & inobediente gregge, & alle loro inferme operationi. Per il che esso Pastore assoluto nel giuditio di Dio, potrà dire insieme col Profeta al Signore: Io non ho nascosto la giustitia tua dentro al cuor mio, ma ho detto, & pronuntiato la verità tua, & il tuo salutare, ma i miei sudditi, non ne facendo conto, m'hanno dispreggiato. Et all'hora finalmente alle pecore inobedienti alla cura del proprio pastore, sarà data per pena grauissima morte.

Rom. 8.

Psalm. 39.

QVANDO dunque alcuna riceue nome di Abbadessa, bisogna che con doppia dottrina gouerni, & regga le sue discepole, cioè più con fatti che con parole dimostri tutte le cose buone, & sante proponendo con parole i cõmandamenti di Dio alle discepole, che ne sono capaci, & alle dure di cuore, & alle più semplici con opere, & con effetti. Et tutte le cose, che condannerà alle sue discepole come cattiue, mostri anchora ne' suoi proprij fatti, che elle non si deuono fare in alcun modo, acciochè predicando essa ad altri, nõ sia trouata colpeuole, & che peccando essa, Dio non gli habbia à dire: Perche narri tu le mie giustitie, & pronuntij con la tua bocca il testamẽto mio, hauẽdo tu in odio la disciplina, gettãdo dopo te i miei sermoni? E tu, che vedeui la festuca

Diuisione I.
Act. 1.

Corint. 10.

Psalm. 49.

Matth. 7.

ſtuca nell'occhio della tua ſorella, nell'occhio proprio, nõ vedeſti il traue. Nõ ſia da lei nel Monaſterio fatta differẽza da perſona à perſona, ne hauuta accettione di perſone, non ſia l'vna più amata che l'altra. Ne prepoſta la nobile all'ignobile, eccetto che quella, che eſſa trouarà eſſer megliore dell'altre nell'opre buone, & obediẽza; ſe già qualche cauſa ragioneuole nõ richiedeſſe altrimente: il che ſe parerà all'Abbadeſſa, che la giuſtitia ciò ricerchi, faccialo, & faccia il medeſmo in ciaſcun ordine: altrimente tengano tutti i proprij luoghi; imperoche ò ſeruo, ò libero, tutti ſiamo vna coſa ſteſſa in Chriſto, & tutti ſotto vn medeſimo Signore habbiamo vn'eguale militia, & ſeruitù: perche non è appreſſo Dio accettione di perſone: ma ſolamente in queſta parte appreſſo à lui ſiamo differenti, ſe megliori de gli altri nelle buone opere, & humili ſiamo ritrouati. Egualmente dunque tutte ſiano amate dall'Abbadeſſa, & vna diſciplina, & dottrina medeſima ſia miniſtrata à tutte egualmente ſecondo i meriti di ciaſcuna.

Corint. 12.
Rom. 2.
Galat. 3.
Ephеſ. 6.
Act. 10.

Diuiſione II.
2. Timot. 4.

DEVE dunque l'Abbadeſſa nella ſua dottrina ſempre ſeruare quell'Apoſtolica forma, nella quale ſi dice, Riprendi, prega, correggi; cioè meſcolando tempi con tempi, & luſinghe con minaccie, dimoſtri la ſeuerità della Maeſtra, & il pietoſo affetto della Madre, cioè duramente riprenda l'indiſciplinate, & inquiete, & dolcemente preghi l'obedienti, manſuete, & patienti, accioche ſempre bene operando, vadano di bene in meglio. Ma di queſto in particolare l'auuertiamo, che riprenda, & corregga le negligẽti, & diſprezzatrici, & che non diſſimuli, ne faccia viſta di non vedere i peccati delle delinquenti; ma tagli e sbarbi dalle radici meglio che può i vitij ſubito che cominciano à naſcere, ricordandoſi del pericolo di Heli ſacerdote di Silo. Per la prima dunque, & ſecõda ammonitione corregga cõ parole quelle che ſono di migliore capacità, & de coſtumi più graui, raffrenando, & caſtigando con battiture, ouero altre afflittioni corporali, l'improbe, dure, ſuperbe, & inobedienti in eſſo principio del peccato, ſapẽdo che è ſcrit to; Lo ſtolto non ſi corregge per parole; Et altroue, Batti il tuo figliuolo con la verga, & liberarai l'anima ſua dalla morte.

1. Reg. 2.
Prouer. 23.

Diuiſione III.

RICORDARE ſi deue ſempre l'Abbadeſſa quella che è, & come è nominata, & ſapere che più ſi richiede, & ſi vuole da quella, alla quale più è commeſſo. Sappia ancora quanto difficile, & ardua coſa ha riceuuto, hauendo tolto à reggere anime, & ſeruire à i coſtumi di molte, & che biſogna alcune correggere con luſinghe, & altre con riprenſioni, & altre con perſuaſioni,

ſuaſioni; & conforti. Et ſi fattamente à tutte s'accommodi, & ſi conformi ſecondo la qualità, & intelletto di ciaſcuna, che non ſolamente non patiſca danno alcuna delle pecorelle à ſe commeſſe; ma habbia più toſto à rallegrarſi dell'accreſcimento del ſuo buon gregge. Ma ſopra tutto guardi, che diſſimulando, ouero poco ſtimando la ſalute dell'anime à ſe commeſſe, non habbia maggior ſollecitudine delle coſe tranſitorie, terrene, & caduche, che d'eſſe anime; ma ſempre penſi, che ha preſo à reggere anime, & che ne ha da rendere conto. Et accioche forſe non alleghi in ſua ſcuſa la pouertà del Monaſterio, ricordiſi che è ſcritto. Cercate Primieramente il Regno di Dio, & la giuſtitia ſua, & tutte l'altre coſe vi ſaranno aggiunte. Et in vn'altro luogo. Niente manca à coloro, che temono Dio. Et ſappia l'Abbadeſſa, che chi ha tolto á reggere anime, deue prepararſi à rẽder ragione; & quanto numero di ſorelle vederà hauere ſotto la ſua cura; ſappia per certo, che nel dì del giuditio, ha da render ragione di tutte l'anime loro, & della ſua parimente. Et coſi temẽdo ſempre il futuro eſſamine del Paſtore circa le pecorelle à ſe cõmeſſe, & hauendo cura, & tenendo conto de fatti d'altri, diuiene ſollecita circa i fatti proprij; & ſomminiſtrando emendatione ad altri con le ſue ammonitioni, ſi fa eſſa ſteſſa emendata da i proprij vitij.

Matth. 6.

Pſalm. 34.

Del chiamare à Conſeglio le Sorelle. Cap. III.

QVANTE volte occorre, che s'habbiano à far coſe d'importanza nel Monaſterio, l'Abbadeſſa conuochi tutta la Congregatione, & poi proponga eſſa ſteſſa quello, che s'ha da trattare. Et vdendo il conſeglio delle Sorelle, prudentemente tutto tratti appreſſo di ſe, & faccia quello che giudicherà più vtile. Et pertanto diciamo, che tutte ſi deuono chiamare al conſeglio, perche ſpeſſo il Signore riuela alla più giouine quello che è meglio. Ma ſi fattamente le ſorelle diano il loro conſiglio, & con ogni ſoggettione d'humiltà, che non preſumano con oſtinatione difendere il loro parere: ma più preſto il tutto dipenda; & ſia rimeſſo nell'arbitrio dell'Abbadeſſa; & in quello, ch'eſſa giudicherà più vtile, tutte l'obediſcano. Ma ſi come è coſa conueniente che il diſcepolo obediſca al Maeſtro, coſi à lui conuiene tutte le coſe diſporre prouidamente, & giuſtamente, In ogni coſa dunque

Matth. 11.

que ſeguitino tutte la Regola, come maeſtra, ne da lei niuna ſi parta temerariamente.

Diuiſione.

NIVNA nel Monaſterio ſegua la volontà del proprio cuore, ne alcuna preſuma in luogo niuno oſtinatamente con la ſua Abbadeſſa contendere: & ſe pure alcuna ciò preſumeſſe di fare; ſia ſottopoſta alla diſciplina regolare. Nondimeno eſſa Abbadeſſa faccia tutte le coſe col timor di Dio, & oſſeruatione della Regola, ſapendo d'hauere ſenza dubbio à render conto di tutti i ſuoi giuditij à Dio giuſtiſſimo giudice. Ma douendoſi trattare alcuna coſa di manco importanza in vtilità del Monaſterio, vſi il conſeglio ſolamente delle più vecchie, & più prudenti, ſecondo che è ſcritto. Fa tutte le coſe con conſiglio, & dopò il fatto non ti pentirai.

Eccl. 32.

Quali ſiano gl'inſtromenti delle buone opere. Cap. IIII.

1. Deut. 6. 2. Luc. 19. 3. Leuit. 19. 4. Matth. 5. 5. Exod. 20. 6. Deut. 5. 7. 1. Pet. 2. 8. Luc 9. 9. Tob. 4. 10. Matth. 7. 11. 1. Cor. 11. 12. 2. Petri 2. 13. Daniel 1. 14. Thob. 4. 15. Iſa. 58. 16. Matth. 25. 17. Tobiæ 12. 18. Eccl. 6. 19. Eccl. 7. 20. 2. Tim. 2. 21. Matth. 10. 22. Matth. 5. 23. Epheſ. 4. 24. Prou. 12. Iob 36. 25. Pſalm 27. 26. 1. Petri 4. 27. Matth. 5. 28. Pſal. 14. 29. 1. Theſſ. 5. 30. 1. Cor. 6. 31. Matth. 5. 32. Rom. 12. 1. Petri 3.

INANZI Ad ogn'altra coſa; Amare il Signore Iddio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutta la virtù, & forze. 2. Dopò amare il proſſimo come ſe medeſima. 3. Non amazzare. 4. Non far adulterio. 5. Non commettere furto. 6. Non deſiderare malamente. 7. Non fare falſa teſtimonianza. 8. Honorare tutti. 9. Ne fare ad altri quello, che non vole, che ſia fatto a ſe. 10. Renunciare ſe medeſima per ſeguitar Chriſto. 11. Caſtigare il Corpo. 12. Non abbracciare le delitie. 13. Amare il digiuno. 14. Ricreare li poueri. 15. Veſtire il nudo. 16. Viſitare l'infermo. 17. Sepellire il morto. 18. Souenire li tribolati. 19. Conſolare gl'afflitti. 20. Farſi aliena dall'attioni; & opere del ſecolo. 21. Niuna coſa preporre all'amor di Chriſto. 22. Non mettere in opra l'ira. 23. Ne riſeruare tempo all'iracondia. 24. Non tener'inganno dentro al cuore. 25. Ne dare la pace falſa. 26. Non laſciare mai la Charità. 27. Non giurare in modo alcuno, accioche non incorra in pergiurio. 28. Proferire la verità col cuore, & con la bocca. 29. Non rendere male per male. 30. Non fare ingiuria, ma con patientia ſopportar l'ingiurie fatte. 31. Amare gl'inimici. 32. Non rimaledire, ma più toſto benedire quelli,

quelli, che ci maledicono. 33. Sostenere persecutione per la giustitia. 34. Non esser superba. 35. Non dedita al Vino. 36. Non molto magniatrice. 37. Non sonnolenta. 38. Non pigra. 39. Non mormoratrice. 40. Non dettratrice. 41. A Dio solo commettere la sua speranza. 42. Vedendo in se alcun bene non a se, ma l'attribuisca a Dio. 43. Ma il male sappia sempre esser stato fatto da se, & a se lo reputi. 44. Temere il dì del Giuditio. 45. Hauere spauento del fuoco infernale. 46. Desiderare la vita eterna con ogni affetto spirituale. 47. Hauere ogni giorno la consideratione della Morte dinanzi a gl'occhi. 48. Ogn'hora hauere cura dell'opere della sua vita. 49. Hauere per certissimo, che Dio in tutti i luoghi ci riguarda, & vede.

DIVISIONE.

DI subito, che vengono le male cogitationi al cuore, percoterle a Christo. 51. Et manifestarle al Padre spirituale. 52. Custodire la propria bocca da ogni male, & cattiuo parlare. 53. Non amare il troppo parlare. 54. Non dire parole vane, ò atte a far ridere. 55. Non amar il molto, ouero dissoluto ridere. 56. Vdire volentieri le sante lettioni. 57. Frequentemente attendere all'oratione. 58. Ogni giorno con lagrime, e con gemiti confessare a Dio nell'oratione i passati errori, & peccati, & di quelli emendarsi per l'auenire. 59. Nõ mettere in opera i desiderij carnali. Hauere in odio la propria volontà. 60. In tutte le cose obedire i commandamenti dell'Abbadessa, ancorche essa (il che non voglia Dio) il contrario facesse: hauendo sempre in memoria quel commandamento del Signore. † Fate quelle cose, che dicono, & schifate quelle cose che fanno. 61. Non volere esser chiamata santa prima ch'ella sia, ma prima essere, accioche si dica il vero. 62. Adempire ogni dì con fatti i precetti di Dio. 63. Amare la castità. 64. Non hauere in odio alcuna persona. 65. Non hauere zelo, cioè emendatione cattiua, ne inuidia. 66. Non amare le contentioni. 67. Fuggire l'elatione. 68. Honorare le maggiori. 69. Et amare l'inferiori nell'amor di Christo. 70. Pregare per gl'inimici. 71. Riconciliarsi, & tornare in pace con i discordanti, prima che tramonti il Sole. 72. Ne mai disperarsi della misericordia di Dio.

Ecco questi sono gl'Instromenti dell'arte spirituale, i quali dopoi che senza intermissione di giorno, & notte, saranno da noi adempiuti, & nel dì del giuditio presentati, ce ne sarà data da Dio in ricompensa quella mercede, che egli stesso pro

B messe.

33. Matth. 5.
34. Tob. 4. cap. vinolētū d. 35.
35. 1. Timo. 3.
36. Eccl. 31. 37
37. Prou 20.
38. Pro. 24 26
39. Sapien. 1.
40. Prouer 4.
41. Psalm. 36.
42. Iacob 1.
43. Osea 13.
44. Iob 31.
45. Luc. 12.
46. Psal 83. & Phil 1.
47. Matth. 24.
48. Deuter. 4.
49. Prouer. 5.
50. Psal. 136.
51. Eccl. 8.
52 Ps. 38. & 33
53. Prou. 10.
54. Matth 12. 2. Tim 2. & 6
55. Eccl. 7.
56. Luc. 11.
57. Luc. 18.
58. Psalm 6.
59. Galat. 5.
60. Heb. 13. c. nõ dicaris. 12. q. 1.
† Matth. 23. Gal. 6.
61. Matth 6.
62. Eccl. 6.
63. 1. Timo 5.
64. Leuit. 19.
65. Gal. 5.
66. 2. Timo. 2.
67. Psal 130.
68. Leuit. 19.
69. 1. Timo. 5.
70. Matth. 5.
71. Ephe. 4. & Osea 12.
72. Ezech. 18. Esaie 43.
1. Cor. 2.

messe. Quel che occhio non vidde, ne orecchia vdì, ne in cuore humano già mai ascese, Dio ha preparato a quelli, che l'amano. Ma li luoghi, nelli quali debbiamo queste cose diligentemente operare, sono la clausura, & i chiostri del Monasterio, & la stabilità, & perseueranza nella Congregatione.

Dell' obedienza delle Discepole.
Cap. V.

IL primo grado dell'humiltà, è l'obedienza senza dimora. Questa si conuiene à quelle, le quali niuna cosa stimano esser à se più cara, che Christo, per lo seruitio santo, che hanno promesso, ò per timore che hanno del fuoco infernale, ouero per la gloria di vita eterna, le quali subito, che alcuna cosa à loro è commandata dalla Maggiore, come se fosse loro diuinamente commandata, non sanno mettere alcuno indugio à farla. Delle quali dice il Signore: Per lo solo vdito dell'orecchio mi obedì. Et similmente dice à i Dottori: Chi ode voi, ode me. Questi tali dunque lasciando subito stare le cose proprie, & abbandonando la propria volontà, subito disoccupate le mani, & lasciando imperfette le cose, che faceuano, co'l pronto piede dell'obedienza, seguitano con fatti, & con opere la voce di chi loro commanda; & quasi in vn momento insieme, & prestamente si finisce il predetto commandamento della Maestra, & la perfetta obedienza della discepola, nella velocità del timore di Dio: le quali con grande affetto desiderando salire alla vita eterna, prendono la stretta via, della quale dice il Signore. Stretta è la via, che conduce alla vita. Et non viuendo à suo modo, ne obedendo à i proprij desiderij, & piaceri, ma caminando secondo il parere, & commandamento altrui, desiderano viuendo ne i Monasterij, hauere l'Abbadessa per Superiore. Senza dubio queste tali imitano quella sentenza del Signore, che dice. Io non sono venuto à fare la volontà mia, ma di colui, che m'ha mandato. Ma questa sì fatta obedienza all'hora sarà accetta a Dio, & grata a gl'huomini quando quello ch'è commandato non si farà con timore, non tardamente, non tepidamente, ouero con mormoratione, ò risposta, che non li piaccia di farla; imperoche l'obedienza, che si rende à i maggiori, si rende a Dio; perche egli proprio disse: Chi ode voi, ode me. Et bisogna che dalle discepole con buono, & allegro animo sia fatta, perche Dio ama il Datore allegro. Et per tanto

Psalm. 17. Matth. 10. Matth. 7. Ioan. 5. Matth. 10. 2. Cor. 9. Eccl. 35.

tanto ſe la diſcepola obediſce mal volentieri, & mormorarà non ſolo con la bocca, ma anche co'l cuore: ancorche adempia, & faccia il commandamento nondimeno non ſarà accetto a Dio, il quale riſguarda il cuore di quella, che mormora. Et per queſta tale opera, non acquiſta alcuna gratia, anzi incorre nella pena de mormori, ſe già ſodisfacendo non s'emenderà.

Della Taciturnità. Cap. VI.

ACCIAMO quello che dice il Profeta; Io mi propoſi di cuſtodire le vie mie, per non peccare con la lingua mia: ho meſſo la guardia alla mia bocca, diuenni muto, mi ſono humiliato, & mi ſono guardato anco di dire le coſe buone. Qui dimoſtra il Profeta, ſe alcuna volta ſi deue tacere, & guardare da i ragionamẽti buoni, per ſeruare la taciturnità, & ſilentio: quãto maggiormente ſi deue ceſſare dalle male parole per la pena del peccato? Per la grauità dunque del ſilentio, alle perfette diſcepole di rado ſi conceda licenza di parlare anco di coſe buone, ſante, & d'edificatione; però che è ſcritto; Nel molto parlare non ſcamperai dal peccato. Et altroue: La morte, & la vita è nelle mani della lingua. Imperoche parlare, & inſegnare, ſi conuiene alla Maeſtra: tacere, & vdire alla diſcepola. Et per tanto ſe biſognarà dimandare la maggiore d'alcuna coſa, dimandiſi con ogni humiltà, ſoggettione, & riuerenza. Ma le ſcurrilità, ouero parole otioſe, ò che muouono a riſo con eterna clauſura in tutti i luoghi danniamo; & a coſi fatto parlare non permettiamo, che la diſcepola in niun modo apra la bocca.

Pſalm. 38.

Prou. 10.

Prou. 14.

Notino queſto le Monache, & principalmẽte le giouani.

Dell' Humiltà. Cap. VII.

LA Diuina Scrittura, ſorelle, ci grida dicendo; Chiũque s'eſſaltarà ſarà humiliato, & chi s'humiliarà ſarà eſſaltato. Quando dunque dice coſi viene a moſtrarci, ch'ogni eſſaltatione è ſpetie di ſuperbia. Dalla qual coſa moſtra guardarſi il Profeta; quando dice: Signore il cuor mio non s'è eſſaltato, ne gl'occhi miei ſi ſono eleuati in alto, ne caminai in coſe grandi, ne in coſe marauiglioſe ſopra di me. Ma

Luc. 14.

Pſalm. 130.

che feci? Se io di me medeſimo non ſentiua humilmente, ma eſ-ſaltai l'anima mia, retribuiſci all'anima mia ſi come a fanciullo dislattato dalla madre ſua. Onde, ſorelle, ſe vogliamo ſalire alla più alta cima della ſomma humiltà, & velocemente peruenire a quella celeſte eſſaltatione, alla quale s'aſcende mediante l'humiltà della preſente vita, ci biſogna con l'opere noſtre aſcendenti, drizzare quella ſcala, che apparue in ſonno a Giacob, per la quale gli erano moſtrati gl'Angeli che diſcendeuano, & ſaliuano. Per lo quale diſcendere, & ſalire, ſenza dubio neſſun'altra coſa intendiamo, ſe non che per ſuperbia ſi diſcende, e per humiltà s'aſcende. Et eſſa ſcala dritta ſignifica la noſtra vita in queſto ſecolo, la quale humiliato che s'è il cuore, è drizzata dal Signore verſo il Cielo. Perche i lati d'eſſa ſcala, diciamo, che ſono il noſtro corpo, & l'anima. Ne i quali lati, la diuina vocatione ha inſerto diuerſi gradi d'humiltà, ouero di diſciplina, accioche noi per eſſi aſcendiamo.

Geneſ. 28.

GRADO I.

IL primo dunque grado dell'humiltà è, ſe ponendoſi la Monacha ſempre il timore di Dio innãzi a gl'occhi, al tutto ſi guarderà di non mai dimenticarſelo. Et ſempre ſi ricordi di tutte le coſe commãdate da Dio, & che quelle, le quali diſpregiano Dio, incorrono per li loro peccati nelle pene infernali: & ſempre nel-l'animo ſuo riuolga la vita eterna, preparata a quelli che temono Dio; Et guardandoſi ogn'hora da vitij, & peccati, cioè delle cogitationi, della lingua, de gli occhi, delle mani, de piedi, & della propria volontà, s'affretti di tagliar via tutti i deſiderij carnali. Penſi d'eſſer ſempre, & ad ogn'hora dal cielo riſguardata da Dio, & in ogni luogo i ſuoi fatti eſſer veduti dall'aſpetto della diuinità & ogn'hora eſſer da gli Angeli annunciati a Dio. Et queſto ce lo manifeſta il Profeta, quando moſtrandoci Dio eſſer ſempre preſente alle cogitationi noſtre, dice Dio ſottilmente cerca, & eſſamina i cuori, & le reni. Et anco il Signore sà le cogitationi de gli huomini, Imperoche ſono vane. Et ancora dice. Tu hai inteſo le mie cogitationi da lontano: Et che la cogitatione dell'huomo ſi confeſſerà a te. Imperò accioche l'humil ſorella ſia ſollecita circa le cogitationi ſue peruerſe, dica ſempre nel cuor ſuo. All'hora ſarò ſenza macchia innanzi alla Diuina preſenza, quando dalle mie iniquità mi guarderò. Et in tal modo ci è vietato a fare la propria volontà, quando la ſcrittura ci dice. Et dalle volontà tue ti guarda. Et anchora preghiamo il Signore nell'Oratione, che ſia fatta in noi la ſua volontà.

Pſalm. 7. Pſalm. 93. Pſal. 138. Pſalm. 75. Pſalm. 17. Ezech. 28. Matth. 6.

RAGIO-

RAGIONEVOLMENTE dunque ci è insegnato di non fare la propria volontà, quádo ci guardiamo da quello, che la Scrittura dice: Sono alcune vie, che parono à gli huomini dritte, & buone, il fine delle quali ne sommerge nel profondo dell'inferno. Et quando ancho ci guardiamo da quello che è detto de i negligenti. Sono corrotti, & fatti abomineuoli ne i loro piaceri. Quanto à i desiderij carnali, debbiamo credere, che sempre Dio ci sia presente, dicendo il Profeta al Signore: Innanzi a te Signore è ogni mio desiderio. Debbiamo dunque guardarsi dal cattiuo desiderio, perche la morte è posta appresso l'entrata della dilettatione. Onde ne commanda la Scrittura dicendo. Non andare doppò le tue concupiscenze. Se dunque gli occhi del Signore, veggono sottilmente i buoni, & i rei; & se il Signore sempre dal Cielo riguarda sopra i figliuoli de gli huomini, per vedere se si troua alcuno, che conosca Dio, ò che lo cerchi, & se da gli Angeli a noi deputati, ogni dì, & ad ogn'hora, sono annũtiate l'opere nostre al Signore Iddio fattor nostro, & creatore di tutte le cose. Per certo, sorelle, sempre ci deuemo guardare, si come dice il Profeta nel salmo. Che mentre decliniamo nel male, & diuentiamo inutili, Dio non ci risguardi, & perdonandoci in questo tempo per la sua pietà, & aspettando che in meglio ci conuertiamo, nel futuro secolo non ci dica. Tu facesti le tali, & tali cose, & io mi tacqui.

Diuisione. Prou. 16. Psal. 52. Psal. 30. & 37. Eccl. 8. Psal. 33. Isa. 33. Psal. 52. Psal. 49.

GRADO II.

IL secondo grado dell'humiltà è, se non amando la persona la propria volontà, non si diletti adempire i suoi desiderij, ma seguiti con fatti quella voce del Signore, che dice: Non sono venuto a fare la mia volontà, ma quella di colui, che m'ha mandato. Similmente dice la Scrittura: la propria volontà ha pena, & la necessità partorisce corona.

Ioan. 6.

GRADO III.

IL terzo grado dell'humiltà è che per amor di Dio, & con ogni obedienza la Monacha sia soggetta alla Maggiore imitando il Signore, del quale dice l'Apostolo, che fu obediente sino alla Morte.

Phil. 2.

GRADO IIII.

IL quarto grado dell'humiltà è s'in essa obedienza incontrandoli cose dure, & contrarie, ouero essendoli fatte qualsiuoglia ingiurie, con tacita conscienza abbracci la patienza, & sopportando, non si stracchi, ne si parta; dicendo la Scrittura; Chi perseuerarà sino alla fine, sarà saluo. Et altroue, Cõfortisi il cuor tuo, & aspetta il Signore. Et mostrando in che modo il fedele debbia soppor-

Matt. 10. & 24. Psal. 26.

sopportare per il Signore tutte le cose, etiamdio contrarie, dice in persona d'essi sofferenti: Per te siamo tutto il giorno tormentati a morte, & estimate come pecore da macello. Et securi della speranza della diuina retributione, con allegrezza soggiongendo; dicono: Ma in tutte queste cose siamo vincitori per amore di colui, che ci ha amati. Et similmente in altro loco la Scrittura dice: Tu Dio ci hai prouati, & essaminati, mediante il fuoco, come si essamina l'argento, tu ci conducesti nel laccio, & hai posto le tribulationi sopra le nostre spalle. Et per mostrarne, che ci bisogna stare sotto la Superiore; soggiõge dicendo: Tu hai posto huomini sopra i capi nostri. Queste tali certamente adempiono anco il cõmandamẽto del Signore mediante la patiẽza nelle cose auuerse, & nell'ingiurie, però che essendo percosse in vna guancia, porgono l'altra, & a chi loro toglie la tonica, lasciano anco il mantello, & essendo angariate, & fatte andare per forza vn miglio, di loro volontà vanno due. Et con l'Apostolo Paolo sostengono le false sorelle, & ogni persecutione, & benedicono, chi loro maledice.

Psal. 43. Rom. 8. Psal. 65. Matth 5. Luc. 6. 2. Cor. 11.

GRADO V.

IL quinto grado dell'humiltà, è se la Monacha non asconderà al suo Padre spirituale alcuno de i mali pensieri, che li vengono in cuore, ouero i mali che occultamente ha commessi, ma humilmente a lui li confesserà. Al che fare la Scrittura ci conforta; dicendo: Scuopri al Signore la via tua, & spera in lui. Et altroue dice: Confessateui al Signore, perche e buono, & in eterno dura la misericordia sua. Et similmente il Profeta dice: Io t'ho manifestato il mio peccato, & non t'ho nascosto le mie ingiustitie. Ho detto, Io pronuntiarò, & confessarò contra me stesso, le mie ingiustitie al Signore, & tu perdonasti l'impietà del cuor mio.

Psal. 36. Psal. 105. Psal. 31.

GRADO VI.

IL sesto grado dell'humiltà è se la Monacha sia contẽta d'ogni viltà, & estremità, & a tutte le cose commandateli si giudica, come mala, & indegna operaria, dicendo col Profeta; A nulla sono ridotta, & non me n'era accorta; come vn giomento sono diuentata appresso di te, & io sempre teco.

Psal. 72.

GRADO VII.

IL settimo grado dell'humiltà è, se la Monacha non solamente dica con la lingua, ma anco creda con l'intimò dell'affetto del cuore esser inferiore, & più vile di tutte, humiliandosi, & dicendo col Profeta; Io sono vn verme, & non creatura humana, opprobrio de gli huomini, & abiettione della plebe. Essendo essaltato mi sono humiliato, & confuso. Et similmente: Buon per me, che m'hai humiliato, acciò ch'io impari i tuoi commandamenti.

Psal. 21. Psal. 87. Psal. 118.

GRA-

GRADO VIII.

L'Ottauo grado dell'humiltà è, se la Monacha niuna cosa faccia, se non quello, che la commune Regola del Monasterio, ò gli essempi delle Maggiori la confortano:

GRADO IX.

IL Nono grado dell'humiltà è, se la Monacha raffreni la lingua dal parlare, & tenendo silentio non parli prima che sia domandata, mostrandone la Scrittura, che nel molto parlare non si fuggirà il peccato; & che l'huomo loquace nõ sarà indrizzato sopra la terra.

Prou. 10.
Psalm. 139.

GRADO X.

IL Decimo grado dell'humiltà è, che la Monacha non sia facile, ne pronta a ridere; perche è scritto; Lo stolto essalta la voce sua nel riso.

Eccl. 21.

GRADO XI.

L'Vndecimo grado dell'humiltà è, che la Monacha quãdo parla, parli pianamente, & senza ridere, humilmẽte con grauità, poche parole, ragioneuoli, & senza gridare; essendo scritto; Il sauio si fa conoscere con poche parole.

GRADO XII.

IL Duodecimo grado dell'humiltà è, che la Monacha nõ solamẽte co'l cuore, ma anco cõ il corpo dimostri sempre a quelli che la veggono, humiltà, cioè nell'essercitio; nel Monasterio, nel l'Oratorio, nell'horto, & douunque si trouarà sedendo, andando, ò stando in piedi: stia sempre co'l capo chino, & con gl'occhi fissi in terra: stimandosi sempre colpeuole de suoi peccati, di già pensi esser presentata al tremendo giuditio di Dio; dicendo sempre nel suo cuore quello, che disse il Publicano Euangelico, stando con gli occhi fissi in terra. Signore non son degno io peccatore di leuare gli occhi miei verso il Cielo. Et col Profeta ancora; Io mi sono piegato, & humiliato da ogni parte. Poi dunque, che la Monaca sarà salita sopra tutti questi gradi d'humiltà, subito peruerrà a quella charita di Dio, la quale essendo perfetta, scaccia via il timore: mediãte la quale comincierà ad esseguire come per santa vsanza quasi naturalmente, senza fatica alcuna, tutte quelle cose, che prima non senza timore osseruaua; non più per timore dell'inferno, ma per amore di Christo, & per la buona consuetudine fatta, & dilettatione delle virtù. Il che il Signore si degnarà dimostrare nella sua operaria mõda da vitij, & da peccati, mediante la gratia dello Spirito santo.

Luc. 18.
Psalm. 118.
1. Ioa: 4.

De gli Officij Diuini, la notte.
Cap. VIII.

EL tempo dell'inuerno, cioè dalle Calende di Nouembre inſino à Paſqua, ſecõdo vna ragioneuole conſideratione, è da leuarſi all'ottaua hora di notte, accioche dormito, che haueranno le ſorelle poco più della metà della notte, già digeſte, ſi leuino. Et quel tẽpo, che reſta doppò le vigilie, ſi ſpenda in meditationi, eccetto quelle ſorelle, che hanno anco biſogno d'imparare alcuna coſa circa il ſalterio, ouero lettioni. Ma da Paſqua inſino alle ſopradette Calende di Nouembre, così ſi temperi l'hora di dire le Vigilie, che fatto vn breuiſſimo interuallo, nel quale le ſorelle poſſano vſcire fuòra a biſogni della natura, ſubito ſi comincino le laudi, le quali ſi deuono dire incominciando la luce del giorno.

Quanti Salmi ſi debbiano dire nell'hore della Notte.
Cap. IX.

NEL tempo dell'Inuerno, detto prima il verſo: Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me feſtina: poi ſi deue dire tre volte; Domine labia mea aperies, & os meum annunciabit laudem tuam, al quale verſo ſi deue ſoggiongere il terzo Salmo; Domine, qui multiplicati ſunt, & la Gloria: & dopò queſto ſi deue dire, ouero cantare il Salmo nonageſimo quarto, cioè, Venite exultemus, con l'Antifona: doppò ſeguiti l'Ambroſiano, cioè l'Hinno, & appreſſo ſei Salmi con l'Antifone: i quali Salmi finiti, & detto il Verſo, dia la benedittione l'Abbadeſſa: & ſedendo tutte nelle loro ſedie, ſiano lette dalle Sorelle ſucceſſiuamente nel libro poſto ſopra il lettorino, tre lettioni, fra le quali ſi cantino tre Reſponſorij, cioè dua ſenza Gloria, & doppò la terza lettione, quella che canta detti Reſponſorij, dica la Gloria, la quale ſubito, che la Cantora comincia a dire, tutte ſi leuino da ſedere, ad honore, & riuerenza della Santiſſima Trinità. Et ſiano i detti libri, ne i quali ſi hanno a dire le dette lettioni della Diuina Scrittura; sì del vecchio, come del nuouo Teſtamento: & le loro eſpoſitioni ſiano fatte da nominatiſſimi, & Orthodoſſi, & Cattolici Padri. Et

doppò

doppò queste tre lettioni, & loro Responsorij, seguitino gli altri sei Salmi da cantarsi cō l'Alleluia, & detti questi, si reciti la lettione dell'Apostolo, cioè il Capitolo, il verso, la supplicatione, delle Letanie, cioè il Kyrie eleisō, e così si finiscano le Vigilie notturne.

Come si debbiano celebrare le Vigilie della Notte nel tempo dell'Estate. Cap. X.

DA Pasqua insino alle Calende di Nouembre, si dica tutta la quantità de Salmi, che s'è detta di sopra, ma non si leggano già le lettione nel libro per la breuità delle notti; ma in luogo delle dette tre lettioni, se ne dica a mente vna del Testamēto vecchio; dopò la quale si soggiunga vn breue Responsorio, & tutte l'altre cose si facciano, come di sopra è detto, cioè che alle Vigilie della notte, non si dicano mai manco di dodeci Salmi, oltre al Terzo. Domine quid multiplicati sunt, & il nonagesimo quarto; Venite exultemus Domino.

Come si debbiano celebrare le Vigilie nelle Domeniche. Cap. XI.

NEL giorno della Domenica, le Monache si leuino alle Vigilie più per tempo, & in dirle, si tenga quest'ordine, cioè che detti, come di sopra ordinammo, sei Salmi, & il Verso, sedendo tutte per ordine distintamente nelle Sedie, si leggano nel libro (come di sopra dicemmo) quattro Lettioni con i loro Responsorij, & solo nel quarto Responsorio si dica dalla Cantora la Gloria, la quale subito ch'ella comincia, tutte con riuerenza si leuino sù. Doppò le quali lettioni seguitino per ordine sei altri Salmi, con l'Antifone, come quelli di prima, & similmente il Verso. Doppò le quali di nuouo si leggano altre quattro Lettioni con i loro Responsorij, secondo l'ordine sopradetto. Doppò le quali, si dicano tre Cantici de Profeti, secondo che ordinarà l'Abbadessa, i quali Cantici si salmeggino con l'Alleluia. Et detto che sarà il Verso, & l'Abbadessa hauerà dato la benedittione si leggano altre quattro Lettioni del nuouo Testamento secondo l'ordine dato di sopra. Et doppò il quarto Responsorio l'Abbadessa incominci l'Hinno, Te Deum laudamus,

 & quello

& quello finito, legga l'Abbadeſſa la lettione dell'Euangelio con honore, & tremore, ſtando tutti in piedi, la quale Lettione Euãgelica finita, che ſarà, riſpondano tutte. Amen. & ſubito l'Abbadeſſa ſoggiunga l'Hinno, Te decet laus, & data la benedittione, ſi comincino le laudi. Il qual ordine delle vigilie, egualmente ſi tenga il dì della Domenica in ogni tempo, coſi d'eſtate, come d'inuerno, ſaluo ſe a caſo, (il che non ſia) più tardi ſi leuaſſero, imperoche all'hora ſi deue abbreuiare alcuna coſa delle Lettioni, ò Reſponſorij; la qual coſa però al tutto s'habbia cura, che non auuenga, & ſe pure auuerrà in choro degnamente a Dio ſodisfaccia quella, per la cui negligenza ſarà ciò accaduto.

In che modo ſi debbia celebrare l'Officio delle Laudi nel dì della Domenica. Cap. XII.

IL dì della Domenica alle laudi in prima ſi dica il Salmo ſeſſageſimo ſeſto: Deus miſereatur noſtri; ſenza Antifona, & doppò quello ſi dica il Salmo quinquageſimo; Miſerere mei Deus, con l'Alleluia; poi ſi dica il centeſimo decimo ſettimo; Confitemini domino, & il ſeſſageſimo ſecondo; Deus Deus meus, dopò le benedittioni: Benedicite omnia opera Domini Domino, & le laudi: Laudate Dominum de Cœlis, vna Lettione dell'Apocaliſſe, cioè il Capitolo, il Reſponſorio, l'Ambroſiano, cioè l'Hinno, il Verſo, il Cantico dell'Euangelio, cioè Benedictus Dominus Deus Iſrael, le Letanie; Kyrie eleiſon, & Pater noſter, & coſi è finito.

In che modo ſi debbiano celebrare le Laudi ne' dì priuati. Cap. XIII.

E' giorni priuati coſi ſi celebri l'Officio delle Laudi, cioè dicaſi il ſeſſageſimo ſeſto Salmo; Deus miſereatur noſtri; ſenza Antifona alla diſteſa; prolongandolo alquanto, come ſi fa la Domenica; accioche tutte ſi ritrouino al quinquageſimo: Miſerere mei Deus, il quale ſi dica con l'Antifona: doppò il quale ſi dicano due altri Salmi ſecondo l'vſanza, cioè la ſeconda feria, il quinto; Verba mea, & il trigeſi-

mo quinto: Dixit iniuſtus. La Terza feria, il quadrageſimo ſecondo. Iudica me Deus, & il quinquageſimo ſeſto; Miſerere mei Deus, quoniam in te confidit anima mea. La Quarta feria il ſeſſageſimo terzo: Exaudi Deus orationem meam cum deprecor, & il ſeſſageſimo quinto: Te decet Hymnus Deus. La Quinta feria, l'ottuageſimo ſettimo: Dominus Deus ſalutis meæ, & l'ottuageſimo nono. Domine refugium. La Seſta feria il ſettuageſimo quinto: Notus in Iudæa Deus, & il Nonageſimo primo: Bonum eſt confiteri Domino. Et il Sabbato ſi dica il centeſimo quadrageſimo ſecondo. Domine exaudi orationem meam, auribus percipe obſecrationem meam, & il Cantico del Deuteronomio; Audite Cœli, quæ loquor, il quale ſi diuida in due Glorie, percioche tutti gl'altri Cantici de Profeti ſi deuono dire vno per ciaſcun giorno, ſi come ſalmeggia la Chieſa Romana. Et dopò queſte coſe ſeguitino le Laudi; cioè, Laudate Dominum de Cœlis, doppò dicaſi vna Lettione dell'Apoſtolo, cioè il Capitolo, il Reſponſorio, l'Ambroſiano, il Verſo, il Cantico dell'Euangelio, le Letanie, & coſi ſono finite. Ne mai paſſi l'Officio delle Laudi, & del Veſpero, che la Superiora in Choro non dica. Vdendo tutte nell'vltimo l'oratione del Signore; cioè Pater noſter, per le ſpine de gli ſcandali, che naſcer ſogliono, acciochè le congregate mediante la conditione promeſſa, che dicano nelle parole, Dimitte nobis debita noſtra, ſicut & nos dimittimus debitoribus noſtris, ſi purghino, & emendino da coſi fatto vitio; ma nell'altre hore, l'vltima parte di detta Oratione, cioè; Et ne nos inducas in tentationem, in tal modo, ſi dica forte, che da tutti ſi riſponda; Sed libera nos à malo.

Deuter. 32.

Laudate dñum omnes gentes. Pſalm. 116.

In che modo ſi celebrino le Vigilie nelle feſte de Santi. Cap. XIIII.

NELLE feſtiuità de Santi, & in tutte le ſolennità ſi faccia come habbiamo detto douerſi fare il giorno della Domenica, eccetto, che ſi dicano li Salmi, l'Antifone, & le Lettioni appartenenti ad eſſo giorno, & feſta; ma il modo ſopradetto ſia oſſeruato.

In quali tempi si dica l'Alleluia.
Cap. XV.

ALLA santa Pasqua insino alla Pentecoste, così nei Salmi, come ne i Responsorij, senza intermissione si dica l'Alleluia. Ma dalla Pentecoste insino al principio di Quaresima ogni notte si dica solo à i Notturni, con i sei vltimi Salmi. Et fuori della Quaresima ogni Domenica i Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Sesta, & Nona, si dicano con l'Alleluia: & il Vespero si dica con le sue Antifone, ma i Responsorij mai si dicano con l'Alleluia, se non da Pasqua, insino alla Pentecoste.

In che modo i Diuini Officij si celebrino il giorno.
Cap. XVI.

Psalm. 18.

COME dice il Profeta: Io ti ho lodato sette volte il giorno: il quale sacrato numero settenario così sarà da noi adempito, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero, & Compieta pagheremo il debito della nostra seruitù. Perche di queste hore intese il Profeta; quãdo disse: Sette volte il giorno ti ho lodato. Et delle Vigilie notturne; quando disse: A mezza notte mi leuaua à confessarti. In questi tempi dunque delle Laudi; di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespero, & Compieta rendiamo laudi al nostro Creatore sopra i giuditij della giustitia sua, & a confessarlo, & lodarlo leuiamoci la notte.

Ibidem.

Quanti Salmi si debbiano dire nell'hore predette.
Cap. XVII.

HAVENDO già ordinato quanto al Salmeggiare dei Notturni, & delle Laudi, hora veggiamo nell'hore seguenti, che s'ha da fare. All'hora dunque di Prima, si dica primieramente il Verso: Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina, la Gloria, & l'Hinno della medesima hora, poi

tre Salmi distintamente, & non sotto vna Gloria. I quali finiti si reciti vna Lettione, cioè il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, & l'Oratione. Terza, Sesta, & Nona si dicano col medesimo ordine, cioè i Versi, & Hinni di ciascuna di dette hore, tre Salmi. Il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, & l'Oratione. Ma se la Cõgregatione sarà maggiore, dicansi detti Salmi cõ l'Antifone: ma essendo minore, si salmeggino alla distesa. L'Offitio del Vespero si termini con quattro Salmi, & con l'Antifone; dopò i quali Salmi si dica il Capitolo, il Responsorio, l'Ambrosiano, cioè l'Hinno, il Verso, il Cantico dell'Euangelio, cioè Magnificat, il Kyrie eleison, l'Oratione Dominicale del Signore, & l'Oratione. Compieta sia terminata condire tre Salmi, i quali si debbiano dire senz'Antifona alla distesa, poi si dica l'Hinno di detta hora, il Capitolo, il Verso, Kyrie eleison, la benedittione, & l'Oratione.

Maior Congregatio dicitur q̃ est supra 30. minor quæ est infra.

Luc. 1.

Matth. 6.

Con che ordine debbiano esser detti essi Salmi. Cap. XVIII.

PRIMIERAMENTE nell'hore del dì, sempre si dica il Verso, Deus in adiutorium meũ intende; Domine ad adiuuandũ me festina, la Gloria, & l'Hinno di ciascuna hora; Doppò all'hora di Prima, la Domenica si debbiano dire quattro Capitoli del Salmo cẽtesimo decimo ottauo; Beati immaculati in via, & all'altre hore, cioè Terza, Sesta, & Nona si dicano tre Capitoli per ciascun'hora del sopradetto Salmo. A Prima della seconda feria si dicano tre Salmi, cioè il primo: Beatus vir: il secondo, Quare fremuerunt gentes, & il sesto: Domine ne in furore tuo, & cosi per ciascun giorno insino alla Domenica, si dicano a Prima per ordine tre Salmi, insino al decimo nono. Exaudiat te Dominus, in tal modo però, che il Nono cioè, Confitebor, & il decimo settimo; cioè Diligam te Domine, si diuidano in due Glorie, & cosi si faccia, che alle Vigilie, la Domenica s'incominci sempre dal vigesimo Salmo, cioè, Domine in virtute tua. A Terza, Sesta, & Nona della seconda feria, si dicano noue Capitoli, che restano del Salmo centesimo decimo ottauo, cioè tre Capitoli per ciascuna dell'hore predette. Finito dunque il detto Salmo centesimo decimo ottauo in questi due giorni, cioè della Domenica, & seconda feria. Nella terza feria, à Terza,

Sesta, & Nona, si salmeggino tre Salmi per hora, cominciando dal centesimo decimo nono; cioè; Ad Dominum cum tribularer clamaui, insino al centesimo vigesimo settimo: Beati omnes, qui timent Dominum, che sono noue Salmi: i quali stessi sempre insino alla Domenica alle medesime hore si replichino ogni giorno, seruando però ogni dì vna stessa, & vniforme dispositione d'Hinni, Versi, & Capitoli; di maniera, che sempre la Domenica si cominci dal centesimo decimo ottauo salmo.

Diuisione I.

A Vespro ogni dì si cantino quattro Salmi, i quali comincino dal centesimo nono. Dixit Dominus, continuando insino al centesimo quadragesimo settimo: Lauda Hierusalem Dominum: eccetto quelli, che si sequestrano in diuerse hore, cioè dal centesimo decimo settimo: Confitemini; insino al centesimo vigesimo settimo: Beati omnes, eccetto anco il centesimo trigesimo settimo: Ecce nunc benedicite Dominum, & il centesimo quadragesimo secondo. Domine exaudi orationem meam, auribus percipe. Gli altri tutti si deuono dire à Vespero. Ma perche vengono a mancarui tre Salmi, però si deuono diuidere quelli, che nel sopradetto numero sono più lunghi, & maggiori, cioè il centesimo trigesimo ottauo: Domine probasti me, & il cētesimo quadragesimo terzo: Benedictus Dominus Deus meus, & il centesimo quadragesimo quarto: Exaltabo te Deus meus Rex: ma il cētesimo sesto decimo, cioè; Laudate Dominum omnes gentes, perche è piccolo, si congiunga co'l centesimo quinto decimo; cioè; Credidi propter quod; Accommodato dunque l'ordine de Salmi Vespertini, l'altre cose, cioè Capitoli, Responsorij, Hinni, Versi, & Cantici, si dicano nel modo, che habbiamo ordinato di sopra. Et all'hora di Compieta ogni giorno si replichino i medesmi Salmi; cioè il quarto; Cum inuocarem, il nonagesimo: Qui habitat, & il centesimo trigesimo terzo; Ecce nunc.

Diuisione II.

DIsposto l'ordine della Salmodia del giorno tutti gl'altri Salmi, che restano, egualmente si diuidano nelle Vigilie di sette notti: in tal modo, che diuidendo quelli, che sono fra loro più lunghi, ne siano ordinati dodeci per ciascuna notte; Ma sopra tutto ammoniamo, che se per sorte questa distributione de Salmi dispiacesse ad alcuno, ordini esso, secondo che altrimente giudicherà esser meglio, pur che per ogni modo a questo s'attenda, che ogni settimana si salmeggi tutto il Salterio di numero de cēto cinquāta Salmi: Et il dì della Domenica alle Vigilie, sempre si cominci da capo: Imperoche le Monache, le quali per il circolo

della

della settimana non salmeggiano tutto il Salterio con i soliti Cantici, mostrano troppo pigro il seruitio della loro diuotone: conciosia, che noi leggiamo i nostri santi Padri feruentemente questo hauer adempiuto in vn giorno, che piaccia a Dio, che noi tepide per tutta la settimana perfettamente facciamo.

Nota.

Della disciplina del Salmeggiare. Cap. XIX.

N ogni luogo crediamo esser la diuina presenza, & gli occhi del Signore per tutto sottilmente considerare i buoni, & i rei, nondimeno sēz'alcun dubbio questo crediamo, che massimamēte auuenga, quando noi stiamo all'offitio Diuino, & però sempre ricordiamoci di quello, che dice il Profeta: Seruite al Signore con timore, & in altro luogo: Salmeggiate sapientemente, & nel conspetto de gli Angeli salmeggiarò a te. Consideriamo dunque in che modo ci bisogni stare alla presenza di Dio, & de gl'Angeli suoi, & stiamo in modo a salmeggiare, che la nostra mente s'accordi con la voce nostra.

Psal. 2.
Psalm. 46.
Psalm. 137.

Della riuerenza dell' Oratione. Cap. XX.

E volendo noi dire a gli homini potenti alcuna cosa, non presumiamo ciò fare se non con humiltà, & riuerenza, quanto maggiormente debbiamo pregare, & supplicare a Dio Signore di tutte le cose con ogni humiltà, & pura diuotione? Et sappiamo, che non in molto parlare, ma in purità, & nettezza di cuore, & in compuntione di lagrime, voi douete essere essaudite. Et per tanto l'oratione deue esser breue, & pura; saluo se per affetto d'inspiratione della diuina gratia non fosse prolongata. In Conuento nondimeno al tutto si abbreuij l'oratione, & fatto segno dalla Superiora tutti insieme si leuino.

Matth. 6.

Delle Decane del Monasterio.
Cap. XXI.

Act. 6 idest 30. supra c. 17.

E la Congregatione sarà maggiore, eleggãsi d'essa Sorelle di buon testimonio, & di santa conuersatione, & constituiscansi Decane, le quali habbiano sollecitudine delle loro Decanie in tutte le cose, secondo i commandamenti di Dio, & i precetti della loro Abbadessa; le quali Decane siano elette tali, che à loro sicuramẽte possa l'Abbadessa compartire i suoi pesi. Et non s'eleggano per ordine, ma per merito di vita, & di dottrina, & di sapienza. Ma se alcuna d'esse gonfiata forse di superbia, sarà trouata riprensibile, & essendo corretta vna, due, & tre volte, non si vorrà emẽdare, sia deposta, & vn'altra che ne sia degna, sia in luogo suo sostituita; Et il medemo ordinamo si faccia della Priora.

Exo. 18.

Matth. 18.

Come debbiano dormire le Monache.
Cap. XXII.

IASCVNA delle Sorelle dorma in vn letto da per se, & habbiano i letti, & suoi finimenti, secondo il modo della conuersatione & ordine dell'Abbadessa. Tutte (se si può fare) dormano in vn luogo medesimo, ma se la moltitudine non lo permette, dormano a diece a diece, ouero a vinti, a vinti, con le più vecchie che di loro habbiano cura, & sollecitudine. Et nella medesima cella continuamente insino alla mattina, stia il lume acceso; Dormano vestite, & cinte con cingoli, ouero funi, & mentre dormono non habbiano coltelli a canto, accioche per caso dormendo non si facessero male, & accioche le Monache siano sempre apparecchiate al Diuino seruitio, che fatto il segno, & leuatesi senza dimora, s'affrettino (però con grauità, & modestia) di preuenirsi l'vn l'altra all'Officio Diuino. Le Sorelle più giouani non habbiano letti l'vna appresso l'altra, ma stianò mescolate con le più vecchie, & leuandosi a l'opra di Dio, moderatamente se eccitino, & confortino l'vna l'altra per l'escusationi delle sonnolente.

✠

Della

Della Scommunica delle Colpe. Cap. XXIII.

E alcuna Sorella sarà trouata contumace, ouero inobediente, ò superba, ò mormoratrice, ò in cosa alcuna contraria alla santa Regola, & disprezzatrice de cõmandamenti delle sue maggiori, questa tale secondo il precetto di Nostro Signore sia ammonita la prima, & seconda volta dalle sue maggiori secretamente, & se non s'emendarà, sia in presenza di tutte publicamẽte ripresa, & se anco così non si correggerà, s'intende quale pena sia quella della scommunica, sia scommunicata. Et essendo pure ostinata ancora, sia punita d'afflittione & pena corporale.

Luc. 17.

Quale debbia esser il modo della Scommunica. Cap. XXIIII.

SECONDO il modo della colpa si deue estẽdere la misura della Scommunica, ouero correttione, il quale modo, & misura d'essa colpa, penda, & sia nel giuditio dell'Abbadessa. Se dunque alcuna sorella sarà trouata in più leggiere colpe, sia solamente priuata dalla participatione della mensa. Et questa sarà la pena della priuata dalla participatione della mensa. Che nell'Oratorio, non imponga Salmo, ò Antifona, ò non reciti Lettioni insino che non hauerà sodisfatto; Et dopò che le Sorelle haueranno mangiato, prenda la refettione del cibo sola, cõ quella misura, & à quell'hora, che l'Abbadessa hauerà giudicato conuenirseli; Come se verbi gratia, le Sorelle mangiano a Sesta, quella tale debbia mangiare a Nona, & se le Sorelle a Nona, quella à Vespro, & così faccia insino a tanto, che con sodisfattione conueniente consegua perdono.

Deuter. 25.

Pœna priuatio nis mensæ culpæ leuis.

1. Corint. 5.

Delle Colpe più graui. Cap. XXV.

QVELLA Sorella, che è obligata a pena di più graue colpa, sia sospesa dalla mensa, & dall'Oratorio, niuna delle Sorelle in cosa alcuna con lei s'accompagni, ne ragioni seco: stia sola all'opera impostali, perseuerando in pianto di penitenza, ricordandosi di quella terribile sentenza

Pœna culpæ grauis priuatio mensæ Oratorij, & communionis sororũ.

1. Cor. 5.

dell'Apostolo, che dice: tale persona esser data à Satanà in morte di carne, accioche nel giorno del Signore lo spirito sia saluo. Sola prenda la refettione del cibo in quella misura, & a quell'hora, che l'Abbadessa giudicherà esserli conueniente; Non sia benedetta da niuna, che passi, ne anco il cibo, che se li dà.

Di quelle che senza commandamento dell'Abbadessa pratticano con le scommunicate. Cap. XXVI.

E alcuna Sorella senza commandamento dell'Abbadessa, presumerà di pratticare in alcun modo con la Sorella scommunicata, ò parlargli, ò mandargli ambasciate, incorra in simile vendetta di scommunica.

Come debbia esser sollecita l'Abbadessa circa le scommunicate. Cap. XXVII.

ON ogni sollecitudine habbia cura l'Abbadessa delle Sorelle, che peccano, percioche, Non quelle, che sono sane, ma l'inferme hãno bisogno del Medico. Et per tanto deue come sauio Medico vsare ogni rimedio, & mandare separatamẽte, quasi occulte consolatrici, alcune delle sorelle più vecchie, & sauie, le quali quasi secretamente consolino la trauagliata sorella, prouocandola ad humile sodisfattione,& consolandola,accioche non sia absorta da maggior tristitia: ma come dice l'Apostolo: Confermisi in quella la charità,& sia per lei pregato da tutte. Imperoche grandissima sollecitudine deue hauere l'Abbadessa circa le sorelle, che peccano, & con ogni sagacità, & industria procurare che non si perda alcuna delle pecorelle a se commesse, & sappia hauere riceuuto cura dell'anime inferme, & nõ Tirannide sopra le sane, & tema le minaccie del Profeta, per lo quale dice Dio. Voi pigliauate quello,che vedeuate esser grasso, & quello, che era debole, scacciauate via. Et imiti l'essempio del buon pastore,il quale lasciate nouantanoue pecore ne i monti,andò à cercar vna sola,che era smarrita: all'infermità della quale hebbe tanta compassione, che si degnò ponerla sopra le sue sacre spalle, & riportarla al gregge.

Matth. 9.

2. Corint. 2.

Ezech. 34.

Luc. 16.

Di quelle, che essendo più volte corrette, non s'emendano. Cap. XXVIII.

SE alcuna Sorella per qualunque colpa, più volte corretta, & anco scommunicata, non s'emenderà, sia di nuouo aspramente corretta, cioè con punitione di batticure contro di lei si proceda. Et se ne anco a questo modo si correggerà, ouero forse insuperbita, vorrà difendere l'opere sue (il che non piaccia a Dio) all'hora l'Abbadessa faccia come il sauio Medico, il quale hauendo vsato fomentationi, & vnguenti d'essortationi, medicamenti di Scritture diuine, & in vltimo il fuoco della scommunica, & batticure, finalmente vede niente giouare l'industria sua, vsi, & adoperi quella cosa, la quale è maggiore di tutte, cioè l'Oratione sua, & di tutte le sorelle, per colei, accioche il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all'inferma sorella. Et se ne anco per questo modo sarà risanata, all'hora finalmente adoperi il ferro da tagliare, come dice l'Apostolo. † Leuateui dinanzi l'huomo maluagio. Et altroue: Se l'infidele si parte, partasi, accioche vna pecora inferma non contamini tutto il gregge.

Doctrina aurea.

† Hoc hodie fieri nō pōt stā te phibitione Cōc. Trid sess. 25. c. 5. & Pij Papę V sub die 1. Febr. 1569.

1. Cor. 5. 1. Cor. 7.

Se si deuono di nuouo riceuere le Sorelle, che si partono dal Monasterio. Cap. XXIX.

LA sorella, che per proprio vitio si parte, ouero è cacciata dal Monasterio, volendo ritornare, prometta prima ogni emendatione del vitio, per lo quale si parti, & così sia poi riceuuta nell'vltimo grado, accioche per questo si proui la sua humiltà, & se di nuouo si partirà, sia in questo modo fin'alla terza volta riceuuta. Ma dall'hora in poi sappia ogni via di ritornare, deuergli esser denegata.

Delle fanciulle di minore età come si debbiano correggere. Cap. XXX.

OGNI età, ouero intelletto deue hauere le proprie misure. Et però quante volte le fanciulle, ò più giouani d'età, ò quelle che non sono capaci quanto sia grande la pena della scommunica, commettono alcuno delitto. Queste tali: siano afflitte con gran digiuni, ò raffrenate con aspre battiture, accioche s'emendino.

Della Celleraria del Monasterio.
Cap. XXXI.

LA Celleraria del Monasterio sia eletta d'essa Congregatione, sauia, di maturi costumi, sobria, non molto magnatrice, non superba, nõ turbulenta, non ingiuriosa, non tarda, non prodiga, ma che tema Dio, la quale a tutta la Congregatione sia come madre, habbia cura di tutte le cose, niente faccia senza commandamento dell'Abbadessa, osserui le cose a se imposte, & non contristi le Sorelle, & se alcuna Sorella li domanda alcuna cosa non ragioneuole, non la contristi, sprezzandola, ma con ragione, & humiltà, li nieghi quello che malamente dimanda. Custodisca l'anima sua, ricordandosi sempre di quel precetto dell'Apostolo: Che chi haurà ben ministrato s'acquisterà buon grado. Con ogni sollicitudine habbia cura dell'infermè, delle fanciulle, de forastieri, & de poueri, sapendo, che di tutti questi, senza dubio è per hauere a rendere ragione nel di del giuditio.

Santa dottrina.

1. Timot. 4.

Matth. 25.

Diuisione.

DI tutti i Vasi del Monasterio habbia cura, & d'ogn'altra sostanza, come fossero Vasi sacrati dell'Altare, Non stimi di cosa alcuna deuersi far poco conto, non attenda all'auaritia, & anco non sia prodiga, ne dissipatrice della sostanza del Monasterio, ma ogni cosa faccia misuratamente, & secondo il commandamẽto dell'Abbadessa. Sopra tutto habbia humiltà, & a chi nõ ha da dare cosa tẽporale, †dia almãco buona risposta: pche è scritto: Il buon parlare auanza ogni gran dono. Habbia sotto la sua cura tutte le cose a se imposte dall'Abbadessa & nõ presuma, ne s'impacci di quelle, le quali prohibirà. Senza alterezza mormoratione

† Nota.

Eccl. 18.

nè è tardáza, dia alle Sorelle l'ordinata prouisione del viuere: acciòche non si scandalizzino, ricordandosi secondo il parlare Diuino, qual pena meriti, chi scandalizzerà vno de piccolini. Se la Cōgregatione sarà maggiore, li siano date compagne, dalle quali aiutata ancor essa con buono, & quieto animo, adempia l'officio a se commesso. All'hore competenti si diano quelle cose, che s'hāno a dare, & si dimandino quelle, che si deuono domandare, di maniera che niuna della Casa di Dio si perturbi, ò si contristi.

Matth. 18.

De ferramenti, & altre cose del Monasterio. Cap. XXXII.

IRCA la sostanza del Monasterio in ferramenti, ò vestimenti, ò altra qual si voglia cosa, proueda l'Abbadessa di Sorelle, della vita, & costumi, delle quali sia sicura, & secondo, che giudicherà esser vtile ad esse, ciascuna di dette cose consegni, acciòche da loro siano custodite, & raccolte. Delle quali tutte cose tenga l'Abbadessa vn'Inuentario, acciòche succedendo le Sorelle vna dell'altra nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà, & che cosa riceue. Ma s'alcuna sporcamente, ò negligentemente trattarà le cose del Monasterio, sia ripresa, & nō s'emendando, sia sottoposta alla correttione della Regola.

Se le Monache debbano hauere alcuna cosa propria. Cap. XXXIII.

OPRA il tutto il vitio della proprietà deue esser dalle radici estirpato dal Monasterio, di modo che nessuna presuma ne di dare, ne di riceuere cosa alcuna senza il commandamento dell'Abbadessa, ne hauere alcuna cosa di proprio, nessuna cosa al tutto, ne libro, ne tauolette, ne stilo, ma niente totalmente, non essendo, non che altro lecito alle Monache hauere i proprij corpi, ne la volontà in potestà propria: ma tutte le cose a loro necessarie debbano sperare dalla madre del Monasterio, ne cosa niuna sia loro lecito d'hauere, la quale non l'habbia data, ouero permessa l'Abbadessa, & tutte le cose a tutte siano communi, come

Cap. Abbates. 18. q. 2.

Nota districtā proprij abdicationem.

Act. 4.

c. cũ ad Monasteriũ. de statu Monach.

me è scritto, ne alcuna presuma di dire alcuna cosa esser sua. Et s'alcuna si trouarà dilettarsi di questo pessimo vitio, sia ammonita la prima, & seconda volta, & non s'emendando, sia sottoposta alla correttione.

Se tutte egualmente debbiano riceuere le cose necessarie. Cap. XXXIIII.

Act. 4.

SI come è scritto, si diuideua a ciascheduno, secondo che faceua di bisogno, per le quali parole noi non diciamo, che nel Monasterio sia accettione di persone (il che nō piaccia à Dio) ma consideratione dell'infermità. Di maniera che chi ha bisogno di manco, ringratij Dio, & non si contristi, & chi ha bisogno di più, si humilij per l'infirmità, & non s'insuperbisca per la misericordia, & così tutte le membra saranno in pace. Sopra tutto il male della mormoratione, per qual si voglia causa, in alcuna quantunque picciola parola, ò segno nō apparisca; Et s'alcuna sarà trouata in questa colpa, sia punita di più graue pena.

Salutaris doctrina.

Delle Settimaniere della Cucina. Cap. XXXV.

LE Sorelle così seruano l'vna all'altra, che nessuna sia scusata dall'officio della Cucina, saluo che per infirmità, ò per occupatione in cose di maggior vtilità, perche da questo maggior mercede s'acquista. Alle debole siano procurati aiuti accioche non facciano questo con tristezza: ma tutte habbiano aiuto secondo il modo della Congregatione, & sito del luogo. Se la Congregatione sarà maggiore, la Celleraria sia scusata della Cucina, & così s'altre (come habbiamo detto) fossero occupate in cose di maggior vtilità, tutte l'altre con charità si seruano l'vna all'altra. Quella che deue vscire dalla sua settimana, il Sabbato netti il tutto, lauando i panni, con i quali le Sorelle si rasciugano le mani, & i piedi, & così quella ch'entra, lauino i piedi a tutte, & riconsegnino i Vasi del loro essercitio mondi, & sani alla Celeraria, & essa Celeraria similmente li consegni a quella, che entra,

Discretissima institutio.

accio-

acciochе ſappia, che coſa dà, & che coſa riceue.

Diuiſione.

LE Settimaniere, vn'hora innanzi alla refettione piglino (oltre la loro parte ordinaria) vn poco di pane, & alquanto di beuere, acciochе all'hora della refettione, ſeruano alle loro Sorelle ſenza mormoratione, & graue fatica: nondimeno ne i giorni ſolenni aſpettino inſino, che ſiano dette le Meſſe. Le quali Settimaniere coſi quelle, che entrano, come quelle, che eſcono, la Domenica ſubito finite in Choro le Laudi, ſi gettino a i piedi di tutte le Sorelle, dimandando, che ſia pregato per loro. Quella che eſce dalla ſettimana dica queſto verſo: Benedictus es, Domine Deus, qui adiuuiſti me, & conſolatus es me, & ciò detto tre volte, vſcendo pigli la benedittione. Et quella che entra ſeguiti, & dica: Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me feſtina: & replicato detto verſo tre volte, vſcendo pigli la benedittione, & entri al ſuo offitio.

Vide infra modum petẽti benedictionem.

Delle Sorelle inferme. *Cap.* XXXVI.

AVANTI d'ogni coſa', & ſopra tutte le coſe, ſi deue hauer cura dell'inferme, che coſi ſia loro ſeruito, come a Chriſto, come in verità ſe li ſerue, perche eſſo proprio diſſe. Io fui infermo, & voi mi viſitaſte, & tutto quello, che faceſte ad vno di queſti miei minimi, faceſte a me; Et anco dall'altra parte, eſſe inferme conſiderino che a loro ſi ſerue ad honor di Dio, & non contriſtino le Sorelle che ſeruono con le loro ſuperfluità. Le quali però patientemente ſi deuono ſopportare; perche delle tali s'acquiſta più copioſa mercede. L'Abbadeſſa dunque habbia grandiſſima cura, che in neſſuna coſa, circa loro ſia commeſſa negligenza: alle quali Sorelle inferme ſia deputata vna Camera da per ſe, & vna che le ſerua & tema Dio, & che ſia diligente, & ſollecita.

Matth. 25.

Diuiſione.

L'Vſo de bagni ſia offerto all'inferme, quante volte fa di biſogno, ma alle ſane, & maſſimamente alle giouani, ſia più difficilmente conceſſo: ſimilmẽte il mangiare della carne ſia cõceſſo all'inferme; & al tutto deboli, acciochе ſi rihabbiano, ma poiche ſaranno megliorate tutte ſecondo il ſolito. Et habbia l'Abbadeſſa grandiſſima cura che l'inferme, ne dalle Celerarie, ne dalle ſerue ſiano diſprezzate, imperoche ciò che ſi fa di delitto dalle diſcepole, a lei è imputato.

✠ Vbique Abbat. onerat.

Delle

Delle Vecchie, & delle Fanciulle. *Cap. XXXVII.*

NCORCHE per ſe ſteſſa la natura humana ſia impiegata, & ſi muoua a miſericordia in verſo queſte età delle vecchie, & delle fanciulle, nondimeno l'auttorità della Regola, è bene, che à i loro biſogni proueda. Et per tanto ſia ſempre in eſſe conſiderato la loro imbecillità, & debolezza, & in niun modo ne gl'alimenti, & nel loro viuere, ſia cō eſſe oſſeruato il rigore, & ſtrettezza della Regola, ma s'habbia intorno al loro biſogno pietoſa cōſideratione, & preuengano l'hore Regolari.

Dell' Hebdomadaria Lettora. *Cap. XXXVIII.*

ALLE Menſe delle Sorelle, quando mangiano, non deue mancare la Lettione, ne quella che a caſo hauerà preſo il libro, habbia ardire di leggere in quel luogo, ma chi ha da leggere tutta la ſettimana, entri la Domenica. La quale Lettora dopò la Meſſa, & Communione dimandi a tutte, che ſia pregato per lei, acciò che Dio toglia via da lei ogni ſpirito d'elatione, & di ſuperbia; Et dicaſi nell'Oratorio queſto verſo tre volte da tutte, eſſa però Lettora incominciando: Domine labia mea aperies, & os meū annunciabit laudē tuam. Et coſi preſa la benedittione, entri a leggere, ſempre ſommo ſilentio ſia tenuto a menſa, di maniera, che non s'oda voce d'altri, che di quella, che legge. Et le coſe, che ſono neceſſarie a quelle, che mangiano, & beuono, coſi ſi porgano le Sorelle l'vna all'altra, che niuna habbia biſogno, di chiedere alcuna coſa, & ſe pure ſarà biſogno d'alcuna coſa, ſia dimandata più preſto per ſuono di qualche ſegno, che per voce. Ne in quel luogo preſuma alcuna di dimandare della lettione, ne ricercare d'alcun'altra coſa, accioche non ſi dia occaſione di raggionamento ſaluo ſe la Superiore non voleſſe dire alcuna coſa breuemente per edificatione. La Sorella hebdomadaria, prima, che cominci a leggere, prenda il miſto per la ſanta communione, accioche non li ſia forſe graue ſoſtenere il digiuno, & doppò mangi con le Settimaniere della

Vide infra in modū petenti benedictionis.

Cucina

Cucina, & altre seruente. Le Sorelle non leggano, & non cantino per ordine: ma quelle, che siano atte ad edificare quelle che ascoltano.

Idé infra c.47.

Della misura de Cibi. Cap. XXXIX.

REDIAMO, per la refettione d'ogni giorno così di Sesta, come di Nona a tutte le mense bastare due viuande cotte per l'infirmità di diuerse: accioche quella, che per sorte nō potrà mangiare dell'vna, mangi dell'altra. Due dunque viuande cotte bastino alle Sorelle, & hauendo oltra queste, pomi, ò legumi s'aggiunga la terza. Vna libra di pane per dì, basti a ciascuna, ò sia per vna sola refettione, ò sia per desinare, & per cena. Et s'hanno a cenare, sia di detta libra riseruata dalla Celeraria la terza parte per darla loro a cena: Ma essendosi forse durata maggior fatica, sarà in arbitrio, & potestà dell' Abbadessa (parendogli espediente) aggiungere alcuna cosa, pur che si fugga sopra tutto, il mangiar superfluo: accioche mai alla Monaca non interuenga indigestione: imperoche niuna cosa è contrararia ad ogni Christiano, come la crapula, cioè il troppo mangiare, come dice il Signor nostro. Guardate, che li vostri cuori non siano aggrauati dalla crapula, & ebrietà. Ma alle fanciulle di minor età, non sia seruata la medesima quantità, ma minore che alle maggiori, seruata però in tutte la parsimonia. Et tutte s'astenghino dal mangiare della carne d'animali, di quattro piedi, eccetto le deboli, & inferme.

Cura Cellerariæ.

Cassian. c.5. institut.
Idé sup c.4. inst. nu 35. & 36.

Luc. 21.

✠ c. carnē de cōse cr. dist. 5. c. cum ad monast. de stat. monac.

Della misura del beuere. Cap. XL.

IASCVNA ha qualche proprio dono da Dio, chi in vn modo, & chi in vn'altro, & però con qualche scrupulosità poniamo la misura dell'altrui viuere, nondimeno hauendo riguardo alla imbecillità, & debolezza dell'inferme, crediamo bastare a ciascuna, vna emina di vino il dì: & queste, alle quali Dio dona gratia d'astinenza, sappiano d'hauerne a riceuere particolar mercede. Ma se la necessità del luogo, ò la fatica, ouero l'ardore dell'estate, ne richiedesse più sia nell'arbitrio della Superiore,

1. Corint. 12.

cap. ab exordio 35. dist. Num. 6. cap. 15. Cõcil Lateran. c. à crapula extra d vita & honest. cleric.

riore; la quale consideri in tutti i detti casi, che non vi sia satietà, ouero ebrietà: ben che leggiamo il vino in nessun modo conuenirsi alle Monache, ma perche à i nostri tempi questa cosa non si può persuadere alle Monache, almeno a questo solo acconsentiamo di non beuere insino alla satietà, ma più parcamente: perche il vino fa apostatare anco i sauij. Ma doue la necessità del luogo fosse tale, che ne anco la sopradetta misura si potesse ritrouare, ma molto minore, ò al tutto niete, quelle che quiui habitano benedicono Dio, & non mormorino: perche noi sopra tutte le cose le ammoniamo, che siano le sorelle senza mormoratione.

Vide infr. c. seq.

A che hora sia conueniente che le Sorelle mangino. Cap. XLI.

c. Ieiunia de cõsecr. dist. 3.

DALLA santa Pasqua insino alla Pentecoste, le Sorelle mangino a Sesta, & la sera cenino: ma dalla Pentecoste in poi tutta l'estate digiunino la quarta & sesta feria insino à Nona, se già non haueßero à durare alcuna gran fatica, ouero non le molestasse il troppo caldo dell'estate, ma gl'altri giorni mãgino a sesta, il qual desinare di sesta hauẽdo a durare detta fatica, ouero essendo il caldo dell'estate troppo eccessiuo; sia continuato: & tutto ciò consista nella prudenza dell'Abbadessa: la quale in tal modo temperi, & disponga ogni cosa, che l'anime si saluino, & che le sorelle facciano ogni cosa senza mormoratione. Ma da i tredici di Settẽbre insino al principio di Quaresima, le Sorelle mangino sempre a Nona, & nella Quaresima insino a Pasqua, mangino a Vespero: ma esso Vespero in tal modo si dica, che quelle, che mangiano non habbiano di bisogno di lume di lucerna, ma sia finita ogni cosa con la luce del giorno, & in ogni tempo si temperi in modo l'hora di cena, ò di refettione, che con la luce del giorno si facciano tutte le cose.

Vide sup. c. preced. in fine.

Etiã in die Natiuitatis Dñi quãdo occurrit feria 6. vel die Sabati c. vlt. de obseruatione ieiu.

Che niuna parli doppò Compieta. Cap. XLII.

IN ogni tempo deuono le Monache attendere al silentio, & massimamente nell'hore della notte, & per tanto d'ogni tempo, ò di digiuno, ouero di desinare, se sarà tempo, che non si digiuni, subito che si saranno leuate da cena, ponganſi tutte a sedere in vn luogo, & vna di loro legga le collationi, ouero le vite de Santi Padri, o altra cosa, che

edifichi quelle, che ascoltano. Ma non si leggano già i primi sette libri della Bibbia, ouero, i libri de i Re, percioche a tale hora non sarebbe vtile a gli intelletti infermi, vdire questa scrittura, ma legganſi nell'altre hore. Et essendo giorno di digiuno, detto che sarà Vespero., & fatto alquanto d'interuallo, subito vadano alla lettione delle collationi, come habbiamo detto, & letto quattro, ò cinque fogli, ouero quanto l'hora permette, ragunandosi tutte insieme per lo spatio, che si legge la lettione, etiamdio quelle che per auuentura fossero in alcuna cosa a se commessa occupate. Dicasi dunque Compieta, & vscendo da Compieta, à niuna sia più lecito di parlare con nissuna d'alcuna cosa. Et se si trouarà ch'alcuna transgredisca questa Regola di Silentio, sia con più graue pena castigata: eccetto però; se sopraueneendo forastieri, bisognasse parlare, ouero l'Abbadessa commandasse alcuna cosa: il che nondimeno si faccia con somma grauità, & modestia honestissimamente.

Nota tempus lectionis.

Pœna frangentis silentiũ post Cõpletoriũ exceptis casib' necessitatis & inrtoscriptis.

Di quelle che vengono tardi all'Officio Diuino, ò alla mensa. Cap. XLIII.

L'hora del Diuino Officio, subito che si sarà vdito il segno, lasciãdosi stare ogni cosa che la Monacha facesse, cõ somma prestezza si corra, con grauità però, accioche la scurrilità nõ troui occasione: nissuna cosa dunque sia preposta all'opera di Dio. Et s'alcuna anderà all'hore della notte, doppò la Gloria del Salmo nonagesimo quarto, cioè; Venite exultemus Domino (il quale vogliamo p questo rispetto, che si dica al tutto adagio, & distintamẽte) nõ stia i choro nell'ordine suo, ma nell'vltimo luogo doppò tutte, ò separatamente in qualche luogo assegnato dall'Abbadessa a simili negligenti, doue sia veduta dall'Abbadessa, ouero da tutte, insino a tanto che finito l'offitio con publica sodisfattione si penta. Et pciò giudichiamo douere queste tali stare nell'vltimo luogo ò in disparte, accioche essendo vedute da tutte, almeno p essa loro vergogna s'emendino: imperoche se rimanessero fuori di Choro, sarebbe forse alcuna, che ò tornarebbe a dormire, ouero standosi fuori attenderebbe alle fauole, & così si darebbe occasione allo spirito maligno: & per tanto entri dentro, accioche non perda il tutto, & per l'auuenire s'emendi. Ma nell'hore del giorno, chi anderà all'opera di Dio, doppò il Verso, & la Gloria

Pœna negligentis.

del primo Salmo, che si dice dopò il verso, stia nel luogo vltimo (secondo la legge, che habbiamo detta di sopra) ne presuma d'accompagnarsi al Choro, che salmeggia, se prima non sodisfa, saluo però se l'Abbadessa per sua permissione non gli desse licenza, di maniera però, che la colpeuole per questo sodisfaccia.

Diuisione.

MA chi per sua negligenza, o diffetto non anderà alla mensa all'hora della refettione innanzi al Verso, accioche tutte insieme dicano il Verso, & orino, & insieme tutte vadano alla Mensa, sia per questo ripresa insino alla seconda volta, ma non s'emendando non sia ammessa alla participatione della Mensa commune, ma separata dal consortio di tutte, mangi sola, & insino, che non hauerà sodisfatto, & non si sarà emendata, sia priuata della sua parte del vino; Similmente ancora sia punita; chi non si trouarà presente a quel Verso, che doppò il cibo preso si dice. Ne presuma alcuna innanzi all'hora determinata, ò doppò quella mangiare, o beuere alcuna cosa: ma se qualche cosa sarà dalla Maggiore ad alcuna offerta, & ella recusarà pigliarla, quando poi essa hauerà voglia di quello, che prima recusò, ò d'altra cosa, non li sia conceduta in niun modo insino che non sia venuta ad vna conueniente emendatione.

Nota pœnitentiam.

Come habbiano a sodisfare le scommunicate. Cap. XLIIII.

Quatuor imponuntur in absolutione excõm.

QVELLA, che per graue colpa è scommunicata dall'Oratorio, & dalla Mensa, nel tempo, che nell'Oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrata innanzi la porta dell'Oratorio, niente dicendo: ma solamente posto il capo in terra stia prostrata, & inchinata à i piedi di tutte quelle ch'escono dall'Oratorio, & questo faccia insino a tanto, che l'Abbadessa giudicherà che habbia sodisfatto. La quale essendo domandata dall'Abbadessa, subito andandoui si getti dinanzi à i piedi di lei, & di tutte l'altre Sorelle, accioche preghino per lei. Et all'hora se l'Abbadessa lo commanderà, sia riceuuta in choro, ouero in quell'ordine, & grado, come l'Abbadessa ordinarà, in tal modo però, che non presuma nell'Oratorio d'imporre Salmo, dire Lettione, ò fare altra cosa, se di nuouo l'Abbadessa non gli lo commandarà, & a tutte l'hore in fine dell'Officio, si getti in terra nel luogo, doue

.1. .2. .3. .4.

stà,

stà, & così sodisfaccia, insino a tanto, che l'Abbadessa di nuouo li commandi, che già resti da questa sodisfattione. Ma quelle, che per colpe leggiere sono scommunicate solamente dalla mensa, sodisfacciano nell'Oratorio insino à quanto piace all'Abbadessa, & questo sempre facciano insino a tanto, che le benedica, & dica basta.

Di quelle, che errano nell'Oratorio.
Cap. XLV.

SE alcuna pronuntiando Salmo, Responsorio, Antifona, ouero lettione, fa qualche errore, se non s'humiliarà iui sodisfacendo alla presenza di tutte, sia più grauemente punita: perche non vuole con humiltà correggere quel diffetto, che ha per negligenza commesso. Ma le fanciulle siano per così fatti errori, battute.

Di quelle che errano in qualunque altra cosa.
Cap. XLVI.

SE alcuna qualsiuoglia cosa lauorando in cucina, in cantina, nel forno, nell'horto, ò in qualche seruitio, & in qualsiuoglia arte, ò in qualunque luogo si sia mentre lauora, farà qualche diffetto, ò romperà, ò perderà alcuna cosa, ouero douunque sia, farà qualche errore, & non verrà subito inanzi all'Abbadessa, ò al Conuento a manifestare spontaneamente il suo diffetto, & a sodisfare quando per altra si sarà saputo, sia punita di maggior penitenza, ma se la causa del peccato dell'anima sarà secreta, la manufesti solamente à i padri spirituali, i quali sappiano curare, & guarire le loro proprie, & altrui ferite, & piaghe, & non scoprirle, & publicarle.

c. Sacerdos ante de pœnit. d. 6. c. omnis vtriusq; sexus extra de pœnit. & remiss.

Del significare l'hora del Diuino Officio.
Cap. XLVII.

SIA cura dell'Abbadessa di giorno, & di notte d'annunciare l'hora dell'Officio Diuino, ò che essa stessa l'annuntij, ò commetta questa cura ad vna sorella, la quale sia talmente sollecita, che tutte le cose ad hore competenti siano finite: & dopò l'Abbadessa secondo l'ordine di

Officio delle campanare.

ciascuna, impongano i Salmi, ouero l'Antifone quelle, alle quali sarà commandato. Ma niuna presuma, cantare, ne leggere, se non chi può adempire detto officio, accioche si edifichino gli auditori, il che si faccia con humiltà, grauità, & tremore da quella, alla quale ciò l'Abbadessa commandarà.

Legentis quatuor conditiones vide supra c. 19. & 20. & 38.

Della quotidiana opera delle mani. Cap. XLVIII.

OTIOSITA è inimica dell'anima, & però à certi tēpi si deuono occupare le sorelle in qualche lauoro, & opera di mano, & a certe hore nella Lettione Diuina. Et però crediamo questi due tempi deuersi con questa dispositione ordinare, cioè che da Pasqua insino alle Calende d'Ottobre, la mattina escendo da Prima, lauorino quello, che sarà necessario, insino à quasi l'hora quarta, & dall'hora quarta insino appresso a sesta, attendano alla lettione, dopò sesta, leuate che saranno da mensa, si riposino à i letti loro con ogni silentio, ouero chi per auuentura volesse leggere da se, legga in tal modo, che non inquieti l'altre. Dicasi Nona più per tempo circa l'hora ottaua, & poi di nuouo operino quello, che s'hauerà da fare insino à Vespero. Ma richiedendo la pouertà del luogo, che le Monache per loro medesime s'occupino a trauagliare, non si contristino: perche all'hora sono veramente Monache, quando viuono delle fatiche delle proprie mani, come faceuano i nostri Padri, & gli Apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, & con misura per rispetto delle pusillanime.

Cap. nūquā de consecr. dist. 5. glos. in c. ad reatum 81. d.

Eccl. 33.

Dormitio, & silentium Meridianum.

Eccl. 7.
1. Cor. 4.
2. Thesal. c. 3.
Ioan. 21.
Psal. 127.

Diuisione j.

MA dalle Calende d'Ottobre insino al principio della Quaresima, attendano alla lettione insino all'hora secōda, nella quale si dica Terza, & poi tutte insino a Nona lauorino nell'opera sua, secondo che loro è commandato, & fatto il primo segno dell'hora Nona, partendosi tutte dall'opera loro, stiano apparecchiate insino che sonarà il secondo segno. Mà doppò mangiare attendano alle loro Lettioni, ouero à i Salmi.

Diuisione ij.

MA ne i giorni della Quaresima, dalla mattina insino a tutta l'hora di Terza, attendano alla Lettione, & poi insino a tutta la decima, operino, & facciano quello, che à loro sarà imposto: ne i quali giorni della Quaresima prendano tutte vn libro

Nota legendū à

per vna della libraria,& lo leggano per ordine intieramẽte : i quali libri si deuono dare nel principio della Quaresima. Ma sopra tutto s'ordini, che vna, ò due delle più vecchie vadano attorno per il Monasterio, quando le sorelle attendono alla lettione, & habbiano cura, che forse nõ si troui qualche sorella accidiosa, la quale stia in otio, ò attenda a fauole, & non sia attenta alla lettione, la quale non solamente non fa bene a se, ma disturba, & inquieta l'altre, & trouandosi alcuna tale (il che non piaccia a Dio) sia ripresa la prima, & seconda volta, & non s'emendando, soggiaccia alla correttione della Regola, di modo che l'altre ne temano. Nõ conuersi l'vna sorella con l'altra ad hore incompetenti. Il giorno della Domenica tutte attendano alla Lettione, eccetto quelle, che a varij officij sono deputate. Ma se alcuna sarà così negligente, & pigra, che non voglia, ò non sappia meditare ne leggere, siagli imposta qualche cosa da fare, accioche non stia otiosa. Alle sorelle inferme, ouero delicate tale opera; & arte sia imposta, & data a fare, che nõ siano otiose, ne anco in tal modo siano oppresse dalla grauezza della fatica, & opera, che s'habbiano da ritirare a dietro. La debolezza, & infermità di queste tali deue esser molto bene considerata dall'Abbadessa.

qualibet sorore librũ aliquẽ &c.

Offõ dell'Abb. & decane.

Pœna negligentis.

Dell'osseruanza della Quaresima. Cap. XLIX.

ANCORCHE in ogni tẽpo debbia la vita della Monacha tener osseruanza Quadragesimale, nõdimeno, perche questa virtù è di poche, confortiamo, che in questi giorni di Quaresima, ciascuna custodisca la vita sua con ogni purità, purgando insieme in questi santi giorni tutte le negligenze de gli altri tempi, Il che all'hora degnamente si fa, se astenendosi da tutti i vitij attendiamo all'Oratione con pianti, alla lettione, alla compuntione del cuore, & all'astinenza. In questi giorni dunque aggiungiamo da noi stesse alcuna cosa di più al solito debito della nostra seruitù, cioè Orationi particolari, & astinenza di mangiare, & beuere, & ciascuna di propria volontà con gaudio di Spirito santo offerisca a Dio alcuna cosa sopra quello, che deue, & che gli è ordinato, cioè sottragga al proprio corpo del cibo, del beuere, del sonno, del parlare, & della scurrilità, & con allegrezza di spirituale desiderio aspetti la santa Pasqua. Quel tãto però, che ciascuna offerisce, lo manifesti alla sua Abbadessa, & il tutto si facia

Gal. 6.
1. Cor. 9.
2. Cor. 6.
c. nondico & seq. de constit. dist. 5. Quadragesima incipit fer. 2. post Quinquagesima c. denique 4. dist.

cia con sua saputa, & volontà: imperoche quello, che si fa senza licenza dell'Abbadessa, è imputato à presontione, & vanagloria, & non à mercede. Adunque tutte le cose si deuono fare con volontà dell'Abbadessa.

c. In omnibus d. conse. dist. 5.

De Fratelli, che lauorano lontano dall'Oratorio. Cap. L.

Fratelli, che al tutto lontano stanno a lauorare, & non possono ritrouarsi all'hore competenti all'Oratorio, & l'Abbate sá certo esser così, dicano nell'istesso luogo, doue lauorano, l'Offitio Diuino con timor d'Iddio, inginocchiandosi: & il simile facciano quelli, che sono mãdati in viaggio: ne trapassino il tempo ordinato, ma facendo come possono, non siano negligenti in rendere il debito della loro seruitù.

Nota quõ, & quando dicendum officiũ extra chorum.

De i Fratelli, che non vanno molto lontano dal Monasterio. Cap. LI.

Fratelli, che per qualsiuoglia risposta ò cagione vanno fuori, & sperano quel giorno medesmo ritornare al Monasterio, non presumano di mangiar fuori anchora che ne fossero pregati da qualsiuoglia persona saluo se forse l'Abbate, gliè lo commandasse, & se altramente faranno, siano scommunicati.

Dell'Oratorio, ouero Choro del Monasterio. Cap. LII.

L'Oratorio sia quello, che è nominato Choro, ne altra cosa in esso si faccia, ò vi si riponga. Finita l'opera di Dio, tutte con sommo silentio escano fuori facendo riuerenza à Dio, accioche la Sorella, che forse vuole orare priuatamente, non sia impedita dall'altrui importunità. Et volendo per auuentura alcun'altra secretamente orare, semplicemente entri dentro, & ori, non con alta voce, ma con lagrime, & attentione di cuore. Chi dunque simile opera, non fa, non sia permessa finito l'Offitio Diuino rimanere nell'Oratorio, accioche, come s'è detto l'altra non ne patisca impedimento.

B. August. in reg. c. 8.

Del

Del riceuere i Forastieri. Cap. LIII.

TVTTI i Forastieri, che soprauengono siano riceuuti come Christo. Imperoche egli stesso è per deuer dire: Io fui forastiero, & voi mi riceueste. Et à tutti sia fatto conueniente honore, & massimamente à i domestici della fede, & peregrini. Subito dũque, che s'intenderà alcuno forastiero esser arriuato, se li vada incontro dal Prelato del Monasterio, ouero da i fratelli con ogni officio di charità, & prima facciano insieme oratione, & così in pace s'accompagnino: il quale bascio di pace non sia prima offerto, che si sia fatta l'Oratione per rispetto delle diaboliche illusioni, & in essa salutatione s'vsi ogni humiltà, & da tutti i forastieri, che vengono, ouero si partono, col capo chino, ò col corpo tutto prostrato in terra, in essi Christo s'adori, il quale anco si riceue. Riceuuti dunque, che sarãno i forastieri, siano menati all'Oratione, & dopoi seda con loro il Prelato, ouero altri, à chi egli commandarà, & per edificatione si legga in presenza de i forastieri la legge Diuina, & dopò queste cose s'vsi loro ogni humanità. il Prelato rompa il digiuno per cagione de i forastieri, saluo se quel di fosse vno de i principali digiuni, che non si potesse rompere, ma i fratelli seguitino la consuetudine de i loro digiuni. L'Abbate dia l'acqua alle mani à i forastieri, & così l'Abbate, come tutta la congregatione laui i piedi a tutti i forastieri, & lauati, che saranno, dicano questo verso: Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Ma sopra tutto s'habbia sollecita cura circa il riceuere i poueri, & peregrini, perche in loro più si riceue Christo: conciosia che la grandezza de ricchi per se stessa si fa rendere honore. La cucina per l'Abbate, & per li forastieri sia da per se, accioche i forastieri che mai non mancano nel Monasterio sopraueuendo ad hore incerte, nõ inquietino i fratelli. Al seruitio della quale cucina entrino due fratelli per anno, i quali bene adempiano il detto officio, & bisognando sia dato loro aiuto, accioche seruano senza mormoratione, & similmente, quando quelli sono manco occupati, vadano a lauorare, doue à loro sarà commandato. Et non solo in questi, ma anco in tutti gl'altri officij del Monasterio s'habbia questa consideratione, che quando hanno bisogno, siano aiutati, & quando non hanno che fare facciano quello, che à loro è commandato. La stanza de i forastieri sia cõsegnata ad vn fratello, che habbia il timore di Dio, doue siano letti forniti sufficientemente, & la casa di Dio sià da sauij sauiamente gouernata. Niuno, al quale non è imposto, s'accompagni,

✠ Matth. 25.

Matth. 18.

Psal. 47.

Matth. 18.

Matt. 18. & 25.

Nota.

ò parli con i forastieri, ma scontrandoli, ò vedendoli li saluti humilmente, come s'è detto, & dimandando la benedittione, passi via, dicendo à se non esser lecito parlare con forastieri.

Se la Monaca deue riceuere lettere, ò ambasciate. Cap. LIIII.

Cap. non dicatis. 12. q. 1. D. Augus. c. 28. & 29. reg. & supra cap. 33.

ON sia lecito in niun modo alle Monache, senza commandamento dell'Abbadessa, ne da suo Padre, & Madre, ne da qualunque altra persona riceuere, o dare lettere, ne imbasciate, ne qualunque presente, benche piccolo si sia: ma s'alcuna cosa li sarà mandata da qualcheduno, etiādio dal padre, ò madre, non presuma di riceuerla, se prima non ne hauerà fatto auisare l'Abbadessa, la quale contentandosi, che tale cosa si riceua, sia in suo arbitrio, & potestà d'ordinare à chi si debbia dare, ne si contristi la sorella, alla quale era stata mandata, accioche non si dia occasione al demonio: & chi altrimente presumesse di fare, sia punita secondo l'ordine della Regola.

De i vestimenti, & calciamenti delle Sorelle. Cap. LV.

Clem. 1. ne in agro de statu monach.

Vestimenti si diano alle Sorelle, secondo la qualità de luoghi, doue habitano, ouero secondo il temperamēto dell'aria: imperoche ne i paesi freddi s'ha bisogno di più, & ne i caldi di manco. Sia dunque questa consideratione nell'arbitrio, & discretione dell'Abbadessa. Noi nondimeno crediamo, che ne luoghi mediocri basti a ciascuna Monacha la Cocolla, & la Tonica, la Cuculla per l'inuerno sia grossa, & per l'estate leggiera, ò vecchia, & lo scapolare per gli essercitij, le scarpe, le pianelle, & le calze. Del colore di tutte le dette cose, ouero della grossezza, non si curino, ne facciano conto le Monache, ma siano di quella qualità, che si possono trouare nella Prouincia, nella quale habitano, ouero quello che a meglior mercato si può comprare.

✠

Cap. Clerici de vita & hon. cleric.

Diuisione I.

CIrca la misura, proueda l'Abbadessa, che i detti vestimenti non siano corti a chi se n'ha da seruire, ma in modo fatti a misura,

misura, che stiano bene. Quelle che pigliano i vestimenti nuoui rendano subito i vecchi, i quali si debbiano riporre in Vestiaria per le pouere: imperoche basta alla Monacha hauer due Toniche, & due Scapolari per rispetto della notte, & per poter lauare quelle, & ciò che s'hauerà più di questo è superfluo, & si deue toglier via. Et similmente le scarpe, & ogn'altra cosa vecchia rendano, quando riceuono le nuoue. Quelli Fratelli, che si mandano in viaggio, prendano dalla Vestiaria le mutande, & ritornati che saranno, ve le ripongano lauate; & parimente quelli che vanno in viaggio, togliano dalla Vestiaria le cocolle, & le toniche, che hanno alquanto migliori di quelle che son solite d'hauere, & ritornati le rendano.

1. Tim 6. Cōc. Tri. seff. 25 c. 2. B Bern ad Guliel. Abb. & ad Fratres de Mōte Dei. & epist. 42.

✠

PER fornimento de letti, basti il mattarazzo, il lenzuolo di lana, la coperta di lana, & il capezzale, i quali letti però si debbiano cercare spesso dall'Abbadessa diligentemente per rispetto del vitio della proprietà, la quale in nissun modo si troui nella Monacha, & se ad alcuna sarà trouata alcuna cosa, la quale non habbia riceuuto dall'Abbadessa, sia sottoposta a grauissima punitione. Et accioche questo vitio della proprietà sia tagliato dalle radici, dia l'Abbadessa tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, la Tonica, le scarpe, le pianelle, le calze, la cintura, la patientia, li soprietti, li sogoli, li veli, il coltello, l'agore, fazzoletto, & le tauolette, accioche ogni scusa d'hauere necessità, sia tolta via. La quale Abbadessa sempre però consideri quella sentēza de gl'Atti Apostolici, che a ciascheduna si daua secondo che haueua bisogno: così dunque l'Abbadessa consideri l'infermità delle bisognose, & non la mala volontà dell'inuidiose, & in tutti i suoi giuditij pensi alla diuina retributione.

Diuisione II.

✠

Nota & vide c. cū ad monast. d statu monac. & c. 22. & 33 huius regulæ.

Act. 4.

Della Mensa dell'Abbate.
Cap. LVI.

✠

LA Mensa dell'Abbate sia sempre con i forastieri, & peregrini: nondimeno tutte le volte, che mancano forastieri, sia in sua potestà, chiamare chi a lui piace de fratelli: & prouueda, che con i fratelli rimangano sempre vno, ò due de i più vecchi per loro guardia, & disciplina.

d. c. cum ad monasterium.

Delli Artefici del Monasterio. Cap. LVII.

ESSENDO nel Monasterio alcune, che sappiano arte, con ogni humiltà, & riuerenza esercitino le loro arti, se però se ne contentarà l'Abbadessa. Ma s'alcuna di loro s'insuperbisce per la scienza della sua arte, parendoli fare qualche vtile, ò commodo al Monasterio, questa tale sia da essa arte rimossa, & in quella più non s'impacci, saluo però se essendosi humiliata di nuouo non gli lo commandasse l'Abbadessa. Et hauendosi a vendere alcuna cosa dell'opere d'essi Artefici, quelle per le mani delle quali hauerāno dette cose a passare, non presumano di fare alcuna fraude, ò inganno ricordandosi sempre d'Anania, & Safira, accioche la morte, che quelli sostennero nel corpo loro, queste, & tutte l'altre, le quali nelle cose del Monasterio faranno alcuna fraude, non patiscano nell'anima, & in essi prezzi non s'adoperi occultamente il peccato dell'auaritia, ma sempre si diano per alquanto più vile, & minor prezzo, che non si fa da i secolari, accioche in tutte le cose sia glorificato Dio.

Act. 4.

Act. 5.

Nota.

Del modo del riceuere le Nouitie. Cap. LVIII.

A Quella, che nuouamente viene à conuertirsi, non così facilmente sia concessa, l'entrata ma come dice l'Apostolo, Prouate gli spiriti se sono da Dio. Se dunque quella, che viene perseuerarà nella propria domanda, & si vederà, che patientemente sopporti l'ingiurie, che li sono fatte, & la difficoltà dell'entrare, & che stia forte nella sua domanda doppò quattro, ò cinque giorni le sia concesso l'entrare, & per alquanti dì stia nella stanza delle forestiere: & doppò stia nella Camera delle Nouitie, doue stando in meditationi, mangi, & dorma. Et siali deputata vna Superiore di tale conditione, che sia atta a guadagnare l'anime, la quale al tutto curiosamente consideri gli andamenti di quella, & sollecitamente cerchi di vedere s'ella veramente cerca Dio, s'è sollecita all'officio Diuino, & all'obedienza, & se sopporta l'ingiurie. Sianli predicate, & esposte tutte le cose dure, & aspre, per le quali si và a Dio, & promettendo la perseueranza della sua stabilità, doppò

1 Io. 4.

Vide D. Bern. Epistolam . p.

Cassian. lib. 4. inst. c. 32.

Matth. 7.

doppò due mesi li sia letta per ordine questa Regola, & siali detto. Ecco questa è la legge; sotto la quale vuol militare, se tu la poi osseruare, entra, ma non potendo, liberamente ti parti, & s'anco a questo starà forte, sia menata alla sopradetta Camera delle Nouitie, & sia di nuouo prouata in ogni patienza: & doppò lo spatio di sei mesi li sia riletta la Regola, acciochè sappia, che entrà a fare, & osseruare. Et s'ancora stà perseuerando doppò quattro mesi, di nuouo se li rilegga la medesima Regola, & deliberandosi, prometterà d'adempire il tutto, & osseruare tutte le cose, che li saranno commandate. All'hora sia riceuuta nella Congregatione, sapendo essa esser ordine della Regola, che da quel giorno in poi, non li sarà più lecito vscire dal Monasterio, ne di leuare il collo di sotto il giogo della Regola; la quale con sì lunga deliberatione potè, ò rifiutare, ò riceuere.

Eccl. 5.

Luc. 14.

Psal. 75.

QVella dunque, la quale ha da esser riceuuta, prometta nell'Oratorio in presenza di tutte, stabilità, mutatione de suoi costumi, & obedienza innanzi a Dio, & à tutti i suoi Santi, accioche se mai altrimente facesse, sappia deuer essere dannata da Dio, del quale ella si fa beffe: della quale sua promessa faccia di sua propria mano petitione al nome de i Santi, le Reliquie de quali sono in quel luogo, & dell'Abbadessa presente, ouero non sapendo essa scriuere, la scriua vn'altra pregata da lei, & essa Nouitia vi facci il segno, & con sua propria mano, la ponga sopra l'Altare, & posta, che ve l'hauerà, incominci subito essa Nouitia questo verso: Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea: al quale verso tutto il Conuento risponda insino a tre volte, aggiungendoui: Gloria Patri. All'hora essa Nouitia si getti in terra a piedi di tutte le sorelle, che preghino Dio per lei: & da quell'hora in poi sia annumerata nella Congregatione. Et se ha alcuna cosa, ò la distribuisca prima à i poueri, ouero facendone solennemente donatione, la dia al Monasterio, niente al tutto riseruandosi, come quella, che da quel giorno in poi sà di non hauere potestà, ne anco del proprio corpo. Subito dunque in esso Oratorio sia spogliata delle cose proprie, delle quali era prima vestita, & sia vestita di quelle del Monasterio, & quelli vestimenti, de i quali fu spogliata, si ripongano, & siano conseruati nella Vestiaria: accioche se mai per diabolica persuasione deliberasse partirsi dal Monasterio, il che a Dio non piaccia, sia all'hora spogliata delle cose del Monasterio, & mandata via. Non li sia però resa quella petitione, che l'Abbadessa prese di sopra l'Altare, ma si riserui nel Monasterio.

Diuisione. j.

Cap. Consal. 17. q. 2.

Psal. 118.

Hodie nō proijciūtur, sed ꝓceditur in eos sūi grad⁹ disciplinæ reg. & ad vlt. recludūtur arg. c. fi. de reg. archi. in c. peruenit 27. q. 1.

De

De' figliuoli de nobili, ouero poueri, che sono offerti. Cap. LIX.

SE alcuno de nobili per auuentura offerisce il suo figliuolo à Dio nel Monasterio, se esso fanciullo è di minore età, il suo padre, & madre facciano la petitione, che habbiamo detto di sopra, & con l'oblatione riuolgano essa petitione, & la mano del fanciullo nella palla dell'Altare, & così l'offeriscano, & circa le cose sue promettano con giuramento nella presente petitione che mai, né per se, ne per sospetta persona, ne in alcun modo li daranno cosa alcuna, ouero occasione d'hauere: ma se non vorranno far questo, & vorranno pur offerire alcuna cosa al Monasterio in elemosina per sua mercede, li facciano donatione di quelle cose, che vogliono: riseruandosi, se così parerà loro l'vsufrutto: & così si serrino tutte le vie, che al fanciullo non rimanga alcuna sospitione; dalla quale ingannato possa capitar male, il che non piaccia a Dio, si come habbiamo per esperienza imparato. Et il simile facciano i poueri. Ma quelli, che al tutto non hanno cosa alcuna, semplicemente facciano la petitione, & con l'oblatione offeriscano il suo figliuolo in presenza de testimonij.

D. Bern. epistola prima.

De i Sacerdoti, che vorrãno habitare nel Monasterio. Cap. LX.

SE alcuno dell'ordine de Sacerdoti pregherà d'esser riceuuto nel Monasterio, nó li sia così presto acconsentito: nondimeno perseuerando in tale humile domanda, siali fatto sapere, ch'egli ha da osseruare tutta la disciplina, & ordine della Regola, & che non li sarà rilassata in cosa alcuna, accioche sia fatto com'è scritto: Amico a che fare sei venuto? Siali però concesso stare doppò l'Abbate, & benedire, & celebrare la Messa, se l'Abbate però glie lo commandarà, altrimente per niun modo presuma alcuna cosa, sapendo esser sottoposto alla disciplina della Regola, & più presto dia a tutti essempio d'humiltà. Et se per auuentura nel Monasterio, ò per ordinatione dell'Abbate, ò per causa di qualsiuoglia cosa, egli hauerà qualche præeminentia, consideri sempre quel luogo, che li toccò, quando entrò nel Monasterio, & non quello, che è à lui concesso per riuerenza del Sacerdotio.

Matth. 26.

Vide cc. subseq.

Et

Et s'alcuno Chierico mosso dal medesimo desiderio vorrà esser riceuuto nel Monasterio, sia collocato in luogo mediocre, se però promette l'osseruanza della Regola, & la propria stabilità.

Come si debbiano riceuere i Monaci peregrini. Cap. LXI.

SE alcun Monacho peregrino di lontane prouincie soprauerrà, & vorrà come forastiero habitare nel Monasterio,& essendo contento della consuetudine del luogo, la quale vi trouarà, non perturbarà il Monasterio con alcuna sua superfluità, ma semplicemente si contentarà di tutto quello, che trouarà, sia riceuuto per quanto tempo li piace,& riprendendo ò mostrando egli alcuna cosa ragioneuolmente,& con humiltà di charità,consideri l'Abbate prudentemente, che forse Dio non l'habbia qui mandato per tal effetto. Et se poi vorrà fermare la sua stabilità, & far sua professione, non sia ricusata si fatta volontà, & massimamente, che nel tempo della sua hospitalità, sarà stata potuta conoscere molto bene la sua vita. Ma se in detto tempo di sua hospitalità sarà trouato superfluo,ò vitioso,non solamente nõ si deue accompagnare,ne congiungere al corpo della Congregatione, ma anco li sia detto honestamente, che se ne vada via, accioche gli altri per la sua miseria non diuengono vitiosi,& cattiui. Se anco non sarà tale, che meriti esser mandato via non solamente sia riceuuto per accompagnarlo,& congiungerlo alla Congregatione, chiedendolo egli stesso, ma anco sia confortato a voler stare, accioche dal suo essempio gl'altri siano edificati, & ammaestrati, perche in ogni luogo si serue ad vn'istesso Signore, & ad vn Rè medesimo si milita. Sia anco lecito all'Abbate, conoscendolo esser degno, & che meriti di constituirlo in luogo alquanto più alto,& maggiore di quello della sua professione. Et non solamente ordiniamo questo de Monaci, ma ancora de sopradetti gradi de i Sacerdoti,& Chierici,che l'Abbate li può porre in maggiore,& più alto luogo, che quello di sua conuersione,se manifestamente vedrà la vita loro esser tale,che lo meriti. Guardisi però l'Abbadi non riceuere mai ad habitare Monaco alcuno d'altro noto Monasterio, senza consenso, ouero lettere di raccommandatione del suo Abbate, percioche è scritto: Non fare ad altri quello, che non vuoi sia fatto a te.

Rom. 10.

Vide c. praeced.

Iob 4. Matth. 7.

De

De' Sacerdoti del Monasterio. Cap. LXII.

SE alcun Abbate domandarà, che li sia ordinato alcuno, ò Prete, ò Diacono, eleggа de suoi tale, che sia degno di fare l'Offitio del Sacerdote: & quello ordinato che sarà, guardisi dall'elatione, & superbia, ne presuma di fare alcuna cosa, se non quanto gli è commandato dall'Abbate, sapendo se essere molto più sottoposto alla disciplina regolare: ne per occasione del Sacerdotio si dimentichi l'obedienza, & disciplina della Regola, ma molto più faccia profitto nella via di Dio, & sempre tenga quel luogo, che li toccò quando entrò nel Monastelio, eccetto all'offitio dell'Altare: saluo però se per elettione della Congregatione, & per volontà dell'Abbate secondo i meriti della sua vita sarà promosso à più alto grado: ma nondimeno questo tale osserui la Regola ordinata da i Decani, ò altri suoi Maggiori, & s'altrimente presumerà, sia giudicato, & trattato come rebelle, & non come Sacerdote. Et se spesse volte ammonito, non s'emenderà, sia anco chiamato il Vescouo in testimonio, & s'anco per questo non s'emendarà, essendo chiare, & manifeste le colpe, sia cacciato dal Monasterio, se però sarà tale la sua contumacia, che non voglia esser soggetto, & obedire alla Regola.

Vide c. praeced.

Vide not. sup. in c. 58.

Dell'ordine della Congregatione. Cap. LXIII.

LE Sorelle nel Monasterio così conseruino gli Ordini loro, come discerne il tempo della conuersione, & il merito della vita, ouero secondo che l'Abbadessa ordinarà, la qual Abbadessa non perturbi però il gregge a se commesso, ne quasi in ciò vsando libera potestà disponga alcuna cosa ingiustamente, ma sempre pensi, che di tutti i suoi giuditij, & opere ha da render ragione a Dio. Adunque le sorelle secondo gl'ordini loro, ouero secondo che ordinarà l'Abbadessa vadano alla pace, alla communione, impongano i Salmi, & stiano in Choro; Et al tutto in tutti i luoghi l'età non discerna, ne pregiudichi nell'ordine: imperoche Samuel, & Daniel fanciulli giudicorno i vecchi. Eccetto dunque quelle, le quali, come habbiamo

1. Reg. 7. Dan 13.

biamo detto, l'Abbadeſſa per più alto conſeglio hauerà eſſaltate, ouero per certi riſpetti depoſte, tutte l'altre ſtiano ſecondo che ſi conuertono, come Verbi gratia, quella che venne nel Monaſterio alla ſeconda hora del dì, ſappia d'eſſer inferiore a quella, che venne alla prima di qualunque età, ò dignità ſi ſia.

MA alle fanciulle ſopra tutto da tutte ſia tenuta cura. Le giouane adunque honorino le loro maggiori, e le maggiori amino le loro inferiori, & nel nominare l'vna l'altra, A neſſuna ſia lecito chiamare l'altra per ſuo ſemplice nome, ma le maggiori chiamino l'inferiori per ſorelle, e l'inferiore chiamino le loro maggiori Dõne, ò Madre, per il che s'intẽde riuerẽza materna. Ma l'Abbadeſſa, perche pare che tenghi il luogo di Chriſto ſia nominata Madre Abbadeſſa, nõ per ſua vſurpatione, ma per riuerenza, & amore di Chriſto. Eſſa però pẽſi, e faccia d'eſſer tale, che ſia degna di sì fatto honore. Douunque le ſorelle ſi ſcontrano la più giouane, domandi la benedittione alla ſua maggiore, e paſſando la maggiore l'inferiore ſi leui sù, e li dia luogo da ſedere, ne preſuma la giouane di ſedere inſieme con la ſua maggiore, s'eſſa però non gli lo commanda, accioche ſi faccia quello ch'è ſcritto, preueneteui l'vn l'altra in farui honore; Le fanciullette, ouero giouanette nell'Oratorio, & alla menſa con diſciplina ſeguitino i loro ordini, & di fuora ancora douunque ſi trouano ſiano cuſtodite, & ammaeſtrate inſino che peruenghino all'età della diſcretione, & intelletto.

Diuiſione.

Sup. c. 4. inſtr. 68 & 69.

Io. 20.

Abb. in c. cum delicta cel 7 de reſcr. Iſid c. 34. de sũmo bono.

Benedictio petitur dicẽdo benedicite, vel capitis inclinatione.

Rom. 12.

Sup. c. 58.

Dell' Ordinatione dell'Abbadeſſa. Cap. LXIIII.

NEL L'ordinatione dell'Abbadeſſa s'habbia ſempre tal conſideratione, che quella ſia ordinata, la quale ſecondo il timor di Dio da tutta la Congregatione d'vn'iſteſſo volere, ouero da vna parte d'eſſa, ancorche piccola con più ſano conſiglio ſarà ſtata eletta. Quella dunque che ſi deue ordinare s'elegga per merito di vita, e per dottrina, e ſapienza ſe anco foſſe l'vltima nell'ordine della Congregatione; e ſe etiamdio tutta la Congregatione di commune parere, e conſeglio s'eleggerà per Abbadeſſa perſona conſentiente à i ſuoi vitij (il che non piaccia a Dio) & eſſi vitij per alcun modo verranno a noti-

Cap. Abbatem il primo. 18 q. 2 c. ſana quippe. 9. diſt. & 40. in fine.

Cap. Eccleſia, il 2. de elect. glo. in c. Abbatem. 18. q. 1.

cap. Abbates & c. Si quis Abbas 18. q. 2. c. Principes 23. q. 5. Cap error. 83. dist.

tia del Vescouo, sotto la cui Diocese sarà detto luogo, ò vero in notitia d'altri Abbati, & Christiani, Non comportino, che il conseglio delle male vadi innãzi, ma constituiscano nella Casa di Dio vna degna dispensatrice, sapendo deuerne riceuere grande, e buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente, e per zelo di Dio, si come per contrario incorrono in peccato, se di ciò fare terranno poco conto.

Diuisione.

ORdinata dunque, che sarà l'Abbadessa pensi sempre che carico ha riceuuto, & à chi ha da render ragione della sua amministratione, & sappia che più li conuien giouare, che dominare. Bisogna che sia dotta nella legge Diuina, acciò che sappia onde proferisca cose nuoue, & vecchie di detta legge, e che parimente sia casta, sobria, & misericordiosa, & nel giudicare sempre preferisca la misericordia al giuditio, acciocbe ancora essa consegua il medesimo, Habbi in odio i vitij, ami le sorelle, & in essa correttione si gouerni prudentemente, affine, che in niuna cosa passi i termini, acciochе volendo essa radere troppo la ruggine, il vaso non si rompa. Sempre habbia sospetta la sua fragilità, & si ricordi, che la canna scrollata non si deue al tutto rompere, nelle quali cose noi non diciamo ch'essa permetta che i vitij si nutriscano, ma che con prudenza, & charità siano da lei tagliati, secondo che vedrà a ciascuna esser bisogno, & vtile, come di sopra habbiamo detto, & ingegnisi più presto d'esser amata, che temuta, non sia turbulenta, & ansia, non superflua, & ostinata, non gelosa, ò troppo sospetta, perche mai si riposarebbe. Ne i suoi cõmandamenti, ò siano secondo Dio, ò siano secondo il mondo sia prouida, & considerata, discerna, & temperi l'opere, che commanda, pensando alla discretione del Patriarcha Iacob, che diceua, se io andando darò troppo fatica al mio gregge, moriranno tutti in vn giorno; pigliando dunque queste, & altre sentenze di discretione madre delle virtù, così tẽperi tutte le cose, che a quelle, che sono forti resti alcuna cosa da desiderare, e l'inferme non si ritirino indietro, e sopra tutto osserui, & faccia osseruare in tutte le cose la presente Regola, acciochе doppò che hauerà bene amministrato, oda da Signore quello che vdì quel seruo, il quale al tempo suo distribui il frumento à i suoi conserui in verità vi dico (disse) che lo constituirà sopra tutti i suoi beni.

Matth. 13.
Ioel. 2.
Matth. 5.
Esa. 42.
c. Oues. 6. q. 1.
Gen. 33.
5 c. 3. & vide infr. c. 66.
Matth. 24.

Della Priora del Monasterio. Cap. LXV.

SPESSE volte auuiene, che per l'ordinatione della Priora graui scandali nascano nel Monasterio, conciosia che si trouano alcune gonfiate di maligno spirito di superbia, le quali stimandosi esser secõde Abbadesse, & vsurpandosi tirannide, nutriscono gli scandali, & nel conuento fanno dissensione, & massimamente in quelli luoghi, doue detta Priora, è ordinata dal medesimo Vescouo, ouero Abbati, i quali ordinorono ancora essa Abbadessa, il che quanto sia fuora d'ogni ragione, apertamente si vede: imperoche dal principio della sua ordinatione gli è data materia da insuperbire, essendoli persuaso da i suoi proprij pensieri lei esser libera dalla potestà della sua Abbadessa, per esser stata ordinata da quelli medesimi, che ordinorono l'Abbadessa: & da qui nascono inuidie, risse, detrattioni, emulationi, dissensioni, & disordini, & mentre l'Abbadessa, & la Priora sono insieme di contrarij pareri, e forza, che sotto questa loro dissensione l'anime siano in pericolo: & quelle le quali sono sotto di loro, mentre che alle parti compiacciono, & fauoriscono vadano in perditione: la colpa del quale pericolo è imputato principalmente a chi furono auttori dell'ordinatione di cosi fatte persone.

✠ Nota che il nostro Monasterio di S. Bernardo in S. Susãna in luogo delli introscritti, è sotto la cura dl l' Illustriss. Sig. Card. Protettore, & Visitatore deputati cõforme alla bolla dl la fel. re. di Papa Sisto V. spedita il dì 15. de Luglio 1587.

ET per tanto habbiamo giudicato esser vtile per custodia di pace, & charità, che tutta l'ordinatione del Monasterio dipenda, & sia nell'arbitrio dell'Abbadessa, & potendosi fare ogni vtilità del Monasterio, come di sopra dicemmo, secondo la dispositione dell'Abbadessa, sia ordinata per le Decane, accioche essendo commessa a più persone, vna non s'Insuperbisca. Ma se il luogo lo richiede, & la Congregatione con humiltà lo domanderà, & l'Abbadessa giudicherà cosi esser meglio, essa medesima ordini sua Priora quella la quale essa hauerà eletta col consiglio delle sorelle, che temono Dio. La quale però Priora con riuerenza faccia le cose, che li saranno imposte dalla sua Abbadessa, niente facendo contro la sua ordinatione, & volontà: imperochè, quanto essa è più preferita all'altre, tanto bisogna, che più sollecitamente osserui i precetti della Regola; Ma se detta Priora sarà trouata vitiosa, ò sarà ingannata da elatione di superbia, ouero sarà conuinta esser disprezzatrice della santa Regola, sia ammonita con parole insino alla quarta volta, & non s'emendando sia corretta secon-

Diuisione.

Cap. adhuc. 89. dist.

c. cum ad monasteriũ de statu monac.

do l'ordine della Regola. Et se per questo anchora non si correggerà, all'hora sia deposta dall'officio del Priorato, & vn'altra, che ne sia degna, sia posta in suo luogo. Mà se dapoi ancora nella Congregatione non sarà quieta, ne obediente, sia etiadio cacciata dal Monasterio. Pensi nondimeno l'Abbadessa, che ha da rendere ragione a Dio di tutti i suoi giuditij, accioche per auuentura fiamma d'inuidia, ò di zelo, non gli arda l'anima.

✠ Vide not supra in c. 28. quod hoc fieri nō potest hodie.

Della Portinara del Monasterio. Cap. LXVI.

ALLA porta del Monasterio sia posta vna vecchia sauia, la quale sappia riceuere, & rendere le risposte, la maturità della quale non la lasci andare vagando. La quale Portinara deue hauere la Camera appresso la Porta, accioche quelli, che vengono sempre la trouino presente, & da lei riceuano risposta. Et subito che alcuno batterà, ò il pouero chiamerà risponda: Deo gratias, ouero dica, Benedetto sia il Signore, & con ogni mansuetudine di timor di Dio, renda risposta prestamente con feruore di charità. Et hauendo detta portinara bisogno d'aiuto, siali data vna sorella più giouane. Il Monasterio se è possibile, si deue in tal modo edificare, & ordinare che habbia dentro a se tutte le cose necessarie, cioè Acqua, Molino, Horto, & Forno, & in esso si essercitino diuerse arti, accioche le Monache habbiano ciò che li farà bisogno dētro, & non habbiano d'andare fuori vagando, imperoche al tutto nō è vtile alle anime loro. Et questa Regola spesso vogliamo si legga in Conuento, accioche niuna delle Sorelle si possa scusare d'ignoranza.

✠ Vide Cōc. Trid. c. 5. sess. 25. & not. in c. seq. Vide sup. c. 3. & 64.

De i Fratelli, che si mandano in viaggio. Cap. LXVII.

FRATELLI, che deuono andare in viaggio, si raccomandino all'Orationi di tutti gli altri Fratelli, ouero dell'Abbate, & sempre nell'vltima Oratione dell'opera di Dio, si faccia memoria di tutti gli assenti, & ritornati, che saranno i detti Fratelli di viaggio, l'istesso giorno, che torneranno à tutte l'hore

✠ Moniales non possūt exire c. 5. 25. sess. Cōc. Trid. nisi in casibus Bullæ Pij Papę. 5. sub dat. 27. Febr. 1570.

re canoniche detto l'Offitio Diuino, prostrati sopra il pauimento del Choro, dimandino da tutti Oratione per gli eccessi, che forse per la via, il vedere, ò l'udire di qualche mala cosa, ò il parlare otioso, gli hauesse loro fatto commettere. Ne presuma alcuno di referire a gli altri, le cose, che hauerà vedute, ò vdite fuori del Monasterio, perche ne risulta grauissimo danno; il che s'alcuno presumerà di fare, sia sottoposto alla correttione della Regola. Et similmente sia anchora punito, chi presumerà d'vscire fuori della Clausura del Monasterio, ò d'andare in alcun luogo, ò fare alcuna cosa, ben che piccola, senza commandamento dell'Abbate.

Nota diligēter obseruandū ab omnibus.

Nota.

Se alla Sorella siano imposte cose impossibili. Cap. LXVIII.

E ad alcuna Sorella sono per auuentura imposte cose graui, ò impossibili, riceua il commandamento della Maggiore con ogni mansuetudine, & obedienza, & vedendo che il peso di tal opera al tutto trapassi la misura delle sue forze patientemente, & come si conuiene, dica alla Superiore le cagioni della sua impossibilità non con superbia, ouero con resistenza, contradicendo in alcun modo. Et se doppò la detta notificatione, il commandamento della Maggiore perseuerarà nella sua sentenza, sappia detta suddita, che cosi gli è vtile, & che cosi gli bisogna fare, & per charità confidandosi dell'aiuto di Dio obedisca.

Vide sup. c. 5.

Leo. ser. 4. de ieiunio 7. mēsis vitę patrū part. 2. lib. de obediētia Cassian. lib. 4. c. 24. de inst. cœnob.

Che nel Monasterio l'vna non presuma difender l'altra. Cap. LXIX.

OMMAMENTE è da guardarsi, che per qualsiuoglia occasione, non presuma l'vna difendere l'altra nel Monasterio, ò quasi assicurarla, etiamdio che fossero côngionte per qualunque propinquità di sangue: ne tal cosa in alcun modo, si presuma dalle Monache, perche da questo potrebbe nascere grauissima occasione de scandali. Et se alcuna transgredirà queste cose, sia più aspramente punita.

c. qui aliorum. 24. q. vltima.

Che

Che niuna presuma battere alcuna, ouero scommunicare. Cap. LXX.

CCIOCHE sia tolta via dal monasterio ogni occasione di presontione, ordiniamo, & constituimo, che à niuna sia lecito scommunicare, ouero battere alcuna delle sue sorelle, eccetto quella, alla quale l'Abbadessa hauerà data tale potestà. Quelle che commetteno alcun diffettò, siano riprese in presenza di tutte, accioche l'altre ne temano. Et da tutte sia hauuto cura, & diligente disciplina alle fanciulle, insino à i quindeci anni della loro età, & questo però, con ogni misura, & ragione. Ma chi presumerà in alcun modo impacciarsi in quelle di maggiore età senza commandamento dell'Abbadessa, ouero chi circa dette fanciulle si porterà senza discretione, sia punita secondo l'ordine della Regola: percioche è scritto: Non fare ad altri quello, che non vorresti fosse fatto à te.

Publice peccãtes tm̃ debẽt corã oĩbus reprehendi aliæ non sm̃ glo. in c. 5. 1. Timot. Et vide c. đ monialibus extra de sẽt. excom. vbi ĩcurritur excõicatio ꝓpter verberationẽ, nisi fuerit causa correctionis facta đe ordine Abbatissæ.

Tob. 4.

Che le Sorelle siano obedienti l'vna all'altra. Cap. LXXI.

IL bene dell'obedienza da tutti si deue rendere, & vsare, non solamente verso l'Abbadessa, ma anco le Sorelle s'obediscano l'vna all'altra, sapendo che per questa via dell'obedienza anderanno a Dio. Oltre dunque il commandamento dell'Abbadessa, & dell'Officiali, che da lei sono ordinate, al quale non permettiamo, che i commandamenti delle persone priuate siano preferiti: da questo in poi tutte l'inferiori con ogni charità, & sollecitudine obediscano alle maggiori: & trouandosi alcuna contentiosa sia corretta. Se qualche sorella per qualsiuoglia minima causa sarà ripresa dall'Abbadessa, ò da qualche altra sua maggiore, in qualsiuoglia modo, ouero s'auuederà, che l'animo di qualunque sua maggiore sia contra se adirato, & commosso, ancorche poco, subito senza dimora giaccia tanto in terra prostrata à i piedi di quella, sodisfacendo, che

Vide sup. c. 5.

Vide D. Aug. in reg. c. 40. vbi de Supiore, quod nõ debet petere veniam.

con la benedittione sia sanata quell'alteratione, il che s'alcuna disprezzerà di fare, sia punita d'afflittione corporale, ouero se sarà contumace, sia cacciata dal Monasterio.

Hodie fieri non pôt p not. sup. in c.28. & c.67.

Del zelo buono, che deuono hauer le Monache. Cap. LXXII.

I, come si troua vn zelo d'amaritudine cattiuo, che separa l'huomo da Dio, & conduce all'inferno, così si troua vn zelo buono, che separa l'huomo da i vitij, & lo conduce a Dio, & alla vita eterna. Le Monache dunque con feruentissimo amore in questo zelo s'essercitino, cioè con honore si preuengano l'vna l'altra, sopportando patientissimamente l'vna l'infirmità dell'altra, così de corpi, come de costumi, & obedendosi insieme fra loro a chi più può. Niuna cerchi, ò seguiti quello, che giudica li sia vtile, ma più presto quello, che sia vtile ad altre. In charità fraterna, & casto amore seruano l'vna all'altra: temano Dio con sincera, & humile charità, amino la loro Abbadessa, niente al tutto prepongano a Christo, il quale tutti insieme ci conduca a vita eterna.

Iacob 3. Psal. 61. Rom. 12. Ephe. 4. 2. Mach. 15. Galat. 5. Philip. 2. Rom. 13. Ephes. 5. D.Bern.serm.3 de aduentu Domini. 3.

Come in questa Regola non si contiene ogni osseruatione di giustitia. Cap. LXXIII.

OI habbiamo descritta questa regola, accioche osseruandola ne i Monasterij, in qualche modo, mostriamo d'hauere, ò honestà de costumi, ouero qualche principio di viuere religioso. Ma quelle che s'affrettano di peruenire alla perfettione della conuersatione, ci sono le dottrine de Santi Padri, l'osseruanza delle quali conduce l'huomo all'altezza della perfettione. Imperoche quale scrittura, ò parlare della diuina auttorità del Vecchio, & Nuouo Testamento non è rettissima norma, & Regola della vita humana? ouero qual libro de Santi, & Catholici Padri, non risuona questo, che per diritto corso cerchiamo di peruenire al nostro Creatore?

Psal. 128. 2. Thim. 3. 5. c. 4. inst. 56.

Simil-

Similmente ancora le collationi de Santi Padri, & gl'instituti, & vita loro, & parimente la Regola del nostro santo Padre Basilio, che altro sono, se non essempij, & instrumenti delle virtù delle Monache, di buona vita, & obedienti? Le quali tutte cose, à noi pigri, & che male, & negligentemente viuiamo generano gran confusione, & vergogna. Qualunque dunque tu sij, la quale ti affretti d'andare alla Celeste patria, con l'aiuto di Christo, osserua perfettamente questa minima Regola fatta per le principianti, & all'hora finalmente a quelle maggiori altezze di dottrina, & virtù, delle quali habbiamo di sopra fatto mentione, mediante la diuina gratia peruerrai. A quelle che le predette cose osseruaranno saranno aperti i Regni del Cielo; Amen.

Vide glo. super illud Matt 5 q soluerit vnũ de mãdatis istis minimis, & quę dicit S. P. Benedictus supra in fine c. 4.

IL FINE.

NEl tempo della fel. me. di Papa Giouanni XXII. dalli Annali de Sommi Pontefici, & historie antiche, fu raccolto il numero de Santi Canonizati, quali erano stati Monaci, dell'Ordine del Sãto Patriarcha Benedetto, esser de quindeci milia cinquecento cinquanta noue; Sommi Pontefici, dicidotto; Cardinali cento ottanta quattro; Arciuescoui, mille cinquecento sessantaquattro, & Vescoui tre milia cinquecento dodeci.

Ex Io. Trith. de viris Ill. Ordi. S. Benedicti.

Et gl'ordini che militauano sotto la Regola del sudetto Santo Padre Benedetto, esser dicidotto.

Gaude Pater Benedicte, qui tuis Sacratissimis institutis, Christo regi tot animas adduxisti, vt se nullus ordo præsumat tuo gregi numero profiteri æqualem. Iã exultans cum Angelis in cælestibus Regnis, Propheticis verbis ouãdo testaris: Ecce ego & pueri mei, quos dedit mihi Dominus.

Esa. 8:

Dal

DAL TITOLO DE STATV MONACHORVM.

Dal Cap. Monachi.

QVELLA Monacha, che hauerà denari, eccetto se li sarà stato permesso dall'Abbadessa per qualche amministratione che li sia stata imposta, sia priuata dalla Communione dell'Altare. Et per quella che nella morte sarà trouata con denari, & nõ hauerà fatta degna penitenza, non si faccia per lei sacrifitio, ne habbia sepoltura tra le sorelle: ma l'Abbadessa, che in queste cose non sarà diligente, sappia douer esser priuata dell'offitio suo.

Dal Cap. Cum ad Monasterium.

PROHIBIMO ancora strettamẽte in virtù di sãta obediẽza, sotto pretesto del giuditio diuino, che niuna delle Monache possedа ĩ alcun modo cosa di proprio, ma s'alcuna habbia alcuna cosa di ꝓprio, il tutto subito consegni: & se doppò questo sarà trouata hauere alcuna proprietà, fattali prima l'ammonitione regolare, sia cacciata fuori dal Monasterio, ne sia riceuuta più, se non hauerà fatto la penitẽza secõdo la disciplina Monastica. Et se nella morte appresso d'alcuna sarà trouata proprietà, essa proprietà insieme cõ lei in segno di dãnatione, sia sotterrata nello sterquilinio fuori del Monasterio, secõdo che il Beato Gregorio narra nel Dialogo d'hauer fatto. Onde s'ad alcuna spetialmẽte sarà mandata qualche cosa, non presuma pigliarla, ma la consegni all'Abbadessa, ò alla Priora, ouero alla Celleraria. Nella Chiesa, nel Refettorio, & nel Dormitorio sia sempre osseruato cõtinuo silentio, nel Chiostro ancora à certe hore, & luoghi secondo l'antica consuetudine del Monasterio lodeuolmente osseruata: Nel Refettorio niuna in alcun modo mangi carne: ma ne anco pensino esser loro lecito il mangiar carne fuori del Refettorio, se non nell'Infermaria. Benche l'Abbadessa per Indulgenza possa qualche volta chiamare alcuna delle Sorelle, hora queste, & hora quelle, secondo che la necessità ricercherà, & nella Camera sua dar loro insieme con lei

Supra cap. 33.

✠

Sup c 54. & c. 38. & 42.

✠

Cap. carnem. de consecrat. dist. 5.

le cose necessarie più meglio, & più abondantemente. Et le deboli, & inferme, che hanno bisogno di cauarsi sangue, ò di qualche medicina, non separatamente nelle Camere, ma tutte nell'infermaria competentemente riceuano quelle cose, che saranno loro necessarie, tanto in carne, quanto in altro. Et s'alcuna d'esse sarà debole, ouero delicata, che non possa esser contenta de cibi cõmuni, così li sia prouisto senza scandalo dell'altre, che se l'Abbadessa, ò la Priora vorrà vsar compassione spetiale nel Refettorio, faccia portarsi innanzi a se, & non innanzi a quella, qualche particolar cibo conueniente, del quale essa li faccia la pitanza per sostentamento della natura. Et tali siano deputate a fare gli officij del Monasterio, che siano fedeli, & discrete. La Priora più dell'altre doppò l'Abbadessa sia potente in fatti, & in parole, acciò con l'essempio della sua vita, & con la parola della dottrina possa ammaestrare nel bene le sue sorelle, & ancora riuocarle dal male: habbia il zelo della Religione, secondo la conscienza, acciò riprenda, & castighi le delinquenti, & accarezzi, & conforti l'obedienti. Ma l'Abbadessa, alla quale tutte riuerentemente obediscano in tutte le cose, quãto più spesso potrà, sia con le sorelle nel Conuento, habbia vigilante cura, & diligente sollicitudine di tutte le cose, acciò possa rendere à Dio degna raggione dell'offitio, che gli è stato imposto. Che se sarà preuaricatrice, ò disprezzatrice, ouero negligente, ò rimessa, sappia di certo non solamente d'esser deposta dall'offitio, ma d'esser castigata in altro modo secondo la Regola, conciosia che dalle sue mani sarà ricercata non solamente la propria offesa, ma quella dell'altre. Ne pensi l'Abbadessa, che possa dispensare con alcuna Monacha sopra l'hauer proprietà.

Sup. cap. 36. & 37.

Sup. c. 65.

Sup. c. 2. & 64.

Capitoli del Sacro Concilio di Trento nella sessione vigesima quinta appartenenti alle Monache.

Cap. I.

PERCHE il Santo Concilio sà quãto d'ornamento, & d'vtilità nasce nella Chiesa di Dio, da i Monasterij piamente ordinati, & ben gouernati: accioche l'antica, & regolar disciplina, doue è mancata, facilmente, & maturamente sia restaurata, & doue è conseruata, constantemente sia continuata, ha giudicato esser necessario commandare, come con questo Decreto commanda, che tutti i Regolari tanto huomini, quanto donne, vogliano riformare,

formare, & ordinare la vita secondo la legge della Regola, nella quale hanno fatto professione: & primieramente osseruino fidelmente quelle cose, che appartengono à conseruar la perfettione della loro professione, come dell'obedienza, della pouertà, della castità, & se vi sono altri voti particolari, & precetti d'alcuna Regola, & ordine appartenenti all'essenza respettiuamente di loro, & anchora alla vita commune, al vitto, & al vestito. Et ogni cura, & diligenza sia vsata da i Superiori, tanto ne i Capitoli Generali, & Prouinciali, quanto nelle loro Visite, quali non lascino di far a tempi suoi, che non si tirino indietro dalle dette cose, essendo certo da loro non potersi dispensare quelle cose, che appartegono alla sostanza della vita Regolare: percioche se quelle cose, che sono basi, & fondamenti di tutta la disciplina Regolare, non saranno perfettamente conseruate, è necessario che caschi tutto l'edificio.

Vide Clem. attendẽtes de statu Monach. vbi traditur super quibus fieri debet visitatio, semel in anno & cum Socijs Clericis.

Capitolo II.

DUNQUE à niuno de Regolari tanto huomini, quanto donne sia lecito possedere, ouero tenere beni immobili, ò mobili di qualsiuoglia qualità che siano, etiamdio; che siano acquistati da loro in qualsiuoglia modo, come proprij, ò in nome del Conuento, ma subito quelle cose siano date al Superiore, & siano incorporate al Conuento. Ne sia lecito per l'auuenire alli Superiori concedere ad alcun Regolare beni stabili etiamdio ad vso frutto, ouero vso, ò amministratione, ouero commenda: ma l'amministratione de i beni de Monasterij, ouero Conuenti, appertenga a gli Officiali soli di quelli, quali si possino rimuouere a beneplacito de Superiori; anzi i Superiori così concedino l'vso delle cose mobili, che la loro suppellettile sia cõueniente allo stato della pouertà, della quale hanno fatto professione, & in quella niente vi sia di souerchio, & ancora niuna cosa sia a loro denegata, che sia necessaria. Che s'alcuno sarà compreso, ouero conuinto altrimente tener alcuna cosa, costui per due anni sia priuato di voce attiua, & passiua, & ancora sia punito secondo l'ordinationi della Regola, & ordine suo.

Sup. c. 33.

Dal Capitolo III.

MA ne i predetti Monasterij, & case tanto d'huomini, quanto di donne, che possedono, ò non possedono beni immobili, quel numero solamẽte sia statuito, & per l'auenire sia conseruato, qual commodamente

possi esser sostentato, ouero dalle proprie entrate de i Monasterij, ouero dall'elemosine consuete.

Capitolo V.

Vide infra bullam Pij Quinti fol. 64.

IL Santo Concilio rinouando la Constitutione di Bonifatio Ottauo, che comincia, Periculoso, commanda à tutti Vescoui sotto pretesto del giuditio diuino, & comminatione d'eterna maledittione, che in tutti i Monasterij a loro soggetti con l'auttorità ordinaria, & ne gli altri, cō quella della Sedia Apostolica con diligenza si procuri, che sia diligentemente ristaurata la clausura delle Monache doue sarà violata, & che sia conseruata doue sarà inuiolata, raffrenando gl'inobedienti, & contradittori con censure Ecclesiastiche, & altre pene senza qualsiuoglia appellatione, chiamato anchora, se sarà bisogno l'aiuto del braccio secolare. Qual aiuto, acciò sia dato, il Santo Concilio n'essorta tutti i Principi Christiani, & lo cōmanda sotto pena d'escommunicatione da incorrersi subito da tutti i Magistrati secolari. A niuna però delle Monache sia lecito doppò la professione, etiamdio per poco tempo vscir dal Monasterio sotto qualsiuoglia pretesto, eccetto per qualche legitima causa da esser approuata dal Vescouo non obstante qualsiuoglia indulto; & priuilegio. Ma a niuno sia lecito entrare dentro la clausura del Monasterio di qualsiuoglia genere, ouero conditione, sesso, ouerò età che siano senza licenza del Vescouo ottenuta in scritto, sotto pena di scommunica da incorrersi subito. Tal licenza però deue darla il Vescouo solamente, ouero il Superiore ne i casi necessarij: ne altri in alcun modo può darla, etiādio per vigor di qualsiuoglia facoltà, ouero indulto fin qui concesso, ò da concedersi per l'auenire. Et perche i Monasterij delle Monache, fabricati fuori delle mura della Città, ouero Terra, spesse volte senza alcuna guardia sono esposti alla preda de gl'huomini tristi, & ad altre sceleraggini i Vescoui, & gli altri Superiori habbiano cura, se cosi parerà vtile, che le Monache siano da loro ridotte nelli noui, ouero antichi Monasterij dentro alle Città, ò Terre frequentate, chiamato anchora se sarà bisogno l'aiuto del braccio secolare, & quelli che vi danno impedimento, ò non obediscono, li constringano ad obedire con censure Ecclesiastiche.

Dal Cap. VI.

NElla elettione di qualsiuoglia Superiori, d'Abbati temporali, & d'altri Officiali, & di Generali, & d'Abbadesse, & d'altre preposte, acciò ogni cosa rettamente, & sen-

& senza fraude si faccia, primieramente il Santo Concilio, strettamente commanda tutti i sopradetti deuersi eleggere con voti secreti, in modo, che i nomi di ciascuno che elegge, mai siano publicati.

Capitolo VII.

L'ABBADESSA, & Priora, & di qualunque altro nome si chiami Prefetta, ouero Preposta, non sia eletta minor di quaranta anni, & che lodeuolmente habbia vissuto otto anni doppò l'espressa professione. Et se non si troua con queste qualità nell'istesso Monasterio, può essere eletta de vn'altro dell'istesso Ordine. Se questo anchora parerà incommodo al Superiore, qual'è sopra la elettione, sia eletta di quelle, che dell'istesso Monasterio hanno passato trenta anni, & almeno habbiano fatto buona vita cinque anni doppò la professione con cõsenso del Vescouo, ouero d'altri Superiori. Niuna però sia preposta à due Monasterij. Et s'alcuna in qualsiuoglia modo ottiene due, ò più Monasterij sia constretta da vno in fuori, renuntiar gl'altri fra sei mesi, ma doppò questo tempo, se non rinuntiarà ipso iure, tutti vachino. Quel Vescouo però, ó altro Superiore, che è sopra la elettione, nõ entri nel Monasterio, ma oda, o pigli voti di ciascuna per la finestrella de Cãcelli. Nell'altre cose siano osseruate le Constitutioni di ciascuno ordine, ouero Monasterio.

Capitolo X.

AVertiscano diligentemente i Vescoui, & gl'altri Superiori de Monasterij delle Monache, che nelle loro Ordinationi siano ammonite le Monache, che facciano la confessione de peccati almeno vna volta ogni mese, & riceuano la sacrosanta Eucharistia, si fortifichino a superar gagliardamente tutte le tentationi del demonio. Ma oltre al Cõfessore ordinario sia due, ò tre volte l'anno offerto dal Vescouo, & da gl'altri Superiori, vn'altro Confessore straordinario, il quale debba ascoltare le confessioni di tutte. Prohibisce il santo Cõcilio, che il santissimo Corpo di Christo sia conseruato dentro del Choro, o della Clausura del Monasterio, & non nella Chiesa publica, non ostante qualsiuoglia indulto, o priuilegio.

Clemen. ne in agro.

Capi-

Capitolo XV.

N qualsiuoglia Religione tanto d'huomini, quanto di donne la professione non si faccia auanti i sedici anni compiti, ne sia ammesso alla professione alcuno, qual manco tempo d'vn anno sia stato in probatione, doppò hauer pigliato l'habito. Et la professione fatta innanzi sia nulla, & niuna obligatione apporti alla osseruanza d'alcuna Regola, o Religione, ouero Ordine, ò a qualsiuoglia altri effetti.

Capitolo XVI.

Iuna rinunciatione anchora, ouero obligatione fatta innanzi, etiãdio con giuramento, o in fauor di qualsiuoglia causa pia, sia valida, eccetto che sia fatta con licẽza del Vescouo, o suo Vicario fra due mesi prossimi auanti la professione, & non altrimente s'intenda hauer l'effetto suo, eccetto che sia seguita la professione, & essendo altrimente fatta, etiamdio con rinunciatione espressa di questo fauore etiam giurata, sia irrita, & di niun effetto. Finito il tempo del Nouitiato, i Superiori ammettano a far professione quelli Nouitij, che trouaranno habili, ouero li mandino via dal Monasterio. Ma ne ancho innanzi la professione fuori del vitto & vestito del Nouitio, ouero Nouitia di quel tempo, che è in probatione, si dia cosa alcuna delle robbe dell'istesso Nouitio al Monasterio, sotto qualsiuoglia pretesto da Padri, & dalle Madri, o da propinqui, ouero Curatori suoi: acciò con questa occasione, che il Monasterio possieda tutta, o la maggior parte della sua sostanza non possa partirsi, ne ancho se si partirà, facilmente possa ciò recuperare; anzi di più commanda il santo Concilio sotto pena di scõmunica a quelli, che danno, & a quelli che riceuono, acciò questo in alcun modo non si faccia, & che a quelli, che se partono innanzi alla professione, siano restituite tutte quelle cose, che erano sue, il che, acciò ben si faccia, il Vescouo li sforzi, se sarà bisogno con censure Ecclesiastiche.

Capitolo XVII.

L Santo Concilio prouedendo alla libertà della professione delle Vergini da dedicarsi à Dio, ordina, & determina, che se la fanciulla, qual vorrà pigliar l'habito regolare, sia maggiore di dodici anni non lo pigli innanzi, ne

ella doppoi, ò altra faccia professione, che il Vescouo, ouero assente lui, ò impedito il suo Vicario, ouero altri alle lor spese da essi deputato, diligentemente hauerà inuestigato la volontà della Vergine, se sia constretta, se sedotta, se sappia quello, che si faccia: & se la sua volontà sarà conosciuta pia, & libera, & hauerà le conditioni, che si ricercano secondo la Regola di quel Monasterio, & di quello Ordine, & ancho il Monasterio sarà idoneo, li sia lecito liberamẽte far professione: il tempo della qual professione, acciò il Vescouo lo sappia, sia tenuta la Superiore del Monasterio farlo auisato vn mese inanzi, & se la Superiore nõ hauerà auisato il Vescouo, sia sospesa dall'offitio quanto tẽpo parerà al Vescouo.

Capitolo XVIII.

IL Santo Concilio scõmunica tutti, & qualunque persona di qualsiuoglia qualità, ò cõditione sia tãto Chierici, quanto Laici secolari, ouero Regolari, & anchor quelli, che essercitano qualsiuoglia dignità, se in qualunque modo haueranno constretto alcuna Vergine, ouero Vedoua, ò altra qualsiuoglia donna contra sua volontà, eccetto ne casi espresi in iure ad entrare in Monasterio, ouero a pigliar l'habito di qualsiuoglia donna contra sua volontà, eccetto ne' casi espresi in iure, ad entrare in Monasterio, ouero a pigliar l'habito di qualsiuoglia Religione, ouero far professione, & tutti quelli, che daranno consiglio, aiuto, ouero fauore, & tutti quelli, che sanno, che quella entra nel Monasterio, ouero piglia l'habito, ò fa professione non di sua volontà in qualunque modo haueranno interposto all'istesso atto, ò la presenza, ò il consenso, ouero l'auttorità. Similmente scommunica quelli i quali in qualunque modo senza giusta causa haueranno impedito la santa volontà delle Vergini, ouero d'altre donne di pigliare il velo, & di fare il voto. Et tutte queste cose, & ciascuna da per se, quali bisogna farsi inanzi la professione, ouero in essa professione siano osseruate non solamente ne' Monasterij soggetti al Vescouo, ma in qualsiuoglia altri.

Cap. XXII.

ESorta anchora il Sacro Concilio tutti i Re, Principi, Republiche, & Magistrati, & commanda in virtù di santa obedienza, che vogliano dare il suo aiuto, & auttorità quante volte saranno ricercati, & i predetti Vescoui, Abbati,

bati, Generali, & altri Superiori in esseguir la Riforma contenuta di sopra, acciò le predette cose senza alcun impedimento siano bene esseguite à laude di Dio omnipotente.

BOLLA DI PAPA PIO QVINTO *sopra la Clausura, & Riformatione delle Monache, ridotta in Sommario.*

Sup. fol. 60.

CONFERMANDO la Constitutione di Bonifatio Ottauo, che comincia: Periculoso, & insieme approuando i decreti del Concilio di Trento sopra la Clausura delle Monache, commanda che nell'auuenire tutte le Monache così presenti, come future di qualunque Ordine, Religione, & Militie, etiam Gierosolimitane, che già siano riceuute, ò che nell'auuenire si riceueranno in qualsiuoglia Monasterij, ò Case, & tacitamente, ò espressamente habbiano fatta professione di Religione, ancorche Conuerse, ouero con qualũque altro nome si chiamino, ancorche per gli instituti, ò fondatione della loro Regola, non siano tenute alla Clausura, ne che mai ne i loro Monasterij, ò case, ancorche da tempo immemorabile non sia stata osseruata, habbiano da stare rinchiuse ne i loro Monasterij, ò Case sotto la perpetua clausura secondo la forma della detta Constitutione di Bonifatio Ottauo, approuata, & rinouata nel Concilio di Trento, la quale anchora approua, & innoua in tutto commandando, che da ciascuno sia osseruata. Et se forse alcune Monache si ritrouino, che per cagione di consuetudine immemorabile, ouero per ragione dell'instituto, o fondatione della Regola, con animo ostinato resistano a questa Clausura, ò in qualunque modo li repugnino, gli Ordinarij insieme con i Superiori d'esse Monache con ogni rimedio de iure, & de facto, sforzino quelle stesse, come rebelli, & incorrigibili ad entrare precisamente, & perpetuamente seruare la detta Clausura. Le donne, che si chiamano Terzarole, ò della penitenza di qualunque ordine si siano, che viuono in Congregatione, s'haueranno fatta professione così, che habbiano fatto il voto solenne, siano precisamente tenute alla clausura, come s'è detto; se non haueranno fatto il voto solenne, gli Ordinarij, con i Superiori di esse l'essortino, & cerchino di persuadere, che facciano il voto, & la professione, doppò il quale, si

sotto-

sottopongano alla detta clausura, il che se ricuseranno, & se saranno fra esse trouate alcune viuere scandalosamente, siano seuerissimamente punite. Ma a tutte l'altre, che così vorranno viuere senza fare professione, & stare in clausura, in perpetuo prohibisce,& vieta,che nell'auuenire non possano niun'altra in niun modo, nell'Ordine,Religione,ò Congregatione loro riceuere,& se contra tal prohibitione ne riceuessero alcune a viuere così, le fa in ogni modo inhabili,& qualsiuoglia ammissioni,ò professioni tali,le fa nulle,& vane per vigor del presente decreto. Non volendo,che le dette Monache,ò Terzarole, per cagione della detta clausura, patiscano alcuno danno, ò incommodo nelle loro necessità, massime del viuere,ma volendo opportunamente proueder loro; commanda a gli Ordinarij, & Superiori d'esse Monache che operino, siano raccolte elemosine per le Conuerse, che non siano professe, ouero se saranno professe, che siano in età di quarant'anni, & habitino non dentro del Monasterio, ma in vna casa ad esso contigua, ne entrino nella clausura dell'altre Monache, se non ne'casi dalle loro Constitutioni permessi, & non possano esse Conuerse dalle case loro vscire per cercare dette elemosine, se non con licenza dell'Ordinario, ouero de i Superiori di quelle. Nell'auuenire niun'altre Conuerse professe possano esser riceuute etiam di consenso de i loro Superiori, ouero Prelati, & essendo riceuute, tale ammessione sia nulla,& vana. Et se nel predetto modo non si potrà sufficientemente souuenire alle necessità delle Monache,& donne Terzarole, commanda a i medesimi Ordinarij,& Superiori,che prouedano d'altre persone pie,& diuote, che raccogliano elemosine,ò altrimente nel migliore,& più commodo modo che si potrà, prouedano etiam co'l lauoro, & opere delle mani d'esse Monache, & Terzarole, come parerà a gli Ordinarij,& Superiori loro essere più espediente,& conueniente. Accioche l'osseruanza della clausura per il numero eccessiuo delle Monache non sia violata, accostandosi parimente alla detta Constitutione di Bonifatio Ottauo,& à i predetti Decreti del Cōcilio di Trento, strettamēte vetando,cōmanda alle predette Monache, & à i Superiori & Ordinarij di esse,che ne' loro Monasterij nō ammettano, ò riceuano, ò permettano che siano riceuute più Suore ne'detti Monasterij di quelle, che possono cōmodamente sostentare, ò con le proprie entrate, ò solite elemosine d'essi Monasterij. Commanda in virtù di santa obedienza a tutti i Patriarchi, Primati, Arciuescoui,& Vescoui,che nelle loro Città,& Diocesi, facciano publicare la presente Bolla, & che ne' Monasterij ad essi di ragione ordinaria soggetti, ne gli altri poi, che mediatamente,

Vide sup. c. 3. fol. 59.

ò immediatamente sono alla Chiesa Romana sottoposti, con auttorità della Sedia Apostolica, & con i Superiori d'essi Monasterij procurino quanto prima far osseruare la detta clausura, vsando perciò, quando bisognarà contra quelli, che contradicessero l'auttorità,& censure Ecclesiastiche, & ricercando anco l'aiuto del braccio secolare. Prega tutti i Principi, & Signori temporali,che bisognando l'aiuto loro à i detti Patriarchi, Primati, Arciuescoui, & Vescoui per la detta causa, lo diano volentieri per amor di Dio, & in remissione de loro peccati, castigando ancho con pene temporali, quelli, che impedissero. Riuoca tutte le Constitutioni, & Ordinationi Apostoliche con ogni altra cosa, che facesse contra questa sua Constitutione, come più ampiamente si contiene nella bolla, a questo solo fine, & in quanto contradicessero a questa sua Ordinatione, & non altrimente; Ma perciò non s'intenda data giurisdittione, ò podestà alcuna ne' Monasterij essenti a gli Ordinarij de' luoghi quanto sia per altre cose. Dat. in Roma à di 29. di Maggio. 1566.

BOLLA DI PAPA PIO QVINTO contra le Monache ch'escono di Clausura, & quelli, che danno loro licenza, accompagnano, & danno ricetto, ridotta in Sommario.

ORDINA, & prohibisce, che per l'auuenire niuna Abbadessa, Priora, ne altre Monache etiam delle Cartusiensi, Cistercienfi, di San Benedetto, delle Mendicanti,& di qualsiuoglia altri Ordini etiam di Militie, stati,gradi, conditioni,dignità, & preeminenze, etiã che siano nate di Reale, ò Illustre prosapia, non ardisca d'vscire dal suo Monasterio per andare ad altro luogo, etiam dell'istesso Monasterio, per qualsiuoglia causa, eccetto per conto di grande incendio, ò di lepra, ò di peste: la quale infermità sia però conosciuta, & espressamente approuata in scritto, non solamente da i Superiori de gli Ordini, che hãno cura di tali Monasterij, ma anchora dal Vescouo, ò altro Ordinario di tal luogo, non ostante che detti Monasterij fossero essenti dalla giurisdittione de Vescoui, & Ordinarij,& nientedimeno quelle Monache, che hauessero licenza ne' predetti casi di dimorare fuori del

Mona-

Monasterio, non vi possano stare più del tempo necessario, & tutto questo si commanda sotto pena di scommunica maggiore latæ sententiæ da non poter esser assolute se non dal Sommo Pontefice fuori, che nell'articolo della morte. Et nella detta scommunica si comprendono, non solamẽte le Monache, che escono fuori da i Monasterij, ma anchora quelle persone, che danno loro in qualsiuoglia modo licenza d'vscire, & parimente quelli, che l'accompagnaranno, ò daranno loro ricetto, ò siano laici, ò secolari, ò Ecclesiastici, ò parenti, ò d'altra sorte. Et di più le sopradette persone tanto quelle che escono da i Monasterij, come quelle, che s'adoperano al medesimo effetto, sono priuate delle loro dignità, offitij, & amministrationi, & fatte inhabili à ottenerle per l'auuenire, & così Sua Santità scancella, & annulla totalmente le licenze, facoltà indulti, & priuilegij d'vscire, & di stare fuor de Monasterij fatte per il passato per qualsiuoglia causa, & modo, & da chi si voglia. Commanda Sua Santità in virtù di santa obedienza a tutti i Patriarch, Primati, Arciuescoui, Vescoui, & altri Ordinarij de luoghi sotto pretesto del Giuditio Diuino, & comminatione della maledittione eterna, che publichino, ò facciano publicare la presente Bolla nelle loro Città, & Diocesi ogn'anno; l'osseruino, & facciano osseruare inuiolabilmente insieme col Decreto del Concilio, che comincia Bonifatij VIII. cap. 5. sess. 25. sotto censure Ecclesiastiche, & grauissime pene, & ricercando, se sarà bisogno anco l'aiuto del braccio secolare. Publicata in Roma a 27. di Febraio del 1570.

Supra fol. 60.

DALLA BOLLA DI PAPA GREG. XIII. per quel, che dispone circa la Clausura delle Monache.

VOLENDO Sua Santità rimuouere gli impedimenti, che possono turbare il santo proposito delle Monache professe, & prouedere, che habbiano le cose necessarie al viuere, per vna sua perpetua Constitutione dispone nell'infrascritto modo. Conferma la Cõstitutione di Bonifatio VIII. dal Concilio di Trento rinouata. Che le Monache non possano vscire dal loro Monasterio, ne altri entrare da loro, siano di che grado, conditione, ò sesso si vogliano. Commanda a tutti i Vescoui, che d'autto-

Sup. fol 90.

rità propria ne' Monasterij loro, & in tutti gl'altri per anttorità Apostolica restituiscano la clausura violata, & la non violata, procurino di conseruare. Perche Pio Quinto doppò hauer approuato le sodette cose, per vna sua Bolla commādò a gli Ordinarij, che procurassero per souuenire alle Monache pouere, che le Conuerse non professe, ouero professe d'età di quaranta anni, habitanti in case congiunte à i Monasterij, potessero raccogliere l'elemosine per il Monasterio, con questo però, che non entrassero nella Clausura, se non ne i casi permessi, ò non bastando la cerca loro, che l'impresa del cercare si desse ad alcune persone pie: intendendo sua Santità questa prouisione esser giouata poco &c. Di più commanda, che le Conuerse, che non sono professe, vuole, che ò facendo professione si rinchiudano, ò non volendo farla, lasciato l'habito, siano mandate alle Case loro, ne possano mai più pigliare detto habito, se nō fusse per far professione, & osseruar la clausura. Commanda che non sia lecito a Monache niune hauer porta, per la quale dal Monasterio si possa entrare nella Chiesa di fuori d'esse Monache, doue sogliono andare i secolari ad ascoltare le Messe, & gli Offitij Diuini, ma in ogni modo si deue murare: ne ancho sia lecito alle Monache vscire dalla porta della clausura del Monasterio, manco per chiudere la porta di fuori, per doue sogliono andare i secolari alla Rota, alle grade, ò parlatorij, ò a battere detta porta della clausura, i quali luoghi essendo liberi all'ingresso de secolari, si deuono giudicare fuori della clausura. Vltimamente essorta i Signori temporali à voler dar ogni aiuto, & fauore à i Prelati per l'essecutione di questa Bolla. Data à 30. di Decembre. 1572.

REVOCATIONE FATTA DA PAPA Gregorio XIII. di tutte le liceze d'entrare ne' Monasterij di Monache, & Religiose, & prohibitione à quelli, che hanno licenza da Vescoui, ò altri Superiori d'entrar ne i Monasterij delle Monache, che non debbiano entrarui, se nō per vrgente necessità.

ESIDERANDO sua Santità attendere alla quiete, & tranquillità delle Monache, & togliere tutti gli impedimenti, i quali possono rimuouerle da pensieri, & essercitij spirituali, & fuggire gli scandali, & pericoli, che possono oc-

no occorrere, per auttorità delle presenti riuoca,& annulla tutte, & qualsiuoglia licenze,& facoltà d'entrare ne i Monasterij, Case, & luoghi di Monache, & altri huomini Religiosi concesse à qualsiuoglia Contesse, Marchese, & Duchesse, & altre Donne, di che stato, ò conditione si siano: & parimente qualsiuoglia licenze d'entrare ne' Monasterij, case,& luoghi d'esse Monache à huomini de i medesimi stati,& dignità tanto da suoi predecessori, quanto da Sua Santità, ò da Legati della Sede Apostolica, & altri, per quali, & quante si vogliano vrgenti cause, sotto qualsiuoglia tenore di clausule solite,& insolite, irritanti,ò più efficaci, etiamdio di sua certa scienza, & Motu proprio con tutta la pienezza della sua potestà à requisitione, & supplicatione d'Imperatori, Rè, ò Regine & altri Principi concesse, confermate, & più volte rinouate: & cassa, & annulla tutte le lettere sopra ciò spedite,& i processi fatti, inhibendo a quelli, che l'haueranno ottenute sotto pena di subito incorrere in scommunica, dalla quale nō possano saluo che in punto di morte, esser assoluti,se nō dal Romano Pontefice. E che sotto pretesto di dette lettere,ò in altro modo non ardiscano entrare ne' predetti Monasterij. Di più all'Abbadesse, Abbati, Conuenti, & à tutti gli altri Superiori, chiaminsi con che titolo si voglia de Monasterij, d'huomini, & di donne strettamente commanda, sotto pena della stessa scommunica, & priuatione delle dignità, benefitij, & offitij loro, & inhabilità di poterne ottenere per l'auuenire, che non facciano, o permettano entrare alcuno ne' Monasterij, case,ò luoghi a loro soggetti, sotto pretesto di simile licenze,ò facoltà. Anzi sotto le medesime pene da incorrersi subito, prohibisce, & interdice à tutte, & qualsiuoglia persone Ecclesiastiche, & secolare, & etiamdio a quelle di qualsiuoglia ordine de Mendicanti e Regolari, che non entrino a suo piacere ne' Monasterij delle Monache sotto pretesto d'hauer licenza da Vescoui, ò altri Superiori, i quali per decreto del Concilio di Trento hanno facoltà ne' casi necessarij di poterle concedere, ma solamente nelle vrgenti necessità. Et di più, che l'istesse Monache sotto le medesime pene non presumano d'ammetterli dentro à i loro Monasterij.

Data in Roma à 13. di Giugno 1575.

CONSTITVTIONE DI PAPA GREG. XIII. *sopra la facoltà, la quale hãno gl Ordinarij, & altri Superiori delle Monache di entrare ne' loro Mon.rij*

Dubij che occorrono, è cosa espediente vsare il remedio della dichiaratione. La onde essendosi con buonissima ragione ordinata; primieramente dal Sacro Concilio di Trento, & poi in vna Constitutione della fel. mem. di Papa Pio Quinto predecessor nostro data alli 7. Luglio l'anno Terzo del suo Pontificato, & anco in vna nostra mandata fuori alli XIII. di Giugno l'anno quarto del Pontificato nostro, che per l'auuenire a niuno, eccetto ne' casi di necesità si habbia da conceder licenza d'entrar nella clausura de Monasterij di Monache, & sapendo, che in alcuni è nato dubio: se quelle persone, che non hanno bisogno per questo dell'altrui licenza, ma si fondano sopra l'auttorità che hanno per proprio officio; possano licitamente à loro beneplacito, entrare in detta clausura, ò se più tosto essi ancora deuono seruar la regola data dal Concilio; Noi volendo leuar ogni materia di dubio, & tagliare ogni occasione di scandalo, & procurare la quiete delle Monache per tenor di queste, con auttorità Apostolica dichiaramo, che tutti i Prelati tanto seculari, quanto regolari, che in qualsiuoglia modo hanno questa cura, & gouerno de Monasterij di Monache, si possano seruire della facoltà; che hanno per proprio offitio d'entrar in detti Monasterij solamente ne' casi di necessità, & che entrano accompagnati da poche persone, & quelle d'età matura, & vita religiosa. Perciò grauemẽte ammoniamo ciascun Vescouo, ò altri di maggior dignità, ancorche sia Cardinale; & in oltre li Abbati, Preposti, Priori, Ministri, & ogn'altro Superiore regolare di qualsiuoglia ordine; che in niun modo si seruano di questa facolta, che hanno, se non in caso di necesità, come già è stato detto. Et se contrafarãno, cõ l'istessa Apostolica auttorità, ordiniamo, & determiniamo, che quelli, che hauerãno la dignità Pontificale per la prima volta, che contrafaranno siano interdetti dall'entrar della Chiesa; per la seconda siano da ogni offitio Pontificale, & dalle cose diuine sospesi, & doppò ipso facto senz'altra dichiaratione siano scommunicati: ma i Regolari priuati d'ogni offitio, & ministerio, similmente sottogiacciano alla scommunica, Non ostante qualsiuoglia Constitutioni, & ordinationi Apostoliche generali, & speciali &c. Data in Roma a xxiij. di Decembre 1581. Del nostro Pontificato l'Anno Decimo.

Sup. fol. 60. 64. & 68.

CONSTITVTIONE DI PAPA GREG. XIII. *che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasterij per tutta l'Italia, nõ stiano in officio più di tre anni.*

RICERCA il debito dell'vfficio Pastorale, il quale piace à Dio, che teniamo, che sollecitamente poniamo cura in quelle cose, per le quali i Monasterij, & altri Religiosi luoghi specialmẽte delle Monache à Dio dedicate, si reggano, & gouernino secondo la norma della disciplina regolare. Considerando adunque molti, & varij danni, che molte volte patiscono i Monasterij delle Monache i quali sono gouernati da Abbadesse, & altre Superiori perpetue: & all'incontro le altre, che sonno triennali portarsi nel loro regimento con maggior diligentia e studio, sapendo che passati i tre anni hanno à rendere conto della sua amministratione, & che delle cose ben fatte riporteranno lode, & de mali portamenti patiranno pena: Mossi per questa, & altre ragioneuoli cause, con questa nostra Constitutione la qual in perpetuo vaglia, statuimo, & ordiniamo, che per tutti i tempi a venire, in tutti i Monasterij di Monache di S. Benedetto, Cisterciensi, & d'altro qual si voglia Ordine i quali di presente sono gouernati da Abbadesse, ò da altre Superiori perpetue per tutta l'Italia e specialmente ne' Regni dell'vna, & dell'altra Sicilia; subito che le Abbadesse, & altre Superiori haueráno cedute a si fatto suo gouerno, ancorche presso la Sede Apostolica, ouero che muoiano, si che la loro Abbadia, ò Superiorità sia vacante: le Abbadesse, ò altre Superiori nõ più perpetue, ne à vita, ma triennali solamẽte siano elette dal Conuento di ciascun Monastero, & secõdo i Decreti del sacro Concilio di Trento, & i regolari instituti de' suoi ordini: le quali passato il triennio, & così finiti i suoi vffici, non siano più Superiori, & siano priue della sua auttorità. Et per tre anni dal fine dell'amministratione non s'impieghino più in reggere, ò gouernare: & questi passati, possano però vn'altra volta, & più essere elette, seruata la detta forma del Cõcilio di Trento: & noi in fin da hora con auttorità Apostolica, & di certa scientia nostra, & di plenitudine di podestà Apostolica, per tenore delle presenti, annulliamo per sempre, & cassiamo il nome, & il titolo delle dette Abbadesse, & Superiori perpetue. Comandando strettamẽte à tutti i Conuenti de' detti Monasteri, Superiori, & altre persone, che non ardiscano di eleggere alcuna Abbadessa, ò altra Superiore perpetua, ò vero in vita, ma triennale solamente. Et se alcuno con qual si voglia auttorità tenterà di fare altramente, dichiariamo, che si fatta elettione,

Hic Pontif. 16. April. 1574. cõcessit Cõgregationi Cassinẽsi quod si p duo scrutinia nõ cõuenerint duæ partes votorũ Monialiũ in electione Abbatissarum possint Prelati ppone re duas vel tres ad guberniũ aptiores & quã ex illis habebit plura vota censeatur canonicè electa Abbatissa. Vide cap Cõcilij su. f. 60. & 61. In nostro Monasterij S. Bernar. apud S. Susannã potest cõfirmari toties quoties expediẽs visũ fuerit Ill. D. Card. Protectori, & Visitatorib' cõcurrẽte maiori parte Monialiũ iuxta formã priuilegij fel. recor. Sixti Papæ V. concessi die 15. Iulij 1587.

elettione, & tutto quanto sarà seguito sia di niun valore &c. Nõ ostanti Cõstitutioni, & ordinationi Apostoliche, statuti, & vsanze de detti Monasteri &c. Dat. in Roma il primo di Genaro 1583. l'anno Vndecimo del nostro Pontificato.

Qualità che si ricercano accioche le Zitelle possano essere ammesse ne' Monasterij ad educarsi, ordinati dalla sacra Cõgregatione sopra li Regolari l'ãno 1586.

CHE il Monasterio sia solito d'accettare Zitelle per educatione.

Che le Moniche si contentino d'accettarla.

Che dia bona cautione di pagare li alimenti à tempi debiti.

Che vesti modestamente.

Che non possi condur seco serue.

Che osserui la medema legge di clausura, & parlatorij, che fanno le Monache.

Che vscendone vna volta, non vi possa più rientrare se già nõ volesse Monacarsi.

Che sia maggiore di sette anni, & minore di vinticinque.

Che non siano sopra il numero prefisso delle Zitelle che deuono possersi educare nel Monasterio.

Item la sopradetta sacra Cõgregatione à dì primo d'Aprile 1590. per ordine espresso della fel. record. di Papa Sisto Quinto ha decretato, che à niun Religioso di qual si voglia ordine, grado, qualità, & dignità sia lecito andare alli Monasterij delle Monache di qual si sia Ordine per parlare con qual se siano Monache, Sore, e Zitelle quali pro tempore staranno in essi Monasterij senza licenza in scrittis di detta Illustrissima Congregatione, benche fusse parente loro, ò da suoi Superiori fusse mandato a celebrarui Messa, ò predicare la parola del Signore, eccetto li Superiori, Visitatori, Confessori, ordinarij, & estraordinarij di essi Monasterij.

Cap. diffinimus 18. q. 2.

Et ha interdetto à detti Confessori, che non pernottino, ne faccino altri pernottare dentro la clausura de Monasterij, ne meno nelle case contigue à essi Monasterij.

Et anco comandato che non vi debbiano mangiare, eccetto ne i giorni che si confessano tutte le Monache, ò ne i tempi delle confessioni generali, nelle habitationi prossime loro, ò de fattori quali siano assai lontani dalli Monasterij; sotto pena di priuatione delli offitij, di voce attiua, & passiua, & altre pene ad arbitrio di detta Congregatione.

TAVOLA

TAVOLA
DEI GIORNI, NE I QVALI le Monache deueno portare la Cocolla, & si deuono cõmunicare, & far l'Oratione delle Quarant' hore, & digiunare.

GIORNI MOBILI.

IN tutte le Domeniche dell'anno si deuono communicare & andare à riceuere il Sãntissimo Sacramento con la cocolla.
Nelle Domeniche della Septuagesima, Sexagesima, & Quinquagesima, à tutte l'hore, & Communione.
Nel primo giorno di Quaresima, al riceuere la Cenere, & Communicarsi con la cocolla.
In tutte le Domeniche della Quaresima, la cocolla a tutte l'hore, & Communione.
Nella Domenica delle Palme, la cocolla anco al riceuere la Palma, & Communione.
Nel Mercordì santo a Matutino e Laudi.
Nel Giouedì santo à tutte l'hore, & Communione.
Nel Venerdì santo a tutte l'hore.
Nel Sabbato santo a tutte l'hore.
Nel giorno di Pasqua a tutte l'hore, & Communione.
Nel Lunedì, & Martedì dopò Pasqua a tutte l'hore.
Nella Domenica in Albis alla Communione, & à tutte l'hore.
La Vigilia dell'Ascensione a Vespero.
Nell'Ascensione del Signore, a tutte l'hore, & Communione.
La Vigilia della Pentecoste à Vespero.
Nella Pentecoste à tutte l'hore, & Communione.
Nel Lunedì, & Martedì seguente à tutte l'hore.
La Vigilia della Santissima Trinità a Vespero.
Nel giorno della Sãtissima Trinità à tutte l'hore, & Cõmunione.
La Vigilia del Santissimo Corpo di Christo à Vespero.
Nella festa del Santissimo Corpo di Christo a tutte l'hore, & Communione.

Ogn'altra volta, che si communicheranno etiam in infirmità, ò accompagnaranno il Santissimo Sacramento, ò l'Oglio santo quando si porta all'inferme sempre con la cocolla.
Nel giorno, che muore qualche sorella quando se li canta l'offitio.
In Capitolo, & nell'atto di vestire, far professione, & consecrare le Monache.
Nell'elettione, & confirmatione, & benedittione dell'Abbadessa.
In tutti l'atti publici, & Visite de Superiori.
Deuono digiunare tutti li giorni della presente Tauola ne i quali è annotata Vigilia, & le quarte, seste ferie, & Sabbati di tutto l'anno, Quaresima, & Aduento.
Nella Domenica della Quinquagesima, & Giouedi Santo si deue principiar l'Oratione delle Quarant'hore conforme al Capitolo X. delle Constitutioni.

GIORNI STABILI.

GENNARO.

1 NElla Circōcisione del Signore à tutte l'hore, & Cōmunione.
5 La Vigilia dell'Epiphania à Vespero.
6 Nell'Epiphania à tutte l'hore, & Communione.
14 Al primo Vespero di S. Mauro.
15 Nella Festa di S. Mauro Abbate à tutte l'hore.

FEBRARO.

1 La Vigilia della Purificatione della Madonna à Vespero.
2 Nella festa della Purificatione à tutte l'hore.
Al riceuere della Candela, & Communione.
9 Al primo vespero di Santa Scholastica, sorella del P. S. Benedetto.
10 Nella Festa di Santa Scholastica à tutte l'hore.
18 Al primo vespero di S. Gabinio Prete, & mart. Padre di S. Susāna.
19 Nella Festa del detto S. Gabinio à tutte l'hore per esser il corpo sotto l'Altare maggiore della nostra Chiesa di S. Susanna.
22 Nel giorno della Cathedra di S. Pietro al primo, & secondo Vespero.
23 La Vigilia di S. Matthia al primo vespero.
24 Nella festa di S. Matthia Apostolo, alla Communione, & secondo Vespero.
28 Nella festa di San Romano Abbate al primo, & secondo Vespero.

MAR-

Nelle Quattro Tempora si deue fare l'Oratione delle Quaranta hore, & digiunare.

20 La Vigilia del Padre S.Benedetto à Vespero.

21 Nella festa di detto P.S.Benedetto à tutte l'hore, & Cõmunione.

24 La Vigilia dell'Annunciatione della Gloriosa Vergine Maria à Vespero.

25 Nella detta festa della Madonna à tutte l'hore, & Communione.

APRILE.

17 Nella festa di S. Stefano primo Abbate Cisterciense, al primo & secondo Vespero, & Matutino.

18 Nella festa di S. Eleuterio Vescouo, & martire, à tutte l'hore per esser il Corpo nella Capella dell'Illustriss.& Eccellētiss. S.Dõna Camilla Peretti sorella carnale della fel. mem. di Papa Sisto V.

25 Nel giorno di S. Marco al secondo Vespero.

26 Nella festa di S.Franca Vergine, & Monacha dell'Ordine, nel primo, & secondo Vespero, & Matutino.

29 Nella festa di S. Roberto primo Abbate Cisterciense, al primo, & secondo Vespero, & Matutino.

MAGGIO.

1 Nella festa de SS. Filippo, & Iacomo alla Communione, & secondo Vespero.

3 Nell'Inuentione della Croce alla Cõmunione,& secõdo Vespero.

Nelle quattro Tēpora si deue far l'Oratione delle Quarant'hore.

8 Nella festa di S.Pietro Vescouo, & Confessore dell'Ordine, al secondo Vespero.

19 Nella festa di S.Hiuo Confessore dell'Ordine al secõdo Vespero.

GIVGNO.

10 Nella festa di S.Barnaba Apostolo, al secondo Vespero.

15 Nella festa de SS.Vito, Modesto, & Crescētia, al primo, & 2.vesp.

23 La Vigilia di S.Gio. Battista à Vespero.

24 Nella festa della Natiuità di detto Santo, à tutte l'hore, & alla Communione.

28 La vigilia di S. Pietro, & S. Paolo Apostoli à Vespero.

29 Nella festa di detti Santi à tutte l'hore, & alla Communione.

LVGLIO.

1 La Vigilia della Visitatione della Madonna à Vespero.
2 Nella detta festa, à tutte l'hore, & Communione.
6 Alli primi Vesperi della Cōsacratione della nostra Chiesa di S.Susanna.
7 Nell'Anniuersario di detta Consacratione, à tutte l'hore.
22 Nella festa di S.Maria Madalena, alla Communione, primo & secondo Vespero.
24 La Vigilia di S.Iacomo, al primo Vespero.
25 Nella festa di S.Iacomo Apostolo, alla Communione, & secondo Vespero.
26 Nel giorno di S.Anna, al secondo Vespero.

AGOSTO.

4 La Vigilia della Madonna della Neue, al Vespero.
5 Nella detta festa, à tutte l'hore, & Communione.
8 Al primo Vespero dell'Anniuersario della Trāslatione delli Corpi de SS.Eleuterio Vescouo, & Genesio Martiri Romani.
9 Nella detta festa Vigilia di S.Lorenzo à tutte l'hore.
10 Nella festa di S. Lorenzo à tutte l'hore, & Communione.
11 Nella festa di S. Susanna Vergine,& Martire à tutte l'hore.
14 La Vigilia dell'Assontione della Madonna à Vespero.
15 Nella detta festa à tutte l'hore, & Communione.
19 La Vigilia della festa del Padre S.Bernardo à Vespero.
20 Nella detta festa, à tutte l'hore, & Communione.
24 La vigilia di S.Bartholomeo al Vespero di S. Genesio Martire, il Corpo del quale sta sotto l'Altare dell'Illustriss.& Eccellentiss. Sig.Donna Camilla Peretti.
25 Nella detta festa à tutte l'hore, & Communione.
26 Al secondo Vespero di S. Bartolomeo.
29 Nel giorno della Decollatione di S. Gio.Battista, al secondo Vespero.

SETTEMBRE.

7 La Vigilia della Natiuità della Madonna al primo Vespero.
8 Nella detta Festa, à tutte l'hore, & Communione.
Nelle Quattro Tempora si deue far l'Oratione delle Quarant'hore, & digiunare.
20 La Vigilia di S.Mattheo Apostolo, al primo Vespero.
21 Nella detta Festa alla Communione, & secondo Vespero.
29 Nella Festa di S. Michele Archangelo alla Communione,primo & secondo Vespero.

OTTO-

OTTOBRE.

4 Al primo Vespero de SS. Placido & Compagni Martiri.
5 Nella detta Festa à tutte l'hore.
27 La Vigilia de SS. Simone, & Iuda Apostoli al primo Vespero.
28 Nella detta Festa, alla Communione, & secondo Vespero.
31 La Vigilia di tutti li Santi, al primo Vespero.

NOVEMBRE.

1 Nella Festa di tutti li Santi, à tutte l'hore, & Communione.
2 Nel giorno della Commemoratione delli Morti, à tutto l'offitio.
5 Nella Festa di S. Malachia Vescouo, al secondo Vespero.
11 Nel giorno di S. Martino, al secondo Vespero.
20 La Vigilia della Presentatione della Madonna, à Vespero.
21 Nella detta Festa à tutte l'hore, & Comminnione.
22 Al primo Vespero di S. Felicita per esser il suo corpo sotto l'Altar maggiore.
23 Nella Festa di detta Santa Martire madre de i sette fratelli, à tutte l'hore.
29 La Vigilia di S. Andrea Apostolo, al primo Vespero.
30 Nella detta Festa alla Communione, & secondo Vespero.

DECEMBRE.

Nelle Domeniche dell'Aduêto à tutte l'hore, & alla Cõmunione.
6 Nel giorno di S. Nicola, al primo, & secondo Vespro.
7 La Vigilia della Concettione della Madonna, à Vespero.
8 Nella detta Festa, a tutte l'hore, & Communione.
Nelle Quattro Tempora si deue digiunare, & far l'Oratione delle Quarant'hore.
20 La Vigilia di S. Thomasso Apostolo, a Vespero.
21 Nella detta Festa, alla Communione, & Vespero.
24 La Vigilia della Natiuità del N. S. Iesu Christo à Vespero.
25 Nella detta Festa, à tutte l'hore, & Communione.
26 Nella Festa di S. Stefano, a tutte l'hore.
27 Nella Festa di S. Giouanni à tutte l'hore.
31 Nella Festa di S. Siluestro, al secondo Vespro per essere il primo della Circoncisione.

KALENDARIVM BREVIARII ROMANI,

Vnà cum festis Sanctorum ex præcepto fe. rec. Gregorij XIII. Sixti V. & Gregorij XIV. Pont. Max. celebrandorum,

Et Festis proprijs Ordinis Cistercienfis, ac Monasterij Monialium S. Bernardi eiusdem Ordinis existen. apud S. Susannam; additis proprijs diebus, & mẽsibus, vt facilius quomodo fieri, & ordinari debeat officiũ, inueniri possit.

In prima quarta feria nõ impedita festo duplici cuiuslibet mensis debet dici ab omnibus Monialibus Officium Defunctorũ pro Confratribus, Sororibus, & Benefactoribus Archiconfraternitatis, & Monasterij cum Missa quotidiana Defunctorum.

IANVARIVS.

A 1 Circumcisio Domini duplex † † †.
b 2 Octaua S. Stephani duplex cum commem. octa.
c 3 Octaua S. Ioannis dupl. cum commem. octa. SS. Innoc. & S. Genouephæ Virginis.
d 4 Octaua SS. Innocentium duplex.
e 5 Vigilia †
f 6 Epiphania Domini duplex † † †.
g 7 De octaua Epiphaniæ.
A 8 De octaua.
b 9 De octaua.
c 10 De octaua cũ cõm S. Guilielmi Episcopi ordinis inf. fol.
d 11 De octaua, & cõme. S. Higinij Papæ, & mart. & cõme, Episcoporũ, & Abbatum ordinis; Oratio, Presta Domine.
e 12 De octaua.
f 13 Octaua Epiphaniæ duplex.

Hilarij

g 14 Hilarij Episcopi, & confess. semidupl. & commem. S. Felicis Presbyteri & mart. Vesp. duplex de S. Mauro cum commem. S. Hilarij †.
A 15 Mauri Abbatis duplex ordinis ††† infra fol.
b 16 Marcelli Papæ, & mart. semiduplex.
c 17 Antonij Abbatis duplex; & cõmem. SS. Speusippij, Eleutherij, & Meleusippij martyr.
d 18 Cathedra S. Petri Romæ; duplex, & cõme. S. Priscæ Virg.
e 19 Pauli primi Eremitæ, semidup. fuit die 15. huius mensis, & commem. SS. Marij, & Marthæ, Audifax, & Abbacũ Martyr. Vesp. de S. Sebastiano sine commem.
f 20 S. Sebastiani Martyris duplex Monasterij, quia est etiam titulus Ecclesiæ †††. Oratio Præsta quæsumus. Hodie dici debent ab omnibus Monialibus Septem Psalmi Pœnitentiales cum Litanijs pro remissione peccatorum vitæ durante R. D. Petri Fuluij Archipresbyteri S. Mariæ Rotundæ huius Monasterij Auctoris, post vero illius obitum dici debet Officiũ defunctorum pro illius anima, ac etiam in die anniuersario sui obitus.
g 21 Agnetis virginis, & mar. dup. cũ cõme. octa. S. Sebastiani.
A 22 Vincentij, & Anastasij mart. dupl. cum commem. octa.
b 23 Emerentianæ virg. & mart. semidup. & commem. octa.
c 24 De octaua S. Sebastiani ibidem, & commem. S. Timothei Episcopi, & mart.
d 25 Conuersio S. Pauli Apostoli, dup. & cõme. octa. & S. Proiecti Episcopi & mart.
e 26 De octaua vbi supra, & comme. S. Policarpi Episc. & mart.
f 27 Octaua S. Sebastiani ibidem.
g 28 Fabiani Papæ, & mart. dup. fuit die 20. huius mensis, Oratio Infirmitatem. & comme. S. Agnetis secundo.
A 29 Ioannis Chrysostomi Episcopi, & conf. dup. fuit die 27. huius, & commem. S. Iuliani Episc. & cõfess. Oratio, Exaudi Domine in fine.
b 30
c 31

FEBRVARIVS.

Lit. Do. Dies Mẽs.

d 1 Ignatij Episc. & mart. semidupl. & cõme. S. Brigidæ virg. & Abb. Vesp. dupl. de Purificat. B. Virg. Mariæ, sine cõm. †
e 2 Purificatio Beatæ Mariæ; dupl. †††
f 3 Blasij Episc. & mart. semidup. cũ cõm. octa. Purificationis.
g 4 De Octaua, vt in die.

Agathæ

A 5 Agathæ virg. & mart. dupl. cum cōmem. octauæ.
b 6 Dorotheæ virg. & mart. dup. cum cōm. octauæ, & SS. Vedasti, & Amandi Pontificum confess.
c 7 De Octaua.
d 8 De octaua.
e 9 Apolloniæ virg. & mart. dup. cum cōmme. octauæ. Vesp. dup. de S. Scholastica †.
f 10 Scholasticæ virg. sororis S. Patris Benedicti dupl. ordinis † † † infra fol. cum cōme. S. Soteris virg. & mart.
g 11 De octaua S. Scholasticæ semidup.
A 12 De octaua.
b 13 Fuscæ virg. & Mauræ eius nutricis dupl. cū cōme. octauæ.
c 14 De octaua cum cōmem. S. Valentini Episcopi & mart. & SS. Vitalis, Feliculæ, & Zenonis martyrum.
d 15 De octaua cum cōme. SS. Faustini, & Iouitæ martyrum.
e 16 De octaua cum comme. S. Iulianæ virg. & marty.
f 17 De octaua duplex.
g 18 Simeonis Episcopi, & mart.
A 19 Gabinij Presbyteri, & mart. Patris S. Susannæ, cuius corpus est sub Altare maiore duplex Monasterij † † †.
b 20
c 21
d 22 Cathedra S. Petri Antiochiæ, duplex †.
e 23 Vigilia †.
f 24 Matthiæ Apostoli duplex †.
g 25
A 26
b 27
c 28 Romani Abb. duplex †.

In Anno bissextili Februarius est dierum 29. & festum S. Matthiæ celebratur die 25. Februarij; Et bis dicitur sexto kalēdas, idest die 24. & die 25. & littera dominicalis, quæ assumpta fuit in mense Ianuario, mutatur in præcedentē, vt si in Ianuario littera Dominicalis fuit A. mutetur in præcedentem, quæ est G.

MARTIVS.

Lit. Dies
Do. Mēs.

d 1 Albini Episcopi, & confess.
e 2
f 3
g 4
A 5

S. Tho-

b 6
c 7 S.Thomæ de Aquino confeſſ.dupl.& commem.SS.Perpetuæ,& Felicitatis mart.
d 8
e 9 Quadraginta martyrum, ſemiduplex; Et eſt depoſitio B. Franciſcæ Buſſæ de Pontianis Rom. fundatricis Turris ſpeculorũ, nondum canonizatæ, quæ requieſcit in S.Maria Noua & fuit cognata B. Ioannæ Pontianæ.
f 10
g 11
A 12 Gregorij Papæ confeſſoris, & Eccleſiæ doctoris; dupl.
b 13
c 14
d 15
e 16
f 17
g 18
A 19 Ioſeph Confeſſoris duplex.
b 20 Vigilia. †
c 21 Sanctiſſ. Patris Benedicti Abbatis, duplex ordinis ††† infra fol. cum commem.feriæ currentis.
d 22 De octaua ibi cum commem.feriæ.
e 23 De octaua ibi cum commem.feriæ.
f 24 De octaua ibi Veſp. de Annunciatione B. Mariæ Virg. ſine commem.†
g 25 Annunciatio Beatæ Mariæ Virg. duplex †††.
A 26 De octaua vbi ſupra cum cõmem. octa. Annunciationis B. Virg. & feriæ.
b 27 De octaua ibi cum comme. octa.Annunc. & feriæ.
c 28 Octa. S.P.Benedicti dup.ibi cũ cõme oct.B.Virg.& feriæ.
d 29 De octaua Annunciat.cum comme.feriæ.
e 30 De octaua vt ſupra.
f 31 De octaua vt ſupra.

APRILIS.

Lit. Dies
Do. MēC

g 1 De octaua; duplex cum commem. feriæ.
A 2 S.Franciſci de Paula confeſſ. duplex ex præcepto Sixti Papæ V. infra fol.
b 3
c 4
d 5

e 6

f 7

g 8 Depositio B. Ioannæ Pontianæ de fœlicibus nondum Canonizatæ sororis germanæ matris piæ mem. Fräcisci Sclaui de Fuscis fundatoris Archiconfraternitatis, quæ obijt 1432. requiescit in Araceli.

A 9

b 10

c 11 Leonis Papæ, & confess. duplex.

d 12

e 13

f 14 Tiburtij, Valeriani, & Maximi mart.

g 15

A 16

b 17 Stephani primi Abbatis Cistercienſis sub quo D. Bernardus ingressus est Cistertium semiduplex ordinis † † infra fol. cum comme. S. Aniseti Papæ, & mart. Vesp. de S. Eleuth. Episcopo & mart. cũ cõmem. S. Stephani.

c 18 Eleutherij Episc. & mart. cuius corpus est in Capella Excellen. D. Camillæ Perettæ dup. † † † inf. fol.

d 19

e 20

f 21

g 22 Sotheris Papæ, & marty. & Gaij similiter Papæ, & mart. fratris germani S. Gabinij dup. † † † infr. fol. Monasterij.

A 23 Georgij mart. semiduplex.

b 24

c 25 Marci Euangelistæ duplex †.

d 26 Franchæ virginis, & monialis ordinis dupl. infra fol. †

e 27 Cleti, & Marcellini Pontificum, & martyrum heri semiduplex. infra fol.

f 28 Vitalis martyris.

g 29 Roberti Abbatis ordinis duplex † †. & commemor. S. Hugonis confessoris, ac Sanctæ Catherinæ Senensis virginis. infra fol.

A 30 Petri Martyris ordinis Prædicatorum heri duplex ex præcepto Sixti Papæ V. infra.

MAIVS.

Lit. Do. Dies Mẽs.

b 1 Philippi, & Iacobi Apostolorum dupl. †

c 2 Athanasij Episcopi, & confess. duplex.

Inuen-

d 3 Inuentio S. Crucis, dupl. & comme. SS. Alexādri, Euentij, & Theoduli mart. ac Iuuenalis Episc. & confess. †
e 4 Monicæ Viduæ semiduplex.
f 5
g 6 Ioannis ante portam Latinam duplex.
A 7 Trāslatio S. Guilielmi Episc. & conf. Oratio, Exaudi Dñe.
b 8 Apparitio S. Michaelis duplex, cum cōme. S. Petri Episc. & confess. ordinis infra fol. †
c 9 S. Gregorij Nazianzeni Theologi Episc. & conf. duplex.
d 10
e 11 SS. Gordiani, & Epimachi martyrum, & commem. S. Mamerti Episc. & confess.
f 12 Nerei, Archilei, & Pancratij martyrum.
g 13 Seruatij Episcopi, & confess.
A 14 Bonifatij martyris.
b 15
c 16
d 17
e 18
f 19 Hiuonis Confessoris ordinis dupl. & commem. S. Pudentianæ Virg. infra †
g 20 Cōmemoratio Personarum Regularium, & Sororum Ordinis; Oratio; Omnipotens.
A 21
b 22
c 23 Desiderij Episcopi, & mart.
d 24 Donatiani, & Rogatiani martyrum.
e 25 Vrbani Papæ, & martyris.
f 26 Eleutherij Papæ, & martyris.
g 27 Ioannis Papæ, & martyris.
A 28
b 29
c 30 Felicis Papæ, & martyris.
d 31 Petronillæ virginis, semiduplex.

Lit. Dies
Do. Mēs.

IVNIVS.

e 1
f 2 Marcellini, Petri, & Erasmi martyrum.
g 3
A 4
b 5
c 6

d 7
e 8 Medardi Episcopi, & confess.
f 9 Primi, & Feliciani martyrum.
g 10
A 11 Barnabæ Apostoli duplex †.
b 12 Basilidis, Cirini, Naboris, & Nazarij martyrum.
c 13 Antonij de Padua cōfessoris duplex ex præcepto Sixti Papæ V. inf. fol.
d 14 Basiiij Episcopi, & confess. dupl.
e 15 Viti, Modesti, & Crescentiæ martyrum duplex, quia fuit vnita Ecclesia Monast. & ibi ceptū Monasteriū inf. fol. †
f 16 Cirini, & Iulittæ marty.
g 17
A 18 Marci, & Marcelliani martyrum.
b 19 Geruasij, & Protasij martyrum.
c 20 Siluerij Papæ, & martyris.
d 21 Albani martyris.
e 22 Paulini Episcopi, & confessoris.
f 23 Vigilia. †
g 24 Natiuitas S. Ioannis Baptistæ duplex. †††
A 25 De octaua Natiuitatis S. Io. Baptistæ.
b 26 Ioannis, & Pauli martyrum semidup. cum cōm. octa. S. Io.
c 27 De octaua Natiuit. S. Ioannis.
d 28 Leonis Papæ, & confess. semidup. cum comme. octauæ, & Vigiliæ, & SS. Hirenei, & sociorum. †
e 29 Petri, & Pauli Apostolorum duplex. †††
f 30 Commemoratio S. Pauli Apostoli dupl. cum comm. octa. S. Ioannis, & S. Martialis Episc. & confess.

IVLIVS.

Lit. Dies
Do Mēs.

g 1 Octaua S. Ioannis Baptistæ dupl. cum commem. octauæ Apostolorum †.
A 2 Visitatio B. Mariæ dupl. cum commem. octa. Apostolorū, SS. Processi, & Martiniani martyrum ††† .
b 3 De octaua Apostolorum, & comm. octa. Visitationis.
c 4 De octaua cum commem. octa. Visit.
d 5 De octaua cum commem. octa. Visit.
e 6 Octaua Apostolorum Petri, & Pauli dupl. cum comme. octa Visita. Vesp. dupl. de Dedicatione sine comme. †
f 7 Anniuersarium Dedicationis Ecclesiæ S. Susannæ duplex ††† Monasterij.

De

g 8 De octaua dedicationis cum commem. octa. Visit.
A 9 Octaua Visitat. cum comme. oct. Dedicat. Ecclesiæ.
b 10 Septem Fratrum martyrũ, & SS. Ruffinæ, & Secundæ virg. & mart. dupl. cum commem. octa.
c 11 De octaua cum commem. S. Pij Papæ, & mart.
d 12 De octaua cum commem. SS. Naboris, & Felicis mart.
e 13 Anacleti Papæ, & mart. semid. cum commem. octa.
f 14 Octaua Aniuersarij Dedicationis Eccles. S. Susannæ dup.
g 15 Bonauenturæ Episcopi Card. & confess. fuit heri duplex ex præcepto Sixti Papæ V.
A 16
b 17 Alexij confessoris duplex.
c 18 Symphorosæ cum septem filijs martyr. semiduplex.
d 19
e 20 Margaritæ virginis, & martyris duplex:
f 21 Praxedis virginis semiduplex,
g 22 Mariæ Magdalenæ duplex †.
A 23 Apollinaris Episcopi, & mart. semidupl.
b 24 Vigilia, & commem. S. Christinæ virg. & mart. †
c 25 Iacobi Apost. dupl. & commem. S. Christophori mart. †
d 26 Annæ matris B. Virginis Mariæ duplex ex præcepto Gregorij Papæ XIII. †
e 27 Pantaleonis martyris.
f 28 Nazarij, Celsi, & Victoris martyr. ac Innocentij Papæ & confessoris semiduplex.
g 29 Marthæ virg. semidup. commem. SS. Felicis, Simplicij, Faustini, & Beatricis martyrum.
A 30 Abdon, & Sennen martyrum.
b 31 Germani confess.

Lit. Dies
Do. Mes.

AVGVSTVS.

c 1 Petri ad Vincula duplex, & commem. SS. Machabæorum martyrum; & S. Eusepij Episcopi & mart.
d 2 Stephani Papæ, & martyris.
e 3 Inuentio S. Stephani Prothomart. semidup.
f 4 Dominici confessoris duplex. †
g 5 Dedicatio S. Mariæ ad Niues duplex. † † †
A 6 Transfiguratio Domini, dupl. & commem. SS. Sixti, Felicissimi, & Agapiti martyrum.
b 7 Donati Episcopi, & martyr.
c 8 Ciriaci, Largi, & Smaragdi martyr. semidup. Vesp. dupl. de Translatione SS. sine commem.

Anni-

d 9 Anniuersarium Translationis Corporum SS. Eleutherij Episcopi, & Genesij mart. dupl. cum commem. Vigiliæ, & S.Romani mart. † † † Monasterij.

e 10 Laurentij martyris duplex † † †. Vesp. de S. Susanna cum commem. S.Laurentij.

f 11 Susannæ virginis,& mart. dupl. † † † Monasterij titulus, & adest corpus sub Altare maiore.

g 12 De corona Domini Nostri vt in proprio Ordi.cum cõm. de octaua S.Susannæ, & octa.S.Laurẽtij, & S.Claræ virg.

A 13 De octaua cum cõmem.oct.S.Laurentij,& SS.Hippoliti, & sociorum martyrum.

b 14 De octaua cum commem. octauæ S. Laurentij, Vigiliæ, & S. Eusebij confess. †

c 15 Assumptio gloriosæ Virg. Mariæ duplex † † †.

d 16 De octaua Assumptio. cũ cõme.oct.S.Susan.& S.Lauren.

e 17 Octaua S.Laurentij dupl.cum commem.octa.Assumpt. & S.Susannæ, & S.Mameti mart.

f 18 Octaua S.Susannæ duplex cum commem. octa. Assumpt. & S. Agapiti mart.

g 19 De octa. Assumpt.B.Mariæ virg.cũ cõm.S.Magni mart. †

A 20 S. Patris nostri Bernardi Abbatis Clareuallensis duplex Ordinis. infra fol. † † † sine commem.

b 21 De octa. Assumpt.cum comme.octa.S.Bernardi fol.

c 22 Octaua Assumptionis,& commemor. octa.S. Bernardi, & SS.Timothei,& Sociorum martyrum.

d 23 De octa.S. Bernardi semidupl. infra fol.

e 24 De octaua cum commem. Vigiliæ S. Bartholomæi. Vesp. de S.Genesio mart.dup.cum comm.octa.† infra fol.

f 25 Ginesij martyris,cuius corpus est in Cappella Excellentiss. D.Camillæ Perettæ Monasterij, duplex cum comm. oct. S.Bernardi infra fol. & S.Ludouici confess.

g 26 Bartholomæi Apostoli duplex Romæ heri cum comme. octa. & S.Zepherini Papæ & mart.†

A 27 Octaua S.Bernardi Abbatis duplex infra fol.

b 28 Augustini Episcopi & confess. & Ecclesiæ Docto. dupl.

c 29 Decollatio S.Io.Baptistæ dup.& cõme.S.Sabinę mart.†

d 30 Fęlicis, & Adaucti martyrum.

e 31

Lit. Dies Do. Mẽs.

SEPTEMBER.

f 1 Aegidij Abbatis, & comme. SS.Martyrum duodecim fratrum, & S. Prisci mart.

Mar-

g 2
A 3
b 4 Marcelli martyris.
c 5
d 6
e 7 Euurtij Episcopi, & confess. †
f 8 Natiuitas Beatę Marię dupl.& cõmem.S. Adriani mart.in laudibus tantum. † ††
g 9 De octaua S.Mariæ, & comm.S. Gorgonij mart.
A 10 Nicolai Tolentinatis confess.duplex ex pręcepto Sixti Papæ V. cum commem. octa.Natiu. B.Mariæ infra fol.
b 11 De octaua, & commem. SS.Proti, & Hyacinti mart.
c 12 De octaua.
d 13 De octaua.
e 14 Exaltatio S.Crucis dupl.cum comme. octa.S.Mariæ.
f 15 Octaua Natiuit.B.Mariæ dup. & cõm.S.Nicomedis mar.
g 16 Cornelij, & Cipriani Pont.& mart.semidup.& commem. SS.Eufemiæ, Luciæ, & Geminiani mart.
A 17 Lamberti Episcopi, & mart. Ordinis infra fol.
b 18 Cõmemoratio fratrum, & benefactorũ nostrorum; Oratio; Deus veniæ largitor.
c 19 SS.Ianuarij Episcopi, & sociorum martyrum semidupl. ex pręcepto Gregorij Papæ XIV. infra fol. & commemor. S.Sequani Abbat.
d 20 Vigilia, cum comme.S.Eustachij, & sociorum martyrum.†
e 21 Matthæi Apostoli duplex †.
f 22 Mauritij, & sociorum martyrum.
g 23 Lini Papæ, & mart.semidup. & cõme.S.Teclæ virg.& mar.
A 24 Andochi, Tirsi, & Fœlicis martyrum.
b 25
c 26 Cypriani, & Iustinę martyrum.
d 27 Cosmæ, & Damiani martyr. semiduplex.
e 28 Vuenzelai martyris.
f 29 Dedicatio S.Michaëlis Archangeli dupl.†
g 30 Hieronymi Presbyteri confess.& Eccles.Docto.dup.

OCTOBER.

Lit.Dies
Do.Mē.

A 1 Remigij Episcopi, & confessoris.
b 2 Leonardi Episcopi, & mart.
c 3
d 4 Francisci confessoris duplex.
e 5 SS.Placidi, & sociorũ martyr.duplex ordinis infra fol.†††

S.Marci

f 6
g 7 S.Marci Papæ,& cõfeſſ. ſemidup. ex pręcepto Pij Papę V. occaſione Victoriæ contra Turcas cum comme. SS.Sergij, Bacchi, Marcelli, & Apullei mart. infra fol.
A 8
b 9 Dioniſij, Ruſtici, & Eleutherij mart. ſemiduplex.
c 10
d 11
e 12
f 13
g 14 Calixti Papæ, & martyris ſemiduplex.
A 15
b 16
c 17
d 18 Lucæ Euangeliſtę duplex.
e 19
f 20
g 21 SS.Vrſulæ, & ſociarum Virginum, & martyrum dupl. & commem.S.Hilarionis Abbatis infra fol.
A 22
b 23 Romani Rotomagen. Archiepiſcopi.
c 24
d 25 Cryſanti,& Dariæ martyrum,cum commem. SS.Criſpini, & Criſpiniani martyrum.
e 26 Euariſtę Papę & mart.
f 27 Vigilia. †
g 28 Simonis, & Iudæ Apoſtolorum dupl. †
A 29
b 30
c 31 Vigilia, cum commem. S.Quintini mart. †

NOVEMBER.

Lit. Do. Dies Mēſ.

d 1 Feſtum Omnium Sanctorum duplex.†††
e 2 Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum dupl. & de octaua Omnium Sanctorum †.
f 3 De octaua,cum comme. S.Vberti Epiſcopi, & confeſſ. in tribus fontibus.
g 4 De octaua, & comme. SS.Vitalis, & Agricolæ martyrum.
A 5 Malachię Epiſcopi,& confeſſ. duplex ex inſtituto ordinis, & commem. octa. Omnium Sanctorum †.
b 6 De octaua.

De octa-

c 7 De Octaua.
d 8 Octaua Omnium Sanctorum duplex, & comme. SS. Quatuor Coronatorum martyrum.
e 9 Dedicatio Basil. Saluatoris, dupl. & cõm. S. Theodori mar.
f 10 Triphonis, Respicij, & Nimphæ martyrum.
g 11 Martini Episcopi, & confess. dup. & cõme. S. Mennę mar. †
A 12 Martini Papæ, & mart. semiduplex, & commem. S. Didaci, confess. in fine Breuiarij ex præcepto Sixti Papæ V.
b 13 Britij Episcopi & confess.
c 14
d 15
e 16 Edmundi Episcopi & confess. ordinis infra fol.
f 17 Gregorij Thaumaturgi Episcopi & confess. cum comme. S. Amiani Episcopi & confess.
g 18 Dedicatio Basilicæ Petri, & Pauli duplex.
A 19 Pontiani Papæ, & mart. cum commem. S. Elisabettæ virg.
b 20 Cõmem. parentum, & fratrũ Ordin. Oratio; Deus cui. †
c 21 Presentatio B. Mariæ Virg. dupl. in fin. Breuiar. ex præcepto Gregorij Papæ XIII. †††
d 22 Cecilię virginis & martyris semiduplex. †
e 23 S. Felicitatis martyris, duplex Monasterij, quia adest corpus sub Altare maiori ††† infra fol.
f 24 Clementis Papæ & mart. semiduplex heri cum commemi. S. Chrisogoni mart.
g 25 Catherinæ virginis, & martyris duplex.
A 26 Petri Alexandrini Episcopi, & mart.
b 27
c 28
d 29 Vigilia, cum comme. S. Saturnini mart. †
e 30 Andreæ Apostoli duplex. †

DECEMBER.

Lit. Dies
Do. Mēs.

f 1
g 2 Bibianæ virg. & mart. semidup.
A 3
b 4 Barbaræ virg. & mart. semidup.
c 5 Sabbæ Abbatis commemoratio.
d 6 Nicolai Episcopi & confess. dup. †
e 7 Ambrosij Episcopi & confess. & Eccles. Doctoris dup. †
f 8 Conceptionis B. Mariæ dup. †††
g 9 De octaua Concept. B. Virg. Mariæ semidup.

A 10 De octaua cum commem. S. Melchiadis Papę & martyris.
b 11 Damasi Papæ, & confess. semidup. cum comme. octa.
c 12 De octaua.
d 13 Luciæ virg. & mart. dup. cum comme. octa.
e 14 De octaua, cum comm. SS. Nicasij, & sociorum mart.
f 15 Octaua duplex.
g 16
A 17 Expectatio partus B. Marię virg. comm. octa.
b 18
c 19
d 20 Vigilia. †
e 21 Thomæ Apostoli duplex. †
f 22
g 23
A 24 Vigiliæ. †
b 25 Natiuitas D. N. Iesu Christi, duplex †††
c 26 Stephani prothomart. dupl. & côme. octa. Natiuit. †††
d 27 Ioannis Apostoli, & Euangelistæ dupl. & côme. octa. †††
e 28 Innocentium martyrum dupl. & comme. octa.
f 29 Thomę Cantuar. Episc. & mart. semidup. & cômem. octa.
g 30 De Dominica infra octa. Natiuit. vel de octa. cum côme. aliarum octauarum.
A 31 Siluestri Papæ, & confess. dup. & comme. octa. †

LAVS DEO.

Oratio pro Sancto Patre nostro Bernardo.

PErfice quæsumus Domine pium in nobis sanctę Religionis affectum, & ad obtinendam tuę gratię largitatem Beatus Bernardus Abbas, & doctor egregius, suis apud te semper pro nobis meritis, & precibus intercedat. Per dominum nostrum &c.

Oratio pro SS. Iuliano, Petro, Remigio, Malachia, Edmundo, Eligio, Nicolao, & Guilielmo Episcopis & Confessoribus.

Oremus.

EXaudi quæsumus Domine preces nostras, & interueniente Beato N Confessore tuo, atque Pôtifice, supplicationes nostras placatus intende. Per dominum nostrum &c.

M Comme-

Commemoratio Episcoporum, & Abbatum Ord. & Abbatissarum.

Oremus.

PRæsta Domine quæsumus, vt animæ famulorum, famularũq. tuarum, quorum aniuersarium depositionis diem commemoramus; Indulgentiam pariter, & requiem capiant sempiternã.

Commemoratio personarum Regularium, & Sororum Ordinis.

Oremus.

OMnipotens sempiterne Deus, cui numquam sine spe misericordiæ supplicatur propitiare animabus, famulorum, famularumq. tuarum, vt qui de hac vita in tui nominis confessione discesserunt, Sanctorum tuorum numero facias aggregari. Per dominum nostrum &c.

Pro Commemoratione Defunctorum in principio Capituli, Lector dicat.

Commemoratio omnium Fratrum, Sororum, & familiarium defunctorum Ordinis nostri & illa, quę tenet Capitulum dicat,
℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.

Pro Benefactore vel particulari Abbatissa.

Lector. Absoluatur anima bo. mem. N. benefactoris, vel Abbatissæ nostri Monasterij, quæ ex hac vita hodie migrauit, vel cuius depositionis Aniuersarius dies celebratur.
℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.

FINIS.

¶ Quando in laudibus, & Vesperis fiunt Commemorationes Sanctorum post Orationem Apostolorum dicantur infrascriptæ, cum suis Antiph. & ℣.

Pro S. Sebastiano Martyre, ad cuius honorem Ecclesia S. Susannæ erecta est in parochialem, à fel. record. Sixto Papa Quinto.

In Laudibus Antiph. Qui odit animã suã in hoc mũdo, in vitã æternam custodit eam. In Vesp. Antiph. Qui vult venire post me, abneget semetipsum, & tollat Crucem suã, & sequatur me. ℣. Iustus vt palma florebit. ℟. sicut Cedrus Libani multiplicabitur.

Oremus.

PReſta quæsumus omnipotẽs Deus: vt intercedente Beato Sebastiano Martyre tuo, & à cunctis aduersitatibus liberemur in corpore, & à prauis cogitationibus mundemur in mente.

Pro Sanctissimo Patre nostro Benedicto Abbate.

In Laud. Antiph. Fuit vir vitæ Venerabilis gratia Benedictus, & nomine. In Vesp. Antiph. Sanctissime Cõfessor Domini, Monachorũ Pater, & Dux Benedicte, intercede pro nostra, omniũq; salute. ℣. Ora pro nobis Beatæ Pater Benedictæ. ℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus.

FAc nos quæsumus Domine, Beati Patris nostri Benedicti, hic imitari labores: vt illic eius gloriæ participes esse mereamur.

Pro Beatissimo Patre nostro Bernardo Abbate.

In Laudibus. Antiph. Consurgens diluculo quæsiuit bona Pater Sanctus, quasi florens lilium germinauit.

In Vesperis. Antiph. Beatus Bernardus ab infantia spiritum sortitus est bonum, per quem erat puer docilis, & amabilis valde. ℣. Ora pro nobis Sancte Pater Bernarde. ℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi. Oratio. Oremus.

PErfice quæsumus Domine pium in nobis Sãctæ Religionis effectum, & ad obtinendam tuæ gratiæ largitatem Beatus Bernardus Abbas, & doctor egregius suis apud te semper meritis, & precibus intercedat.

Pro Sancta Susanna Virgine, & Martyre.

In laud. Ant. Simile est regnũ Cœlorũ homini negociatori quęrẽti bonas margheritas iuẽta vna pretiosa dedit omnia sua & cõparauit eam. In Vesperis. Antiph. Veni Sponsa Christi, accipe Coronam quam tibi Dominus preparauit in æternum.

℣. Diffusa est gratia in labijs tuis. ℟. Propterea benedixit te Deus in æternum. Oratio. Oremus.

DEus qui inter cætera potentię tuæ miracula etiam in sexu fragili victoriam martyrij contulisti: concede propitius, vt qui Beatæ Susannæ Virginis & Martyris tuę commemorationem colimus, per eius ad te exempla gradiamur.

CONSTITVTIONI
DA OSSERVARSI
Nel Ven. Monaſterio, & Collegio di San Bernardo in S. Suſanna di Roma.

IN ROMA,
Appreſſo gli Stampatori Camerali. M. D. XCIIII.
CON LICENTIA DE' SVPERIORI.

CONSTITVTIONI

DA OSSERVARSI

Nel Ven. Monasterio, & Collegio di San Bernardo in S. Susanna di Roma.

IN ROMA,

Appresso gli Stampatori Camerali. M. D. XCIIII.

CON LICENTIA DE' SVPERIORI.

TAVOLA
DELLE CONSTITVTIONI.

CONSTI-

CONSTITVTIONI
DA OSSERVARSI NEL MONASTERIO ET COLLEGGIO DI S. BERNARDO
In Santa Susanna di Roma.

PROHEMIO.

HAVENDO la Santità di N. S. Sisto Papa V. concessa la Chiesa de SS. Vito, Modesto, & Crescentia, alla Venerabile Compagnia di S. Bernardo di Roma principiata & fondata l'anno 1368. dalla fel. mem. del Vener. Sacerdote Francesco de Foschi Patritio Romano, con facoltà d'erigerui vn Monasterio di Monache, & Collegio per Putte, & Vedoue sotto l'osseruãza della Regola di S. Benedetto, & delle Constitutioni, quali dall'Illustriss. & Reuerendiss. Sig. Cardinale Alessandrino Protettore, & dalli Offitiali di detta Compagnia pro tempore existenti si faranno, & successiuamente concessa la Chiesa di S. Susanna per trasferirueli, si come appare nelle bolle sopra di ciò espedite il dì 13. di Febraro 1586. & 15. di Luglio, & 6. d'Ottobre 1587. Et volendo Sua Sig. Illustriss. & Reuerendiss. con li Offitiali presenti d'essa Compagnia ordinare il modo de viuere, & prouedere al gouerno spirituale & temporale di detto Monasterio di maniera, che sempre si possa e debba osseruare & procedere conforme alla santa intentione di Sua Beatitudine, hauendo più volte letta detta Regola, sotto la quale militò il nostro Padre S. Bernardo, & visto che fu fatta principalmente per huomini, & non per donne, & però giudicãdo esser espediente far alcune Constitutioni, & dichiarationi con dispensare le Monache, che pro tempore staranno nel detto Monasterio, dall'osseruanza d'alcuni Capitoli di detta Regola, & dalle Constitutioni, obligationi, & costumi dell'Ordine Cisterciense. In tutto quello che saranno cõtrarij à dette Constitutioni, oltre l'autorità concessali in dette Bolle, hauendone anche di più ottenuta prima detto Illustrissimo Sig. Cardinale Protettore espressa licẽza, & facoltà, viuæ vocis oraculo da Sua Beatitudine, furno fatte, & stabilite, à dì 13. d'Aprile 1587. l'infrascritte Constitutioni, quali sonno state doppò reui-

te, corrette, & approuate a dì 13. di Decembre 1591. riseruandosi l'auttorità & facoltà di poter per felice gouerno di detto Monasterio & Collegio aggiõgere, mutare, minuire, correggere, & farne di nuouo, si come meglio parrà à Sua Sign. Illustrissima, & alli Signori Offitiali, & Visitatori deputati alla cura di detto Monasterio, Dichiarando, che si bene queste Constitutioni non obligano à peccato alcuno, se non quelle, che obligano all'osseruanza delli Commandamenti di Dio, & della Santa Madre Chiesa delli tre voti essentiali, della Religione, alla clausura, & la contrauentione per dispreggio, pur con ogni prontezza, & diligenza inuiolabilmente debbano osseruarsi.

C A P. I.

IN primis le Monache, che pro tempore staranno nel detto Monasterio, siano obligate osseruare li commandamenti di Dio, & della Santa Madre Chiesa con li tre Voti essentiali della Religione, cioè obedienza, pouertà, & castità, & anche la clausura conforme al Sacro Concilio di Trento, & decreti de' Sommi Pontefici sotto la Regola di S. Benedetto, eccetto però quelli Capitoli, ne i quali si dispensa dalle presente Constitutioni, & quelli anco, che non sono communi alli Frati, & Monache, segnati in margine con vna Croce, come il Capitolo 22. 28. 29. 36. nella diuisione, capi. 39. in fine 41. 50. 51. 53. 55. 56. 58. 59. 60. 61. 62. 65. & 67.

Sess. 25. cap. 5.

C A P. I I.

Item siano obligate tutte, tanto le Professe, quanto le Nouitie, eccetto l'inferme, inhabile, & impedite, con licenza, ad arbitrio della Madre Abbadessa in luogo dell'Offitio Monastico, recitare in Choro l'Offitio Diuino, secondo il Breuiario Romano, & soprascritto Calendario, con il proprio de' Santi della Congregatione di S. Bernardo dell'Ordine Cisterciense, & perciò non siano obligate osseruare li Capitoli 8. & seguenti fino alli 18. inclusiue.

Vede sopra ca. 19. della Regola fol. 23.

C A P. I I I.

Item diranno l'Offitio della Madonna, delli Morti, li Salmi Graduali, & li Penitentiali con le Letanie ogni volta che le Rubriche del detto Breuiario l'assegnano, & ne i giorni che nel soprascritto Kalendario si è ordinato, (& particolarmente in tutte le feste di Precetto per l'anime del santo Purgatorio diranno l'Offitio de i morti,

morti, & in ciascuna sesta feria dell'anno, li Sette Salmi Penitentiali con le Prece, & Letanie per conseguire il Santissimo Giubileo concesso nell'articolo della morte dalla fel. me. di Papa Eugenio IV.

CAP. IV.

Item ogni volta, che si trouaranno in Choro per qualsiuoglia causa, vi stanno con la debita deuotione, & silentio, che si conuiene, non parlando tra loro se non per necessità qualche parola con voce piana, di modo che non disturbin l'altre, & non siano sentite, massime da quelli che saranno in Chiesa.

CAP. V.

Item le Commesse, che non sanno leggere, siano obligate in luogo dell'Officij dire ogni giorno,

Per Matutino, & Laude, Domine labia ✠ mea aperies, & os meum annũciabit laudem tuam, ✠ Deus in adiutoriũ meum intende, Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæculorum Amen. Credo, con trentatre Pater nost. & trentatre Aue Marie.

Per Prima, Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæculorum Amen. Confiteor, Credo, & cinque Pater noster, & cinque Aue Maria.

Per Terza, Sesta, & Nona diranno à ciascun' hora similmente cinque Pater noster, & cinque Aue Maria.

Per Vespero; ✠ Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina; Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto. Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæculorum Amen; & dodici Pater noster, & dodici Aue Maria.

Per Cõpieta; ✠ Conuerte nos Deus salutaris noster, & auerte iram tuam à nobis; Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina; Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto; Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sæcula sæculorũ Amen. Confiteor, Credo, & cinque Pater noster, & cinque Aue Maria. Nel Choro quãdo harãno cõmodità, doue debbano ritrouarsi alla benedittione, che si darà à Prima, & à Compieta, & si contentaranno del stato loro non procurando d'imparare à leggere, mà facendo ciò che conuiene all'officio loro, & il tempo, che li sopraunanza, lauorando quello che li cõmandaranno

la Madre Abbadessa, ò Maestra delli lauori, ne habbino Offitioli, ne altri libri da occuparsi; mà si essercitino nel dire, & meditare il Santissimo Rosario della Compagnia del quale si faranno scriuere per mezo del loro Padre spirituale.

CAP. VI.

Item debbano ogni giorno vdire la santa Messa tutte insieme con deuotione, & modestia; nella quale quando il Sacerdote dice le secrete s'alzeranno con mentali orationi alla contemplatione de' Diuini misterij, pregando Dio per l'augumento, & essaltatione della S.Madre Chiesa, & della Cõpagnia, per il felice stato di Sua Beatitudine, & estirpationi dell'heresie, & per i Benefattori viui, e morti.

CAP. VII.

Item debbano fare doppò Mattutino mezz'hora d'Oratione men tale, secondo, che saranno instrutte recitando le Letanie delli Santi quando non si dicano li Sette Salmi con le Letanie, & doppò Compieta l'Inuerno, recitare le Letanie della Madonna, & fare mezz'altr'hora d'oratione, ma l'estate (cominciando dal giorno di Pasqua di Resurrettione sino à S. Croce di Settembre), perche si suol sonare la dormitione doppò Nona, doueranno dire il Mattutino la sera subito finita Compieta) & fare solo vn quarto d'hora di Oratione doppò Vespero pregando il Signor Iddio per l'accre scimento, essaltatione, & bisogni della santa Madre Chiesa, per l'estirpatione dell'heresie, per il felice stato, & lunga vita di Sua Beatitudine, dell'Illustriss. Sig. Cardinal Protettore, & dell'Eccellẽtiss. Signora Protettrice, & per tutti l'Offitiali, & Confratri della Compagnia, & per li benefattori viui, & morti, & per quelli, che in particolare si raccommandano alle loro Orationi.

Vedi sopra cap. 20. della Regola fol. 23.

CAP. VIII.

Item debbano in Choro conuentualmente per spatio d'vn quarto d'hora prima d'andare à dormire, fare l'essamine della conscienza ogni sera, senza pretermetterla mai.

CAP. IX.

Item debbano confessarsi sempre dalli Confessori assegnati dalli Signori Visitatori, & non da altri per communicarsi in tutte le feste del Signore, della Madonna, delli Apostoli, dell'Angeli, della santa Croce, nel giorno delle Ceneri, nel Giouedì santo, in tutte le Domeniche dell'anno, & nelli giorni di S. Lorenzo, che è la Vigilia di S. Susanna, di S. Benedetto, di S. Bernardo di S. Schola-

Cap. 19. infra.

stica

stica, di S. Maria Magdalena, di tutti li Santi, e più spesso, ò più raro, ad arbitrio della M. Abbadessa, & del Padre spirituale, & anco subito che staranno in letto inferme se non haueranno impedimento ragioneuole, conforme alla Bolla della fel. mem. di Papa Pio V.

Dichiarando, che occorrendo alcuna delle feste sopradette in Sabbato, ò Lunedì, si potranno astenere della santissima communione, la Domenica, ò quella festa, che occorrerà à elettione della Madre Abbadessa, pur che mai si lasci la prima Domenica del mese conforme al sacro Concilio di Trento c. 10. sess. 25.

Et auanti si vada per communicarsi, si legga vn Capitolo della dignità del santissimo Sacramento, per accendersi, & prepararsi alla santa Communione, & doppò la Comunione staranno ferme nel Choro vn quarto d'hora meditando il gran benefitio, che Dio in tal hora gli ha fatto, & la Madre Abbadessa, & Padre spirituale procuraranno, che tutte siano instrutte in quello, che hanno à fare auanti la Communione, nel tempo della Communione, & doppò la Communione, per cauarne il debito frutto.

CAP. X.

Item debbano fare l'Oratione delle Quaranta hore, in tutte le Quattro tempora dell'anno, Il Giouedì, Venerdì, & Sabbato santo, la Domenica della Quinquagesima, & ogni volta che parrà alli Superiori, ò Madre Abbadessa per li bisogni occorrenti, la quale sempre si facci di giorno, & ve ne stia sempre almeno doi in Oratione, mutandosi ogn'hora.

Durante il tempo della santissima Oratione tutti gl'Offitij diuini, & essamini di conscienza, & altre Orationi dalla Communità delle Monache debbano farsi auanti il Santiss. Sacramento.

CAP. XI.

Item possino vsare le Camise, lenzuola, & gl'altri panni di lino, & dormire senz'habito sopra li matarazzi, & pagliaricci, & anco non ostante la Regola, mangiar carne, & ogni sorte de cibi nelli giorni di Domenica della seconda, terza, & quinta feria di tutto l'anno etiam in Refettorio, eccettuando però l'Aduento, & Quadragesima, Quattro Tempora, tutte le Vigilie commandate dalla Santa Madre Chiesa, tutti li Venerdì, & Sabbati dell'anno, & le Vigilie delle feste del Signore, della Madonna, di S. Benedetto, di S. Bernardo, le quali debbano digiunare mangiando doppò che sarà detto Nona, ma nell'altri tempi il giorno della quarta feria

potran-

potranno mangiare dell'oua, cascio, & altri latticinij, riseruandosi però in ogni tempo per l'infermità, conualescenza, & altre necessità l'arbitrio alla Madre Abbadessa, quale con conseglio del Medico possa sopra di ciò dispensare alcune solamente, & non senza necessità.

CAP. XII.

Item debbano obedire l'Illustrissimo, & Reuerendiss. Sig. Cardinale Protettore, li SS. Visitatori, & SS. Priore, e Guardiani nelle cose pertinēte alli officitij loro, & la Madre Abbadessa, & tutte l'altre Officiale pro tēpore in quelle cose, che appartēgono alli offitij loro, poiche in tali Offitij rappresentano la persona di Christo, & perciò debbano recitare li Offitij, far l'Orationi, & Ceremonie, mangiare, dormire, principiare, fare, & finire ogn'altra cosa, che parrà espediente alla Madre Abbatessa, per seruitio del Monasterio à quelle hore, che parrà ad essa Madre Abbadessa, subito, che sentiranno il segno, lasciando stare ciò che faranno, la quale si sforzarà disporre talmente tutte le occupationi delli Offitij, che non venghi ad alterare se nō rarissime volte l'hore dell'orare, mangiare, & dormire.

Vedi sopra cap 5. della Regola fol. 80.

CAP. XIII.

Item debba la madre Abbadessa far fare il Capitolo delle colpe (con le preci consuete) presente tutte le Monache, tanto, Professe, quanto Nouitie, & Commesse, & le Zitelle, vna volta la settimana, nel qual Capitolo guardinsi le Monache di voler aiutare, ne difendere, ò scusare quella, che la Madre Abbadessa, ò Priora ammoniscano, & correggono, sotto pena d'esser grauemente castigate, & però stijno con silentio sempre, & nessuna mai parli, ne rispon da per l'altra, se non sarà interrogata dalla Madre Abbadessa.

CAP. XIV.

Item debba la Madre Abbadessa far fare con le preci solite la disci plina tutti li venerdi dell'anno, & di più nel tempo della Quadragesima, la quarta feria, & il Giouedi santo la Madre Abbadessa doppò della Sātiss. Comunione lauarà li piedi à tredici Monache conforme alle rubriche del Messale, & il Venerdi santo mangiarāno tutte solo pane, & acqua sopra le mense ignude, eccetto l'inferme, & inhabili, & il Sabbato santo doppò Messa si farà la pro-

cessione

cessione per il Monasterio dicendo le Letanie &c. Te Deũ, con il Versetto, & Oratione della Pasqua, Et in questi giorni santi si dirãno fra tutta la Cõgregatione in memoria delle battiture, che riceuette il Nostro Signore Iesu Christo per la Redētione humana, sei mila seicento sessanta sei Pater noster, & altre tãte Aue Maria.

CAP. XV.

Item debbano tutte le Monache tanto professe, quanto nouitie, & commesse, andar vestite tutte ad vn modo semplicissimamente, senza curiosità, & vanità, & l'habito proprio delle Professe velate sia la tonica bianca, la patientia negra, la centura bianca sopra la tonica, & il cordone negro sopra la patientia, li sogoli, benne, & soprietti bianchi, & il velo negro per la testa, & la cocolla bianca, la quale doueranno portare in Capitolo, & in Choro nelli giorni, & atti assegnati nella soprascritta tauola.

CAP. XVI.

Item le Nouitie portaranno il medemo habito, eccetto il Velo negro, la Cocolla, il Cordone, & la patientia, la quale fino al dì della Professione sarà bianca, ma poi sarà come quella dell'altre, ancorche stiano in Nouitiato fin'al quarto anno finito, & perciò non habbino voce in Capitolo, fin che non habbino finito li cinque anni di Nouitiato, & se li darà nel far della professione anco il Cordone, Cocolla, & Velo nero, se ben anco doppò li quattro anni sopradetti, se benediranno Vergini conforme al Pontificale Romano, e nel Capitolo 48. delle presenti Constitutioni si ordina, se però saranno maggiore di 25. anni, e dall'istessa grata, di doue si vestono, & si fanno Professe, si doueranno far le Ceremonie, & l'Anello sia vn Cerchio d'oro con vna imagine di Croce.

CAP. XVII.

Item le Commesse anderanno sempre vestite, come le Nouitie, eccetto che la Patientia, la quale fino al dì della Professione sarà bianca, più stretta, & doppò fatta la Professione sarà negra, ancorche esse stiano nel Nouitiato almeno fin'al quarto anno finito, & non se li dia Cordone, ma la Centura la portino sopra la Patientia.

CAP.

CAP. XVIII.

Item le Nouitie auanti se li dia l'Habito, debbano star doi, ò più mesi ad arbitrio della Madre Abbadessa, & delli Signori Visitatori per proua nel Monasterio, essercitandosi in fare ciò che deueno fare le Monache, si come li sarà commandato dalla Madre Abbadessa, ò Maestra delle Nouitie, osseruando il Capitolo 58. della Regola in tutto ciò che non è derogato dalle presente Constitutioni, acciò hauendo visto, & prouato il modo di viuere del Monasterio dieci giorni almeno prima che si doueranno vestire possino ritornare in casa loro, ouero dalla grata parlare à solo à solo alli più prossimi per deliberarse se li piace d'osseruar la Regola & le presenti Constitutioni, & non piacendoli, ò non parendo atte alla Madre Abbadessa, Monache, & Signori Superiori, debbiano ritornare alle case loro conforme alla securtà, che daranno.

CAP. XIX.

Item siano obligate in questi primi mesi, ò almeno quando saranno sicure d'hauer a stare, far la confession generale di tutta la vita loro al Confessore ordinario, ò straordinario del Monasterio, & anche assieme con tutte le Monache auanti le feste di S. Benedetto, di San Bernardo, & della Natiuità del Nostro Signore Giesu Christo, ogn'anno si confessino generalmente dall'vltima Confessione generale precedēte al Confessore Straordinario che si deputarà conforme al Concilio cap. 10. sess. 25.

CAP. XX.

Item durante li primi doi mesi di proua sopradetti, nō li sia lecito parlare à persona alcuna, ancorche fossero parenti senza particolar licenza delli Signori Visitatori, & volēdo farsi Monaca douerà presentarsi in Capitolo dimādando esser riceuuta alla Religone in questo modo. Se inginócchiarà auāti la Madre Abbadessa, la quale l'interrogarà. Che cosa dimandate? Et lei risponderà la Misericordia del Signore, e di vostra Reuerentia, Alla quale esporrà tutte le asperità, & difficultà della Regola, Cōstitutioni, & Monasterio, & rispōdendo lei, con l'aiuto del Signore osseruarò ogni cosa, l'Abbadessa dica. Qui cæpit in te Deus opus bonum ipse perficiat. Et il Choro risponda. Amen. Et questo istesso modo si osserui auanti sia riceuuta alla Professione.

CAP. XXI.

Itē riceuuto che hauerāno le Nouitie maggiori di 15. anni l'habito, ſtiano ſimilmente vn'anno, & più, ſe coſi parrà alli Signori Viſitatori, & Madre Abbadeſſa in probatione, & quelle che ſaranno ſtate veſtite maggiori di dodici anni, & minori di quindeci, ſtiano in probatione fin che habbino finiti li ſedici anni; & ſe in queſto tempo di probatione alcuna ſorella doppò loro harà riceuuto l'habito, & fatto prima di eſſe la ſolenne Profeſſione, & perciò li fuſſe paſſata auanti; ſi ordina che in tal caſo quādo le dette Nouitie faranno profeſſione ſe li debba reſtituire, & conſegnare il luogo che li fu dato quando pigliorno l'habito della ſanta Religione, & introrno nel Monaſterio conforme al capitolo 63. della Regola in fine della ſeconda parte. E che durante detto tempo; li ſia permeſſo parlare ſei volte l'anno, alli ſuoi parenti, & altre perſone che habbino licenza dalli Signori Viſitatori, (& non altrimente) nelli giorni feriali, che non ſono di Quadrageſima, ò Aduento, ma non ſi potranno laſciar vedere al fineſtrino della Grata durante detto tempo di probatione ſenza eſpreſſa licēza delli Signori Viſitatori.

Cap. 15. ſeſſ. 25. ſop fol. 62.

CAP. XXII.

Item che in tutto il tempo della Quadrageſima, dell'Aduento, & nelli giorni, che ſi communicheranno, & feſte di precetto, debbano oſſeruare il ſilentio, & perciò non parlaranno alla Rota, ne alli Parlatorij, eccettuando li Signori Offitiali, Superiori, Ne meno ſia lecito parlare nell'altri giorni, che è lecito parlare mētre le Monache ſtaranno in Capitolo, a Meſſa, all'Offitij, Orationi, alla Predica, & ſermoni, ò à menſa, ne doppò ſonate le 24. hore del giorno ſino alla mattina venente doppò terza, & ſimilmēte oſſeruaranno ſilentio mentre ſi lauora, eccetto ne i caſi, che pareſſe alla Madre Abbadeſſa diſpenſare per qualche occaſione, & nel fare qualſiuoglia coſa neceſſaria per il Monaſterio, & occorrendoli il biſogno; parlino con voce baſſa modeſtamente, & di modo che non diſturbino l'altre, & che da foraſtieri non ſiano inteſe.

CAP. XXIII.

Item s'ordina, che nelli tempi, che è lecito parlare ne i Parlatorij, ò Rota; mai ſi poſſa parlare più d'vn hora à perſona veruna, ne ſenza la licenza in ſcriptis data dalli Reuerendi Signori Viſitatori,

Ca. Monaſteria de vita & hon. cler. glo. i cap. diffinimus. 18. q. 2.

ben che fosse il Padre, ò la Madre, ò altri Parenti, ò persona Religiosa, ne meno senza la licenza, & benedittione ottenuta prima inginocchioni dalla Madre Abbadessa, & senza almeno due solite ascoltatrici, le quali si eligeranno ogni volta, che sarà necessario dalla Madre Abbadessa, & debbano stare di modo presente ad ascoltare, che vedano, & sentano ogni cosa, che raggionarà, acciò del tutto poi possino ragguagliare la Madre Abbadessa, si come sono obligate.

Cap. diffinimus 18 q 2 c. in omnib. 8 1. d. cap. in decima 23. q. 2.

CAP. XXIV.

Item s'ordina, che quando è lecito parlare nelli Parlatorij, le Monache nō si lascino vedere da persona veruna, eccetto presente doi delle Ascoltatrici con la licenza della Madre Abbadessa ottenuta come di sopra si ordina nel capitolo precedente; & questa sia solo concessa al Padre, Madre, Fratelli, Sorelle, Zij, Zie carnali, Cognati, & Cognate, & Nepoti al finestrino delle Grate (& rare volte conceda, secondo che giudicarà la M. Abb.) il quale fenestrino non debba stare aperto più di mezz'hora per volta, auuertendo che mai si apra il fenestrino, quando in Compagnia delli Parenti vi è alcun'altra persona, che non sia parente.

CAP. XXV.

Item stiano auuertite tutte di non far sapere alli Parenti, ò altri, con chi occorrerà parlare, che in Compagnia loro vi sia Ascoltatrice, e perciò à dette Ascoltatrice non sia lecito parlare, ne lasciarsi vedere, eccetto in caso di necessità.

CAP. XXVI.

Item anco stiano auuertite di parlar poco, modestamente, & come si conuiene à Religiose, & delli fatti del Monasterio, & delle cose, che saranno state trattate in Capitolo, nō ne parlino, ne meno cercarāno sapere cosa alcuna de parenti, ò del mondo, poiche il Signore commanda a quelli, che vogliono essere suoi discepoli, che renuntijno al mondo, & quanto possedono, & habbino in odio, il Padre, la Madre, li Parenti, & anco l'anima loro, temperando tutte le affettioni, con amarli in quel modo solo, che la Charità ordinata ricerca; & perciò con tutte le forze loro desiderino saper amare, & abbracciare quelle cose, che Christo Nostro Signore hà amato, & patito per noi, & in caso che facessero il contrario,

Vedi cap. 6. sopra della regola fol. 2.

trario, farà offitio dell'Ascoltatrice di retirarle, ouero tagliare quel ragionamento, ò farle partire; Et non dimandino mai à Parenti, ò altri, che li diano cosa alcuna, ne quello che haueranno fatto, detto, ò sentito riferischino nel Monasterio a nessuna, senza licenza della Madre Abbadessa, benche ne hauessero di bisogno per la persona loro.

CAP. XXVII.

Item la Rotara, a cui farà commesso, hauendo però sempre in cōpagnia le solite Cōpagne Ascoltatrici, debba far cōprare, & vendere dalli Ministri della Cōpagnia à ciò deputati, tutto quello che bisognarà per seruitio del Monasterio, delle Monache, & Zitelle, che staráno nello Monasterio, ne mai per tal conto, le lascierà parlare con qualsiuoglia persona per i bisogni loro, & dell'altre, eccetto la Priora, Mastra del lauoro, Maestra delle Nouitie, e Cellerarie, hauendo però prima loro hauutone licenza dalla Madre Abbadessa, & detta Rotara presente da lei commissione.

CAP. XXVIII.

Item la Madre Abbadessa, & Rotara non mai permetterà che parlino con persone, che non siano da bene, ne meno con Religiosi di qualsiuoglia ordine, grado, qualità, ò dignità se siano, & sotto qualsiuoglia causa, ò colore, ancorche fossero parenti delle Monache, ò Zitelle, ò fussero mādati a dir Messa (eccetto al Superiore del Cōfesso e ordinario & estraordinario) senza licēza in scriptis della sacra Cōgregatione de Regolari, & delli SS. Visitatori, & che nō debbiano mai per alcun tempo darli da magiare, ò bere, in Chiesa, Sacrestia, ò Parlatorio, ma solo al Cōfessore (ne i giorni che deue confessare tutte le Monache) farli dare da pranso nella casa del Fattore conforme al decreto fatto a dì primo d'Aprile 1590. dalla sacra Cōgregatione sopra li Regolari. Ne meno, che possino riceuere, ò scriuere lettere senza hauerle prima aperte, lette, & cōsiderate, viste & sigillate lei propria, & cosi sigillate, acciò non si mandasse vna lettera per vn'altra, mandatole subito per la deputata da lei, à chi andaráno. Et che non diano salde a lattughe, ò colletti, ne facciano cose simile, ne che riceuano, ò mandino fuora panni, ò altre cose se prima essa non l'hauerà visti, & cercati diligentemente.

Vedi questo decreto sopra fol 72.

Vedi il c. 54. della reg sop. fol. 42.

CAP. XXIX.

Item s'ordina, che sempre tutte debbano stare insieme doue, & come ordinarà la Madre Abbadessa, & che non possino restar sole nelli

le nelli dormitorij, ne in luogo alcuno separate dall'altre etiam per far oratione, ò altra cosa necessaria senza espressa licenza ottenuta come di sopra dalla Madre Abbadessa.

CAP. XXX.

Item la Madre Abbadessa, Priora, & Maestra delle Nouitie auuertiranno, che le Monache, & Zitelle stiano modestamente con gli occhi bassi, ne meno si tocchino da douero, ò per burla in qualsiuoglia modo, ne veruna entri in Cella dell'altra, ò mentre si dorme nessuna stij a ragionar con l'altra ne forte, ne piano.

CAP. XXXI.

Item si commanda, che tutte le Zitelle, che staranno per educatione ouer proua, debbino hauere le qualità ordinate dalla sacra Congregatione sopra li Regolari del 1586. & andar vestite semplicissimamente senza ricci, pendenti, orecchini, anelle, coralli, colletti, lattughe, & acconciamenti di testa, ma solo con scuffie di tela, ò rete, & panispalle, ne meno portino veste colorate, ma solo di bianco, nero, ò lionato, quali si conuengano alla modestia, & humiltà di quelle che desiderano, & sperano esser riceuute alla Religione, ò, come meglio parerà alli Signori Visitatori. Et perche nel Monasterio, non vi è ancora commodità di luoghi per tener le seculare separate dalle Monache, come si conuerria, sin tanto che il Monasterio sia accommodato di stantie, & che tutte possino stare sotto vna Maestra; la Madre Abbadessa le darà in gouerno à quelle Monache quali giudicarà più al proposito, & siano mature, atte a farsi temere, & piene di religione. Et pensino dall'habito in fuori, & obligo de digiuni, & de dire l'offitio, & alcuni altri proprij instituti de Religiosi, di osseruare li medemi ordini & clausura, & esser obedienti nó meno che l'istesse Monache.

Vedi sop. fo. 72

CAP. XXXII.

Item non sia lecito a persona alcuna benche habbia licenza dalli Signori Visitatori conforme all'infrascritto Capitolo 45. entrare nel Monasterio per qualsiuoglia causa fuori delle comprese nelle bolle delle fel. mem. di Papa Pio V. & Gregorio XIII. & ne i decreti del Sacro Concilio, & della Illustrissima Congregatione sopra li Regolari, & occorrendo entrare il Padre Confessore, il Medico, Fattore, ò altri che hauerano licenza per seruitij, & necessità

Vedi sopra fol. 60. 64 & sequeti.

cessità

cessità del Monasterio fatto il segno con la campanella à ciò deputata, tutte se ritirino, & la Madre Abbadessa, ò Priora con le Portinare, ò doi Decane, & altre, che sarà necessario, vadano alla porta, & accompagnino quelli, che entrano, & escano stando sempre presente mentre visitano l'inferme (auuertendo de aprire la porta in modo, che non possino mai esser viste da persona alcuna, dalla quale porta non debbano mai parlare ad alcuno) intēdendo tutto quello, di che si tratta, ò raggiona, eccetto però nell'atto del confessarsi, perche all'hora bastarà veder da lontano il Confessore, & la penitente senza poter vdire. Auuertēdo anco che il Confessore, Medico, Barbiero, Fattore, Muratore, & ciascun'altro operario, Offitiali, & Ministri non vi entrino, ne si permetta d'entrare, per ogni minima occasione sotto pena della scommunica fulminata nelle sopradette bolle, ma solo per cose graue, vtile, & necessarie.

CAP. XXXIII.

Item si ordina, che tutto quello, che si può commodamente fare dalle Mouache, & Zitelle per seruitio d'esse, & del Monasterio, la Madre Abbadessa non permetta, che per ciò fare entri il Fattore, ò altro Ministro, etiam che habbi la licenza di entrare, per euitare il pericolo della scommunica, & similmente la Madre Abbadessa non permetterà, che quello si può commodamente riceuere, ò dare per la Rota, si riceua, ò dia per la porta del Monasterio, e se saranno mandate robbe che non possino entrare per la Rota, si faccino porre fra le due porte, & le Portinare habbino auuertenza di pigliarle in modo che non siano viste da secolari, prohibēdo espressamente il riceuere putti, e putte.

CAP. XXXIV.

Item le Decane debbano ogni sera auanti vadano à letto visitare tutti li letti, per vedere se tutte dormeno religiosamente, & non permetteranno che le Monache, ò Zitelle dormino accompagnate, ne meno che dormino vestite, ma solo con la camiscia, & scapolare senz'altro habito, & che stiano coperte, & faccino che tutta la notte stia il lume acceso nelli dormitorij, & acciò non si manchi di leuarsi da dormire, quando sarà tempo.

Vedi sopra cap. 22. della regola fò. 24.

CAP. XXXV.

Item ogni entrata, censo, liuello, elemosina, legato, che fosse stato,

ò sarà lasciato per qualsiuoglia causa ad alcuna delle Monache tanto Professe, quanto Nouitie, Commesse, & Zitelle, qualunque guadagno, che ciascuna di esse farà con sue fatighe, & finalmente ogni cosa, che ad esse, ò al Monasterio peruerrà, ò sarà dato in qualsiuoglia modo, & per qualsiuoglia causa, de qualsiuoglia sorte che si sia, la Madre Abbadessa debba pigliar lei nelle mani, & prouederne prima alli bisogni della Monaca, a cui saranno donate, ò lasciate, facendone tener conto particolare alla Camerlenga, & quello che auanzarà debbasi mettere in cõmune vtilità del Monasterio, & la Madre Abbadessa poi diuiderà secondo il bisogno di ciascuna, prouedendo per mezzo delle sue Officiale con quello, che li sarà prouisto dalli Signori della Compagnia, ò di licenza loro con quello che li sarà stato dato per elemosina alle necessità di tutto il Monasterio, & in particolare ancora di ciascheduna di esse in tutte quelle cose, che saranno di bisogno, conforme però alla professione della pouertà, acciò non si dia occasione ad alcuna di riceuere, & possedere cosa alcuna di proprio.

CAP. XXXVI.

Item le riceuute, & quietanze che occorreranno di farsi per poliza priuata si debbano fare dalla Madre Abbadessa, & non da nessun'altra, auuertendo che non facciano instromento veruno, ne meno si essaminino per qualsiuoglia causa ciuile, o criminale, ne faccino fede di qualsiuoglia cosa che sapessero senza interuento, ò licenza delli Signori Visitatori, & di più s'ordina, che alli RR. Padri Predicatori, Cappellani, Chierici, & altri Ministri, & Officiali del Monasterio, niuna ardischi donare cosa alcuna quantũque minima sẽza licẽza della Madre Abbadessa, la quale in tal caso la farà presentare in nome del cõmune dall'Officiale, à chi s'appartiene.

CAP. XXXVII.

Item sia obligata la Madre Abbadessa ogni mese diligentemente cercare tutti li Altarini, & letti delle Monache, & Zitelle per estirpare il vitio della proprietà, si come commanda la Regola nel capitolo cinquantacinque, & non permetterà à nessuna tener casse con chiaui, ò senza, perche conforme alla Regola si vuole che ogni cosa stij in commune, & che le Pannare ne tenghin cura dando ogni Sabbato à ciascuna li panni netti, auuertendo che à niuna è lecito dare ò lasciare cosa alcuna à altri, ne meno far Voti senza sua licenza, ne meno esser comare, ne anco lasciarsi crescere li capelli, & che sempre, & in ogni luogo portino l'habito della lor Professione.

Vedi sopra il c. 33. & 34. della regola fol. 29. & c 55. 2. diuis. fol. 43.

Cap. qa & seq. 19. q. 1. Cap. Monacho. 20. q. 4.

CAP.

CAP. XXXVIII.

Item la Madre Abbadessa debba fare instāza presso alli Signori Visitatori, senz'aspettare d'esser richiesta di questo dalle Monache, ogn'anno vn mese auanti la festa di S. Benedetto, di S.Bernardo, & della Natiuità di N.S.Giesu Christo, & ogn'altra volta che occorrerà il bisogno, che tutte le Monache, & Zitelle volēdolo habbino la satisfattione del Confessore straordinario, ò con lui, ò cō il solito Confessore conforme al santo Concilio di Trento cap.10. sess.25. acciò possino fare la Confessione generale dall'vltima precedente, & in dette festiuità communicarsi, come sono obligate.

Cap. peruenit ad nos. 17.q 2. c. non licet Abbati de consec. dist.4. Clem. attēdentes vbi glos. de statu reg. & Abba. in c. si quis de vita & hon. cler. Cap. Sanctimonialis 23. d. c. vidit. 20.q. 1.

CAP. XXXIX.

Item si commanda che della Regola si debbano leggere ogni giorno doi capitoli di quelli, che deuono osseruarsi con farne fare la repetitione, & ogni mese vna volta, ò più spesso, queste constitutioni quando parrà più al proposito alla Madre Abbadessa.

CAP. XL.

Item debbano la Madre Abbadessa, Priora, & Officiale, non essendo impedite, insieme con tutte le Monache ritrouarsi alla prima mensa nel Refettorio, eccetto l'inferme. & quelle che saranno legitimamente impedite, le quali essendo inferme mangiaranno in letto, ò nella infermaria, ò doppò nella seconda mensa, di modo, che non si facci la terza, & nella seconda mensa, non si dia altra pietanza di quella, che sarà data nella prima.

CAP. XLI.

Item a niuna sia lecito scoprire il pane, se prima la lettione non sia cominciata, & sia dato il segno dalla Madre Abbadessa, ne meno sia lecito presentarsi cosa alcuna in Refettorio, se non forsi a quella, che li siede a lato, alla destra, ò alla sinistra, ne debbiano mai mangiare, ò bere, ne meno l'Acqua fuora di Refettorio senza licenza della Madre Abbadessa, & che in ciascuna mensa, & mentre si lauora si debba far leggere qualche libro spirituale tanto tempo, quanto parrà alla Madre Abbadessa, acciò s'osserui il silentio, & si tolga l'occasione delle parole otiose, & la mente si pasca del cibo della parola di Dio.

CAP. XLII.

Item la benedittione della mensa, & le gratie si faccino secondo le rubriche del Breuiario Rom. & nel fine, cominciandosi il Salmo, *Miserere mei*, si partiranno dal Refettorio in processione, & an-

deranno in Choro a finire le gratie. Et le benedittioni delle Offitiali annali, & hebdomadarie quando entrano & escano di officio si diano con l'Orationi & Preci consuete.

CAP. XLIII.

Cap. diffinitus 18. q. 2.

Item si ordina, che la Madre Priora, & Maestra di Nouitie mai debbano parlare à solo à solo con qual si uoglia persona, ancorche fosse parente loro senza la presenza dell'Ascoltatrice, eccetto con li Signori Offitiali, ò Visitatori al parlatorio, ò con il Confessore, al Confessionario, & questo il debbiano fare per dar essempio all'altre, douendo loro essere delle prime in ogni osseruanza possibile.

CAP. XLIV.

Item debba la Madre Camerlenga tenere vn libro de conti, doue da parte à entrata si annotino tutte l'elemosine, & altri denari, che saranno date al Monasterio, quali saranno cõsegnati alla Madre Abbadessa, & tutto quello, che si cauarà dalli lauori cõmuni, che si faranno nel Monasterio, & dall'altra parte à vscita, si annotino tutte le spese, & li denari, che darà al Signor Camerlengo, ò ad altri che li sarà ordinato ogni Congregatione, ò più spesso, ò più tardi, il qual libro ogni volta, che sarà richiesta douerà consegnarlo alli SS. Superiori, acciò si possino saldare li cõti ogni mese.

CAP. XLV.

Item douerà la Madre Abbadessa tener sempre le chiaui di tutte le porte del Monasterio, & particolarmente quelle delli dormitorij, Parlatorij, Rote, Confessionario, finestrino della Communione, & Grata, & la chiaue del portone del Monasterio, che stà nell'horto, & anco quelle della porta principale del Monasterio, le quali nõ le fidarà indifferẽtemẽte à ogni persona, & le dette doi porte, ma si douerãno aprire per qualsiuoglia causa etiam necessaria à nessuna persona, etiam che hauesse liceza d'entrare senza l'interuẽto della M. Abbadessa, ò Priora, & di doi portinare, & essersi prima dato il segno cõ la cãpanella, à quest'effetto deputata, acciò che ognuna se ritiri, auuertendo di nõ riceuere Zitella alcuna nel Monasterio ne meno per qualsiuoglia causa, etiã necessaria lasciar entrar persona alcuna ben che fusse Offitiale, ò Artefice senza licenza in scriptis delli SS. Visitatori, ò di doi delle Signorie loro.

CAP. XLVI.

Item il Fattore sempre douerà tener le chiaui della prima porta

ordi-

ordinaria del Monasterio, che riesce in strada, & quella della porta auanti la Rota, le quali le serrarà sempre la sera subito sonata l'Aue Maria, & la mattina non l'aprirà, se non a giorno chiaro, eccetto nelli casi di necessità, & con le debite licenze.

CAP. XLVII.

Item si ordina, che nel Monasterio vi siano le infrascritte Offitiale, oltra l'hebdomadarie del Choro, Lettora delle mense, & hebdomadarie della Cucina, & Refettorio, le quali debbano essercitare li Offitij loro secondo che dalla Regola, & dalle presenti Constitutioni è ordinato; & in difetto di quelle, si come ordinarà la Madre Abbadessa, di conseglio delli Signori Visitatori, le quali offitiali debbano esser annali, & si eleggeranno, ò si confermarãno dalla R.M.Abbadessa che sarà pro tẽpore con cõsenso delli SS. Visitatori, quelle che doueranno essercitar tali offitij per cominciare il primo dì di Maggio di ciascun'anno (eccetto quello della M.Abbadessa, la quale doppò la presente prima Dõna Maura che è perpetua durarà tre anni, & si potrà cõfirmare toties quoties, nõ ostãte la Constitutione della fel.me. di Papa Greg. XIII. data il dì primo di Gennaro 1583. cõcorendoci però la maggior parte delle Monache, conforme alla Bolla dell'erettione del Collegio, & la quale deue hauer particolar pensiero del Monasterio, di far celebrare li Diuini Offitij, & osseruar la Regola con le presenti Constitutioni) 1. Vna Priora. 2. Vna Maestra delle Nouitie, & Professe. 3. Vna Maestra delle secolari. 4. Vna Maestra delli lauori. 5. Quattro Decane discrete, le quale possano esser ancora Ascoltatrice. 6. Quattro Portinare. 7. Tre Rotare. 8. Vna Cellararia, altrimente detta Procuratrice. 9. Vna Camerlenga. 10. Vna Dispensiera. 11. Doi Sagrestane, quale auuertirãno nõ toccar li Vasi sacri, & corporali per esserli prohibito da sacri Canoni. 12. Doi Choriste. 13. Doi Campanare. 14. Tre Spitiale. 15. Tre Infermiere. 16. Tre Pannare, & Guardarobbe de panni de lana. 17. Quattro Pannare de lino. 18. Doi Fornare. 19. Doi Canauare, dette Cantiniere. 20. Doi Pollare. 21. & Hortolane tante quãte pareranno necessarie alla M.Abbad.

CAP. XLVIII.

Item se bene la sacra Congregatione de Regolari del 1588. concesse licentia per ogni volta, che in detto Monasterio fossero Monache Professe, quale doppò la loro Professione hauessero vissuto laudabilmente quattro anni, e fossero d'età di vinticinque anni potessero essere consacrate, e benedette conforme al Pontificale Romano da qualsiuoglia Vescouo da eleggersi dal pro tempore essistente

stente Illustriss. S. Cardinale Protettore, il quale potesse ancora cõcedere licentia all'Abbadessa, e Priora d'vscire dal Monasterio cõ quelle, che si douessero consecrare, & andare nella loro Chiesa di S. Susanna per tal attione. E doppò con l'esperienza si sia conosciuto che saria bene far tal'attione dalla Grata della Chiesa, senza farli vscire dal Monasterio, Imperò, & per altri degni rispetti si cõmanda, che nel vestire, far Professione, & Consecrare delle Monache, & nel cõfirmare, & benedire l'Abbadessa, si osseruino li riti, & Ceremonie del Libro fatto dal Reu. S. Pietro Fuluio Arciprete della Rotonda Priore della nostra Archicompagnia, & Visitatore di detto Monasterio, ordinãdo che tali Ceremonie, Benedittione, & Consecratione, & anco della Madre Abbadessa, quãdo pro tempore occorrerà la vacantia, ò mutatione di triennio, in triennio, si faccino dal sudetto Illustriss. S. Cardinal Protettore, ò da vno delli RR. SS. Visitatori, che saranno pro tempore, ò altro Deputato dalle Signorie loro.

ITa constituimus, dispensamus, approbamus, & confirmamus &c. reseruantes etiam nobis facultatem de nouo alia condendi &c. In quorum &c. Datum Romæ in ædibus nostris hac die 13. Decembris. 1591.

Fr. Michael Bonellus Card. Alexandrinus Epus Alban. Protector.

Petrus Fuluius Prior & Visitator &c.
Pomponius de Magistris Custos.
Ludouicus Ryualdi Custos & Visitator.
Alexander Sanctinellus Custos.
Io. Daddeus Visitator.
Andreas Alberinus Camerarius.
Curtius Cinquinus Deputatus.
Cæsar Iuuenalis Deputatus.
Annibal Sanmanius Deputatus.
Franciscus de Rusticis Deputatus.
Nicolaus Pirotus Notarius & Secretarius.

NOS

NOS Frater Edmundus à Cruce Abbas Cistercij, Sacræ Theologiæ professor, ipsius Ordinis Cisterciensis Caput, & Capituli generalis eiusdem plenaria potestate fungentes, omnibus præsentes inspecturis salutẽ in Domino. Vidimus ac perlegimus Constitutiones ędítas & in præsenti Codice descriptas pro regimine Regulari & disciplina Monastica Monasterij Monialium S.Bernardi apud S.Susannã nostri Cisterciensis Ordinis in Alma Vrbe, quas statui & obseruantiæ Regulari dicti Monasterij conuenire iudicamus. Ea verò quæ à fel.record. Sixto Quinto in institutione & fundatione dicti Monasterij ordinata fuerunt, etsi in quibusdam à nostra Regula & Ordinis statutis discrepant, quia tamen Apostolica auctoritate super eis dispensauit, & earumdem sanctimonialium professioni valde opportuna & salutaria sunt pari quo illæ studio, ac deuotione obseruari debent.

Idem etiã dicimus de Calẽdario suprascripto, quod cum ex Romano Breuiario desumptum sit, additis festis Sanctorum quæ in Ordine nostro certis diebus & mensibus celebrantur & ex Breuiarij Cisterciensis Calẽdario ritè & ordinatè deprompta sunt approbamus, ac laudamus. Vnde ipsum Calendarium supradictasq. Constitutiones imprimi posse censemus. In quorum fidem præsentes manu propria subscripsimus. Romæ die tertia mensis Octobris anni 1592.

Fr. Edmundus. A. Cisterciensis Generalis.

Imprimatur
M. Ant. Viceger.

Imprimatur
Fr.P.Ioannes Saragosa Magist. & Socius
Reuerendiss. Magistri sacri Palatij.

REGISTRO.

✠ A B C D E F G H I K L M N.
† a b.

Tutti sonno fogli integri, eccetto N, & †, che sono mezzi fogli; & b, col mezzo foglio.

Appresso gli Stampatori Camerali. M. D. XCIIII.
CON LICENTIA DE' SVPERIORI.